

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**BOZZE  
CAMERA DEI DEPUTATI**

————— XVIII LEGISLATURA —————

**Doc. XXIII  
n. 37  
(SEZ. XX)**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE  
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

*(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99)*

---

**SEZ. XX DELLA RELAZIONE FINALE**

**« RAPPORTI TRA LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE  
MASSONICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MISURE  
DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'INFILTRAZIONE E ALLE  
DOPPIE APPARTENENZE »**

*Approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del 13 settembre 2022*

(Proponente: **senatrice CORRADO**)

---



## INDICE

1. PREMESSA .....	Pag.	00
2. LE AUDIZIONI SULLE DIVERSE FORME DI ORDINI INIZIATICI E LE MASSONERIE DEVIATE .....	»	00
2.1. Audizione dell'ex Gran Maestro Giuliano Di Bernardo .	»	00
2.2. Audizione del professor Aldo Mola .....	»	00
2.3. Audizione del professore Massimo Introvigne .....	»	00
2.4. Audizione del dottor Carlo Palermo .....	»	00
2.5. Audizione del dottor Giuliano Mignini .....	»	00
3. LE INDAGINI DELLA MAGISTRATURA .....	»	00
3.1. L'operazione « 'Ndrangheta stragista » .....	»	00
3.2. L'operazione « Gotha ». L'individuazione della compo- nente riservata o massonica della 'ndrangheta .....	»	00
3.3. L'indagine « Artemisia » .....	»	00
3.4. Le analogie con la vicenda del Circolo Scontrino .....	»	00
3.5. L'indagine « Sub Rosa Dicta » .....	»	00
3.6. L'indagine « Geenna » .....	»	00
4. LIBERTÀ COSTITUZIONALI, LEGGE SPADOLINI-ANSELMI E DOPPIA APPAR- TENENZA .....	»	00
4.1. La libertà di associazione .....	»	00
4.2. La legge « Spadolini-Anselmi » .....	»	00
4.3. Le associazioni segrete e la massoneria .....	»	00
4.4. Appartenenza massonica e pubblico impiego civile .....	»	00
4.5. Le leggi regionali. Le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo .....	»	00
5. CONCLUSIONI .....	»	00



## SEZIONE XX

### **Rapporti tra la criminalità organizzata e logge massoniche, con particolare riferimento alle misure di contrasto al fenomeno dell'infiltrazione e alle doppie appartenenze**

#### 1. PREMessa

L'articolo 1, comma 1, della legge istitutiva della Commissione per la XVIII legislatura, alla lettera l) numero 3 ha attribuito all'organo d'inchiesta parlamentare il compito di « *accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo* », tra l'altro, « *all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato* ».

Al fine di corrispondere al mandato conferito dal Parlamento, questa Commissione antimafia ha istituito al suo interno il Comitato « Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche » (di seguito, il XII Comitato), coordinato dalla senatrice Margherita Corrado, incaricato di svolgere, anche attraverso audizioni ed acquisizioni documentali, le attività istruttorie necessarie per adempiere ai compiti di legge.

Il XII Comitato, costituitosi formalmente il 30 ottobre 2019, nel corso di 15 sedute ha effettuato 10 audizioni oltre a vari incontri di coordinamento e programmazione dei lavori. <sup>(1)</sup> A ciò si aggiungono ulteriori tre audizioni sul tema dei rapporti tra mafia e massoneria effettuate dalla Commissione in sede plenaria e su indicazione specifica del Comitato. <sup>(2)</sup>

Alcune audizioni sono state dedicate all'illustrazione di casi specifici da cui sono emersi profili di interferenza tra mondo massonico e diverse realtà criminali <sup>(3)</sup>, altre invece sono state dedicate, in una trattazione di più

<sup>(1)</sup> Di seguito, si riporta l'elenco delle riunioni del XII Comitato « Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche »: riunioni nn. 1-6 rispettivamente del 30 ottobre 2019, 13 novembre 2019, 19 febbraio 2020, 9 luglio 2020, 10 settembre 2020 e 28 gennaio 2021, programmazione dei lavori; riunione n. 7 del 4 febbraio 2021, audizione della dottoressa Roberta Licci, sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce, consulente della Commissione; riunione n. 8 del 16 febbraio 2021, audizione in videoconferenza del dottor Giuliano Mignini, già sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, e poi presso la procura generale dello stesso distretto della corte d'appello; riunione n. 9 del 14 aprile 2021, audizione del dottor Silvio Marco Guarriello, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Salerno; riunione n. 10 del 27 aprile 2021, audizione dei sostituti procuratori della procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani, Sara Morri e Francesca Urbani; riunione n. 11 del 17 marzo 2022, audizione del dottor Carlo Palermo; riunione n. 12 del 17 marzo 2022, audizione del dottor Giuliano Di Bernardo; riunione n. 13 del 18 maggio 2022, audizioni del dottor Salvatore Petrotto e del dottor Angelo Di Natale; riunione n. 14 dell'8 giugno 2022, audizione del giornalista Enzo Basso; riunione n. 15 del 28 giugno 2022, audizione dell'ex appuntato scelto della Guardia di Finanza, Girolamo Pulici.

<sup>(2)</sup> Seduta del 14 ottobre 2020, audizione del giornalista Roberto Mancini; seduta del 12 luglio 2022, audizione del professore Massimo Introvigne; seduta del 13 luglio 2022, audizione del professore Aldo A. Mola.

<sup>(3)</sup> Audizioni della dottoressa Roberta Licci – sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce e consulente della Commissione, dei sostituti procuratori

ampio respiro, ad una conoscenza più approfondita di quella che è oggi la realtà degli ordini iniziatici, dei loro profili di rischio e della loro eventuale vulnerabilità all'infiltrazione mafiosa.<sup>(4)</sup>

Il Comitato ha, in primo luogo, ritenuto opportuno acquisire l'opinione di chi ha conosciuto profondamente il mondo massonico, o per averne fatto parte con ruoli di vertice, come il professore Giuliano Di Bernardo, prima Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia (GOI) e poi fondatore e Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia, o per averne fatto l'oggetto principale dei propri studi e ricerche, come lo storico Aldo Alessandro Mola e il professor Massimo Introvigne, tra i massimi esperti di simbologia ed esoterismo.

Tali testimonianze sono state, quindi, poste a confronto con l'esperienza di chi, come Carlo Palermo e Giuliano Mignini, avendo svolto complesse attività istruttorie nel corso della loro esperienza in qualità di magistrati della Repubblica, hanno potuto offrire una lettura complessiva dei profili di devianza connesse con gli aspetti di segretezza ed opacità che connotano alcune delle associazioni (o delle reti di associazioni) in parola.

Nel Capitolo 3 sono riportate le sintesi delle più significative inchieste giudiziarie, sottoposte all'attenzione della Commissione nel corso della XVIII Legislatura, nell'ambito delle quali sono emersi profili di intersezione, se non di sovrapposizione, tra organizzazioni criminali e logge massoniche deviate.

Il Capitolo 4 ha per oggetto una riflessione sui profili di ordine giuridico relativi all'applicazione delle norme di rango costituzionale sulla libertà di associazione e sul divieto di associazione segreta, nonché le criticità emerse dall'applicazione ormai quarantennale della legge n. 18 del 1982 nota come « Spadolini-Anselmi ». La relazione si conclude, infine, con la formulazione di proposte di carattere normativo e con talune raccomandazioni alla futura Commissione antimafia che erediterà il frutto del lavoro svolto in questa legislatura.

## 2. LE AUDIZIONI SULLE DIVERSE FORME DI ORDINI INIZIATICI E LE MASSONERIE DEVIATE

### 2.1. Audizione dell'ex Gran Maestro Giuliano Di Bernardo

Il 17 marzo 2022 il XII Comitato ha effettuato l'audizione del professor Giuliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia (G.O.I.) e successivamente, fondatore e Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia (G.L.R.I.).<sup>(5)</sup>

---

della procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani – Sara Morri e Francesca Urbani, del dottor Silvio Marco Guarriello – sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Salerno e del giornalista Roberto Mancini.

<sup>(4)</sup> Audizione del dottor Giuliano Mignini – già sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia e poi presso la Procura generale dello stesso distretto della corte d'appello, del dottor Carlo Palermo, del dottor Giuliano Di Bernardo, del professore Massimo Introvigne e del professore Aldo A. Mola.

<sup>(5)</sup> Tribunale di Reggio Calabria, sezione penale corte d'assise, proc. pen. n. 5/17 R.G., n. 3798/15 R.G.N.R., udienza dell'11 gennaio 2019, e SIT del 6 marzo 2014.

L'auditò si è preliminarmente soffermato sul momento genetico della legge « Spadolini-Anselmi » del 1982 ricordando alcune circostanze poco note – ma dal medesimo già riferite all'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento « 'ndrangheta stragista » – che potrebbero, a suo avviso, essere di ausilio per comprendere le ragioni della scarsa efficacia di una normativa che, va ricordato, era stata approvata sull'onda dello scandalo della cd. Loggia P2 con l'obiettivo duplice di disporre nell'immediato lo scioglimento della stessa e, più sistematicamente, di dare attuazione all'articolo 18 della Costituzione che dispone il divieto di associazioni segrete (« *Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare* »).<sup>(6)</sup>

Ricorda Di Bernardo che, intorno al mese di marzo del 1993, circa un mese prima delle sue dimissioni da Gran Maestro del G.O.I., il professor Paolo Ungari, con il quale condivideva la direzione di un'associazione da loro fondata poco tempo prima, gli aveva confidato di aver partecipato attivamente all'elaborazione del testo della legge « Spadolini-Anselmi » e di avere la consapevolezza che quella legge non avrebbe realizzato lo scopo a cui era diretta: (« *Ungari mi dice che quella legge, che è stata voluta per impedire la formazione delle logge coperte, in realtà le tutela* ». Gli spiegava il suo interlocutore che la norma – cioè l'art. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17 – constava di due parti: la prima, dove sono « vietate le logge » (« *Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci...* »), la seconda, invece, dove le logge « sono vietate e condannabili alla sola condizione che tramino contro lo Stato » (« *... svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale* »).

La soddisfazione del Prof. Ungari per avere collaborato, come tecnico, alla predisposizione di una norma di così insidiosa perfezione, si manifesta nella beffarda considerazione confidata al professor Di Bernardo: « *Della legge del 1982... voglio vedere quando se ne accorgeranno!* ».

D'altro canto il percorso della brillantissima carriera del massone Paolo Ungari, morto nel 1999 in circostanze mai chiarite nel vano ascensore di un immobile in via Ara Coeli a Roma, appare compatibile con lo scenario delineato dall'auditò prof. Di Bernardo. Ungari risulta, infatti, vincitore di concorso nel 1961 nell'amministrazione della Camera dei Deputati, dove finì per dirigere come vicario nel 1972 anche il Servizio studi ed inchieste parlamentari che aveva competenza anche sulla Commissione antimafia, fu nominato capo di gabinetto del vice-presidente del Consiglio La Malfa nel governo Moro IV. Da fonti aperte<sup>(7)</sup> si apprende che Ungari « *collaborò*

<sup>(6)</sup> Riunione n. 12 del 17 marzo 2022, audizione del dottor Giuliano Di Bernardo.

<sup>(7)</sup> Sito web Enciclopedia Treccani, voce: Paolo Ungari.

*attivamente con il PRI, sia commentando quasi settimanalmente gli avvenimenti politici sulla Voce Repubblicana (con lo pseudonimo “Il Principe in Repubblica”) sia lavorando alla Commissione studi costituzionali del partito » e che « all’interno del governo Spadolini del 1981-82 è stato consulente per gli Affari Costituzionali nello staff del capo di gabinetto » del Presidente del Consiglio. Si trattava, dunque, di un tecnico con le adeguate competenze e conoscenze di diritto costituzionale, pratico degli ordini iniziatici e figura assai vicina e stimata dal presidente Spadolini (da cui la legge ha poi preso il nome). In sintesi, utilizzando le parole dell’ex Gran Maestro Di Bernardo, può affermarsi che la legge Spadolini-Anselmi « è stata scritta da massoni ».*

Un altro tema di interesse emerso nel corso dell’audizione di Di Bernardo attiene all’esistenza o meno dei massoni cosiddetti « all’orecchio », cioè non presenti negli elenchi ufficiali (o piedilista) delle obbedienze massoniche e, conseguentemente, del loro collocamento in logge « riservate » o « coperte ».

Sul punto l’audito ha ricordato che all’atto di assumere la funzione di Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia ebbe l’opportunità di raccogliere « prove materiali e documentate » che il suo predecessore, Armando Corona, aveva costituito logge coperte e ha riferito di aver compiutamente reso pubbliche queste circostanze anche in uno dei suoi libri.<sup>(8)</sup> La prova materiale dell’esistenza di una loggia segreta la ebbe in particolare quando un « fratello » si recò da lui, dichiarando esplicitamente di essere « *all’obbedienza della loggia coperta di Armando Corona* », e chiese candidamente « *poiché a me piace stare in compagnia dei Gran Maestri* » di transitare nella loggia coperta di Di Bernardo, dando per scontato che anche l’audito, come i suoi predecessori, avesse all’atto della sua nomina a Gran Maestro, costituito un’entità separata di tale specie. Allo scopo di acquisire una traccia documentale di tale situazione Di Bernardo ritenne opportuno richiedere al massone di formulare per iscritto tale singolare richiesta, beninteso indicando esplicitamente la loggia coperta di provenienza. Grazie a questo espediente ricevette una prova inconfutabile dell’esistenza di quella loggia coperta.

Di ciò mise a parte il procuratore della Repubblica di Palmi, dottor Agostino Cordova, che all’epoca stava indagando sulle derive illecite della massoneria, in quanto tale loggia, stando al dettato normativo dell’art. 18 della Costituzione che proibisce le associazioni segrete, era a suo avviso del tutto illegale.

Tuttavia, la magistratura ebbe successivamente a ritenere che tale loggia coperta non era illegale in quanto, applicando la legge « Spadolini-Anselmi », sarebbe stato necessario che oltre alla segretezza della loggia fosse provato anche l’ulteriore requisito « *che avesse tramato contro lo Stato* »<sup>(9)</sup> e questo non era [stato accertato] ». Così il caso fu archiviato.

<sup>(8)</sup> Atti depositati da Giuliano Di Bernardo in occasione della sua audizione del 17 marzo 2022 riunione n. 12 del XII Comitato. Di Bernardo, « *La mia vita in massoneria* ».

<sup>(9)</sup> Il requisito cui si riferisce l’audito è, più ampiamente, quello indicato dall’art. 1 della legge n. 17 del 1982, ovvero lo svolgimento di « *attività diretta ad interferire sull’esercizio delle*



Proprio questa vicenda ha indotto Di Bernardo ad interrogarsi sulla portata concreta dell'art. 18 Cost. che tenderebbe, a suo avviso, ad essere neutralizzata dalla legge « Spadolini-Anselmi » quasi a configurarsi essa come « vincolo » al dettato costituzionale.<sup>(10)</sup>

Un secondo aspetto posto in evidenza dall'audit, in base alla sua pluridecennale esperienza come massone, riguarda il perimetro delle attività in concreto svolta dalle associazioni massoniche. Il prof. Di Bernardo si è interrogato sul fatto se si limitino, come dovrebbero, all'elevamento spirituale, filosofico e culturale dell'uomo o al perfezionamento delle ritualità esoteriche e filosofiche oppure se si spingano ben oltre tale dominio di tradizionale interesse massonico. In merito, è stata richiamata l'attenzione della Commissione sul traffico di armi che – secondo l'audit – avrebbe visto coinvolto il Gran Maestro Corona, circostanza da lui segnalata, oltre che a questa Commissione nel corso di una precedente audizione tenutasi nella XVII legislatura repubblicana<sup>(11)</sup>, anche all'autorità giudiziaria che però non gli risulta abbia mai adottato provvedimenti di carattere penale.<sup>(12)</sup> La vicenda in questione, seppur isolata, è ritenuta da Di Bernardo particolarmente significativa di quale sia il degrado del mondo massonico. Infatti, il traffico d'armi – anche qualora per iperbole fosse considerato benemerito dall'ordinamento giuridico italiano – sarebbe comunque inammissibile sul piano degli autentici valori morali della massoneria<sup>(13)</sup>.

Il professor Di Bernardo ha infine richiamato gli esiti ai quali pervenne l'inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare antimafia nella precedente legislatura<sup>(14)</sup> alla luce degli elenchi degli iscritti a quattro obbedienze massoniche acquisiti a seguito dell'esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso in applicazione dei poteri previsti dall'art. 82 della Costituzione. In quella circostanza furono trovati, in relazione ad una

---

*funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi essenziali di interesse nazionale ».*

<sup>(10)</sup> « Di Bernardo. – (...) Per me, per voi, si pone il problema: ha ancora senso oggi che vi sia un vincolo all'articolo 18 della Costituzione, proprio sulla costituzione delle Logge coperte? Questo significa anche che tutte queste Logge che sono state denominate P3, P4, P5, Ungheria, eccetera, sono delle organizzazioni che mantengono il carattere della segretezza, però se fanno affari o qualsiasi cosa non sono condannabili a meno che non si dimostri che tramino contro lo Stato. (...) Occorre il caso di vedere se ha ancora senso mantenere questo vincolo all'articolo 18 della Costituzione ». Riunione n. 12 del 17 marzo 2022, audizione del dottor Giuliano Di Bernardo.

<sup>(11)</sup> XVII Legislatura, audizione a testimoniare ai sensi dell'art.4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, di Giuliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani. Seduta del 31 gennaio 2017.

<sup>(12)</sup> « Di Bernardo. – (...) Qui vorrei fare un commento perché il Grande Oriente assume l'atteggiamento ma per lo Stato italiano non è reato fare traffico di armi se si vendono le armi prodotte da Finmeccanica. Infatti, anche su questo punto il mio predecessore è stato non ritenuto colpevole dal Gip che indagava sul Grande Oriente perché se il Gran Maestro ha contribuito a vendere le armi italiane prodotte dalla Selenia di Finmeccanica, addirittura ha fatto un'opera meritoria e andrebbe ringraziato. » Idem.

<sup>(13)</sup> « Di Bernardo. – (...) Non è ammissibile che un Gran Maestro, soprattutto della più importante massoneria italiana che dovrebbe essere un modello di moralità, un esempio da imitare, faccia traffico di armi, costituisca Logge coperte ed altro, la mia è stata un'accusa di ordine morale. Anche qui il Grande Oriente dice: "Le accuse di Di Bernardo non hanno senso perché legalmente è stato assolto" ». Idem.

<sup>(14)</sup> Cfr. XVII Legislatura, « Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria » (relatrice: on. Rosy Bindi), approvata dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2017 (Doc. XXIII n. 33).

obbedienza (G.L.R.I.) nominativi non identificabili in una percentuale particolarmente significativa (pari al 73,3%), tanto da escludere che potesse trattarsi di un mero errore nell'inserimento dei dati. L'auditore ha sul punto commentato nei seguenti termini: « *Vi rendete conto? Il 73,7 per cento degli iscritti non risulta identificabile! Anche nel Grande Oriente vi è una percentuale importante anche se di minore entità, allora la domanda è: "Che cosa significa tutto questo? Com'è possibile che a un nome, cognome e indirizzo non corrisponda una persona reale e concreta? Come è possibile?"*. Finché io sono stato Gran Maestro ad ogni nominativo corrispondeva anche un fascicolo cartaceo, finché io sono stato Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia, questo per nove anni, ogni anno io ho consegnato al Ministro dell'interno l'elenco degli iscritti alla mia Gran Loggia ».

Il prof. Di Bernardo ha, poi rammentato che nel periodo in cui l'on. Nicola Mancino era Ministro dell'interno era in uso la prassi che prevedeva il deposito annuale presso il Viminale degli elenchi degli iscritti alla Gran Loggia di Di Bernardo in modo da garantire un sufficiente livello di trasparenza e di collaborazione con le istituzioni.

L'auditore ha quindi sottolineato come il vero cuore del problema sia in effetti la mancanza di trasparenza degli elenchi degli iscritti alla massoneria (« *... ho voluto la più assoluta trasparenza sugli elenchi perché ho sempre capito che è proprio in essi che si vengono a insinuare le cose più pericolose ...* ») e che la non identificabilità degli iscritti rappresenti un nuovo modo per realizzare una forma di copertura, ma non per questo meno pericolosa, in favore degli iscritti alle logge coperte di un tempo.

Il prof. Di Bernardo, infine, ha offerto alla Commissione una interessante personale lettura delle caratteristiche assunte in Italia dal fenomeno della massoneria che alterna, nel nostro Paese come altrove, periodi di splendore e potenza ad altri di crisi e debolezza. Ritiene che la complessa costellazione dei movimenti massonici presenti sul territorio nazionale stia attraversando attualmente una fase di crisi e debolezza senza precedenti, « *come non c'è mai stata in Italia* » e che questa situazione sia tutt'altro che tranquillizzante, atteso che, com'è accaduto in passato e in altri Paesi stranieri, « *quando un'obbedienza massonica è debole ed è in crisi, diventa facile preda di organizzazioni criminali che cercano di impossessarsene* ».

Di Bernardo ha affermato di credere, pertanto, che ciò sia quello che si sta effettivamente verificando nel nostro Paese e rileva che la consistenza della forma di copertura degli iscritti più sopra illustrata sia un indizio indiretto che confermerebbe la sua ipotesi.

Al riguardo, l'auditore ha citato l'inchiesta svolta dalla procura della Repubblica di Aosta (cfr. paragrafo 3.7 « L'indagine Artemisia ») di cui ha precisato di conoscere i vari risvolti avendo avuto l'occasione di consultare e studiare approfonditamente i compendiosi atti d'indagine. Egli ha dunque evidenziato come l'indagine abbia fatto emergere la raffinatezza criminale del *modus operandi* della 'ndrangheta calabrese, che non esita a definire un vero « *capolavoro* ». Il progetto perseguito dai massimi esponenti della 'ndrangheta, già presenti in logge massoniche, di conquistare determinate posizioni di potere pubblico nella Regione è stato pianificato e puntual-

mente realizzato sfruttando abilmente la stessa rete di relazione massonica, cioè coltivando opportuni contatti con i « fratelli », posti in posizioni chiave negli assetti locali di potere, iscritti alle logge aostane. La *'ndrangheta* ha, cioè, realizzato quello che il procuratore della Repubblica di Palmi, Agostino Cordova aveva teorizzato negli anni Novanta, senza essere creduto, cioè che il progetto di espansione al Nord della *'ndrangheta* facesse perno su una pianificata infiltrazione nelle logge massoniche. Fu infatti questa la spiegazione che il magistrato diede all'audito quando questi gli chiese le ragioni per cui la procura di Palmi era interessata ad acquisire gli elenchi di tutti gli iscritti all'obbedienza massonica di cui egli era all'epoca Gran Maestro.

## 2.2. Audizione del professor Aldo Mola

La Commissione il 13 luglio 2022 ha audito in video-conferenza il professor Aldo Mola, docente universitario, saggista e noto storico della massoneria.<sup>(15)</sup> L'audito ha cominciato ad occuparsi della storia della massoneria nel lontano 1972, su proposta di Ugoberto Alfassio Grimaldi, che lo incaricò della redazione di un volumetto per una collana che dirigeva per una nota casa editrice. Il libro fu pubblicato dopo circa quattro anni dedicati allo studio di « fondi di archivi » e, in particolare, di copioso materiale custodito presso l'Archivio centrale dello Stato. Successivamente ha continuato a occuparsi delle questioni massoniche pubblicando altri testi frutto della consultazione degli archivi messi a sua disposizione dal Grande Oriente d'Italia e della Gran Loggia d'Italia. L'accesso a tale prezioso materiale documentale gli ha consentito di scrivere un'importante e significativa opera sulla storia della massoneria italiana dal Settecento all'età contemporanea (1992-1993), insieme ad altre opere, una delle quali, edita nel 2018, più volte inviata in ristampa.

Da storico, ha sottolineato come la massoneria in Italia abbia avuto un ruolo fondamentale nel Settecento, quando il nostro paese si presentava come una « *realtà policentrica* »: erano presenti tante organizzazioni massoniche quanti erano i diversi Stati nella penisola. Queste diverse logge raccoglievano iniziati sia d'oltralpe che italiani.<sup>(16)</sup>

La massoneria ha, poi, avuto un periodo di grande fioritura nell'età franco-napoleonica, periodo in cui il Grande Oriente d'Italia del Viceregno di Milano divenne uno strumento di organizzazione della classe dirigente, salvo poi scomparire e riaffiorare tra il 1861 ed il 1862.

Nell'illustrare il percorso evolutivo del fenomeno massonico nel nostro Paese, l'audito, si è poi soffermato sulle vicende accadute all'indomani della fine della Seconda guerra mondiale, quando si assistette ad una « esplosione » di logge di varia natura. Si contavano decine di sedicenti « grandi oriente » e « grandi logge » ed il prof. Mola evidenzia come questa

<sup>(15)</sup> Seduta del 14 ottobre 2020, audizione del giornalista Roberto Mancini; seduta del 12 luglio 2022, audizione del professore Massimo Introvigne; seduta del 13 luglio 2022, audizione del professore Aldo A. Mola.

<sup>(16)</sup> *Idem*.

entropia massonica sembrava seguire l'andamento della politica nazionale dove si contavano oltre 150 sigle partitiche.

Dopo questa fase confusa della vita della massoneria, si affermarono infine nel panorama nazionale due comunità massoniche: il Grande Oriente d'Italia e la Gran Loggia d'Italia. A queste si aggiunse, riesumata dopo un lungo periodo di oblio, « *Le Droit Humain* », un'organizzazione massonica sin dall'origine mista nel genere, consentendo l'iniziazione anche delle donne.

A differenza di questa, il Grande Oriente d'Italia, in linea con la Gran Loggia Unita d'Inghilterra (che nasce come Gran Loggia di Londra nel 1717 e assume la denominazione di Gran Loggia Unita d'Inghilterra nel 1813), prevede l'iniziazione esclusivamente maschile, mentre la Gran Loggia d'Italia comincia a praticare l'iniziazione femminile nel decennio 1950-1960.

Rileva l'audito che negli anni Settanta e Ottanta, poi, le maggiori comunità libero-muratorie in Italia hanno avuto affermazioni molto significative: la Gran Loggia Unita d'Inghilterra (UGLE) ha riconosciuto nel settembre del 1972 il Grande Oriente d'Italia come una massoneria regolare. Sono stati quindi instaurati rapporti tra le segreterie e tra le grandi maestranze.

Ricorda, poi, che il Duca di Kent, in qualità di Gran Maestro della UGLE, aveva rapporti con il Grande Oriente d'Italia in un clima di totale serenità. Lo stesso per le Grandi Logge degli Stati Uniti d'America, a cominciare dalla Gran Loggia dello Stato di New York, considerata una sorta di portavoce di tutte le altre grandi logge degli Stati Uniti, dove ogni Stato esprime una propria gran loggia.

Il prof. Mola ha aggiunto che « *sicuramente di matrice massonica sono il Lions Club e il Rotary Club, associazioni che hanno ordinamenti e ideali di carattere paramassonico* » sottolineando come anche i principi che sono alla base di molti trattati internazionali, dichiarazioni e carte costituzionali presentano una evidente identità con gli ideali della massoneria.<sup>(17)</sup>

Passando al tema dei rapporti tra massoneria e politica, l'audito ha segnalato come si sia sempre insistito sulle connessioni tra responsabilità della massoneria in quanto tale e vita pubblica, politica e partitica, questo perché, in un certo momento storico, « *la massoneria italiana venne 'scomunicata' dal Partito socialista italiano* ». <sup>(18)</sup>

Ciò avvenne nel 1914, quando, su proposta di Benito Mussolini, che a quel tempo spiegava una significativa e determinante influenza sulle decisioni del Partito socialista italiano, venne deliberata l'espulsione dei massoni dal partito stesso. Giacomo Matteotti, che era presente al congresso nel quale fu assunta tale decisione <sup>(19)</sup>, sottolineò che, in realtà, sarebbe stato

<sup>(17)</sup> « Mola: – (...) sono gli stessi principi che ritroviamo nel preambolo dello statuto delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre del 1948 e nella Costituzione italiana, che precede la stessa Dichiarazione. Nella Costituzione italiana, infatti, si dice che non esistono differenze di classe, di religione, di razze: questi sono esattamente i capisaldi dell'ideario della massoneria, fissati nel corso del tempo. » Seduta del 13 luglio 2022, audizione del professore Aldo A. Mola.

<sup>(18)</sup> Seduta del 13 luglio 2022, audizione del professore Aldo A. Mola.

<sup>(19)</sup> Congresso di Ancona nell'anno 1914.

sufficiente limitarsi a ritenere incompatibile l'iscrizione al partito con l'appartenenza alla massoneria, senza giungere all'espulsione. Quanto accaduto nel 1914 si sarebbe, poi, ripetuto nel 1925 ad opera del Partito nazionale fascista, con l'espulsione formale dei massoni dalla vita pubblica italiana, dal pubblico impiego, dalle Forze armate. Questa opera di epurazione avrebbe potuto avere delle dimensioni molto rilevanti, atteso che avrebbe potuto investire, secondo una stima effettuata dallo studioso, non meno di 60 mila massoni, tanti quanti potevano essere gli iscritti alle obbedienze intorno al 1925. In buona sostanza, può dirsi, che all'epoca i massoni costituivano una componente diffusa e molto significativa della dirigenza del Paese anzi quasi si identificavano in essa.<sup>(20)</sup> L'audito ha spiegato, poi, le ragioni dell'avversione nutrita nei confronti della massoneria da quello che di lì a poco sarebbe diventato un regime a partito unico: « *L'obiettivo di Mussolini era chiarissimo: far fuori quello che temeva potesse essere un partito nel partito, ossia una specie di quinta colonna* ». Il pericolo era ritenuto molto concreto anche perché molti gerarchi erano massoni o sospettati di esserlo: era massone Italo Balbo, uno dei quadrumviri; era sospettato di legami con la massoneria Emilio De Bono, uno dei firmatari dell'« ordine del giorno Grandi », poi fucilato; era massone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giacomo Acerbo, iscritto alla Gran Loggia d'Italia, grado trentesimo sui 33 previsti. L'attrazione dei gerarchi per la massoneria non risulta essere cessata neppure a seguito della dichiarazione di incompatibilità con i fasci; molti altri importanti gerarchi del regime entrarono, infatti, in massoneria anche dopo tale data.

L'audizione è poi proseguita su temi di maggiore attualità. Sollecitato dalla Commissione in ordine al preoccupante fenomeno della proliferazione incontrollata nel nostro Paese di logge irregolari, di varia natura e reputazione che possono senza eccessive formalità operare sotto forma di associazioni non riconosciute e sfruttare liberamente il « marchio massoneria », il professor Mola ha concordato nel ritenerlo un fenomeno pericoloso. Il termine « massoneria » – ha spiegato l'audito – in effetti non è tutelato, « *chiunque può auto-attribuirselo, moltiplicando le sigle, le quali a volte sono a copertura di situazioni probabilmente aberranti* ». <sup>(21)</sup> Ritiene, quindi, che sia necessario fare ordine in questa situazione, e suggerisce di assumere le necessarie iniziative « *per garantire il cosiddetto marchio* » analoghe a quelle in uso in qualunque organizzazione ed esercizio pubblico.

Ciò al fine di evitare che un appartenente a un'organizzazione massonica assolutamente regolare, in linea con gli statuti, possa essere considerata alla stessa stregua di gruppi sedicenti massonici « *che in realtà si auto-identificano, si auto-inventano e rastrellano qualche affiliato, magari operando al limite o al di fuori della legislazione del Paese* ». <sup>(22)</sup>

<sup>(20)</sup> Seduta del 13 luglio 2022, audizione del professore Aldo A. Mola.

<sup>(21)</sup> Quesito posto dall'on. Ascari. Seduta del 13 luglio 2022, audizione del professore Aldo A. Mola.

<sup>(22)</sup> *Idem*.

Sul fenomeno dei nominativi non identificabili negli elenchi delle massonerie regolari accertato dall'inchiesta della Commissione antimafia nella precedente legislatura<sup>(23)</sup> (sul punto, cfr. *supra* § 2.1, audizione del professor Di Bernardo), Mola sostiene – con esagerato ottimismo – che le organizzazioni o comunità massoniche attuali, regolarmente costituite e che hanno rapporti con lo Stato, non presentino problemi: « *non ci sono molti segreti, perché le liste degli appartenenti alle logge vengono rese note alle autorità di pubblica sicurezza* ». Appare opportuno, seppure incidentalmente, sottolineare che tale affermazione appare smentita dalla realtà dei fatti e ciò non solo con riferimento al rifiuto di esibizione spontanea degli elenchi opposto nella trascorsa legislatura a questa Commissione – che, si ricorda, procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria – ma anche in relazione a quanto accertato nella missione svolta di recente da questa Commissione a Trapani<sup>(24)</sup>, in occasione della quale l'assoluta maggioranza dei Maestri Venerabili interpellati ha ammesso di non consegnare alla questura le liste degli aderenti alle proprie logge, adducendo chi ragioni di *privacy* e chi l'assenza di un obbligo di legge o di direttiva interna.

Le poche logge che comunicano i nomi all'Autorità locale di pubblica sicurezza, lo fanno su base assolutamente volontaria e, comunque, in assenza di specifiche direttive in tal senso emanate dai vertici delle rispettive obbedienze.

Per quanto riguarda la ricostruzione storica del numero degli affiliati, l'auditore ha riferito che ha avuto modo di consultare, per esigenze di studio, la matricola generale del Grande Oriente d'Italia che, compilata sin dal 1875, contiene circa 75.000 nomi. Ha ammesso che in questi registri sono presenti « *zone bianche, senza nomi* », cioè « *spazi bianchi, dove al numero [di matricola] non corrisponde un nome* ». Spiega tali lacune con il fatto che alla fine dell'Ottocento circa un terzo delle logge GOI erano dislocate all'estero. La difficoltà dei collegamenti tra la madrepatria e le colonie impediva il tempestivo aggiornamento del registro generale, per cui si approfittava della prima occasione in cui « *i venerabili [erano] in visita a Roma [quando] si facevano consegnare dei diplomi che poi avrebbero dato agli affiliati nelle loro aree di riferimento* ». <sup>(25)</sup>

La lettura dell'auditore non appare però del tutto persuasiva. Con i limiti che presenta una riflessione svolta a distanza di così tanti anni, ciò che emerge è l'inequivoco e chiaro dato obiettivo: « *gli spazi bianchi* » di cui ha riferito il prof. Mola sono rimasti tali sino ai nostri giorni.

Non vi è stata, infatti, neanche successivamente all'iscrizione una cura scrupolosa nella tenuta dei registri, il che appare dato di estremo significato che dimostra non una tradizionale disattenzione per tale profilo, quanto piuttosto una precisa e consapevole scelta da parte del G.O.I. in tal senso.

<sup>(23)</sup> Cfr. XVII Legislatura, « *Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria* » (relatrice: on. Rosy Bindi), approvata dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2017 (Doc. XXIII n. 33).

<sup>(24)</sup> Missione svolta il 25 maggio 2022.

<sup>(25)</sup> Seduta del 13 luglio 2022, audizione del professore Aldo A. Mola.

Il professor Mola ha narrato di aver avuto occasione di consultare anche i registri dei 28 mila affiliati alla Gran Loggia d'Italia. Qui la sua ricerca è stata parziale perché « *la serie dei registri, purtroppo, è incompleta, perché ne mancano alcuni, che credo siano perduti per sempre* ». Tuttavia, ha segnalato un elemento importante. In alcuni registri, risalenti intorno agli anni Venti del secolo scorso, compare la dicitura « segreto », dicitura che aumenta nel numero soprattutto dopo il 1923 « *quando le iniziazioni continuano a essere cospicue malgrado la persecuzione* ». Infatti, nonostante, la messa al bando della massoneria operata dal fascismo, « *venivano cooptate figure autorevolissime, quali generali dei Carabinieri e della Guardia di finanza e altre figure di spicco* ». <sup>(26)</sup>

Sulle vicende di maggiore attualità e di specifico interesse per la Commissione, ovvero i punti di contatto tra la criminalità organizzata e il mondo della partecipazione massonica, l'audito ha riferito di non essere in grado di riferire alcunché « *perché non mi sono mai occupato di quelle tematiche* ». <sup>(27)</sup>

### 2.3 Audizione del professore Massimo Introvigne

In data 12 luglio 2022, la Commissione ha audito in video-conferenza il professor Massimo Introvigne, tra i maggiori esperti a livello europeo di simbologia ed esoterismo. <sup>(28)</sup>

Preliminarmente, l'audito ha ricordato che la massoneria ha costituito una risposta delle élite europee alla presa di coscienza di un vasto pluralismo ideologico e religioso nel XVII e nel XVIII secolo: del passaggio, cioè, da una situazione in cui, almeno su scala nazionale, la maggior parte delle persone avevano le stesse idee di fondo, in particolare religiose, ad una situazione in cui si palesavano diverse e nuove confessioni religiose. Attraverso le scoperte geografiche l'umanità venne a conoscenza dell'esistenza nel mondo di molte religioni, alcune delle quali aventi grandi tradizioni risalenti nel tempo.

Ciò condusse a due reazioni di segno opposto: da un lato, vi fu chi, rinchiuso nelle proprie convinzioni, rafforzò la propria identità religiosa dando luogo a quel processo che porterà poi nell'Ottocento allo sviluppo dei fondamentalismi; dall'altro, ci fu chi invece intraprese un percorso volto alla ricerca di una sintesi, fondata sull'idea che tutte le grandi tradizioni religiose avessero un nucleo comune e che cioè a livello esterno, quello essoterico, si differenziassero, ma che a livello interno, cioè quello esoterico, avessero un nucleo segreto comune.

Alcuni pensatori europei ritenevano che questo nucleo segreto fosse stato tramandato negli anni da conventicole, come ad esempio i Rosacroce

<sup>(26)</sup> *Idem.*

<sup>(27)</sup> Questo atteggiamento di chiusura nell'affrontare le tematiche di interesse della Commissione stride invece con la profonda competenza e conoscenza che il professor Mola ha dimostrato di avere nelle sue opere più note. Cfr. A. Mola « Storia della massoneria » dove l'autore, ad esempio, si dilunga, sia pur con toni critici nei confronti delle istituzioni dello Stato, sulla vicenda Gelli e loggia « Propaganda P2 », nonché sulla più volte citata inchiesta svolta da questa Commissione nella XVII legislatura sulle infiltrazioni di *cosa nostra* e della *'ndrangheta* nella massoneria in Sicilia e in Calabria.

<sup>(28)</sup> Seduta del 12 luglio 2022, audizione del professore Massimo Introvigne.

che, agli albori del XVII secolo, erano i protagonisti di opere di *fiction*; oppure si ipotizzavano sopravvivenze dei Templari, ufficialmente scomparsi, ma che avrebbero continuato a operare in modo segreto. Ancora, sono state pure le corporazioni dei liberi muratori, i *free-masons*, da cui discendono gli italiani frammassoni o massoni, che avevano costruito le cattedrali, ma che avevano anche dei simboli e dei rituali che facevano riferimento all'Arca di Noè o al Tempio di Salomone.

Molti di questi « cercatori di segreti » vennero accolti nelle corporazioni dei *free-masons*, dei liberi muratori, che avevano perso il loro significato pratico. L'industria delle costruzioni ormai si organizzava diversamente e, gradualmente, questi membri onorari, detti accettati o speculativi, costituirono la maggioranza e furono in numero prevalente rispetto ai vari muratori, scultori e architetti, cioè ai membri operativi.

Si giunge così alla data che molti conoscono, l'anno 1717, quando a Londra è fondata la massoneria moderna. Questa data – segnala l'auditò – non è solo un punto di partenza, ma è anche di arrivo di questo processo evolutivo sviluppatosi in oltre cento anni, sia di ricerca dell'esistenza di un presunto nucleo segreto comune delle religioni, sia di adesione di « speculativi » alle corporazioni dei liberi muratori.

Da questo momento in poi, la massoneria raccoglie molti consensi con una espansione in tutti i Paesi europei.

Il professor Introvigne, a questo punto del suo excursus, richiama l'attenzione della Commissione su un aspetto che ritiene rilevante ai fini dell'inchiesta, quanto meno come contributo di conoscenza sulle connotazioni attuali della massoneria.

Ricorda infatti che proprio in tale fase la massoneria subisce una profonda spaccatura interna.

Da una parte, quella che lo studioso ha definito la « corrente fredda » della massoneria, che cerca il fondo comune delle religioni in una ottica razionalista, influenzata dalla filosofia dell'Illuminismo.

Dall'altra, la « corrente calda », i cui seguaci scrutano il fondo comune delle religioni tramite segreti magici, esoterici e pratiche di occultismo.

Per tutto il Settecento queste due correnti si scontrano e si pongono su posizioni distinte e contrapposte.

La corrente fredda, razionalista ed illuminista, ha un ruolo nella preparazione della Rivoluzione francese; la corrente calda è perseguitata dalla Rivoluzione francese come irrazionalista ed alcuni suoi esponenti vengono persino giustiziati.

Questo conflitto prosegue nell'Ottocento, quando emergono due centri distinti: la Gran Loggia di Londra, quella più antica, rimane la sede della corrente filosofica che abbracciava il simbolismo e l'esoterismo, mentre il Grande Oriente di Parigi sceglie il razionalismo, che lo conduce nel 1866, anche all'ateismo.

Ovviamente, queste due correnti e centri di attrazione hanno avuto un riflesso anche sulla massoneria italiana. L'auditò ha ricordato che il Grande Oriente d'Italia – fatta eccezione per un breve periodo in cui si riavvicinò alla Grande Loggia d'Inghilterra e ne venne anche riconosciuto, sostan-



zialmente, dal punto di vista ideologico – ha sempre mostrato vicinanza ai modelli razionalisti francesi.

Ciò, pur avendo avuto esponenti sia dello stesso Grande Oriente sia di organizzazioni rivali come la Gran Loggia l'Italia, che invece hanno coltivato in maniera prevalente interessi di tipo esoterico e speculativo.

Il contributo dell'auditò si è poi rivolto all'utilizzo, spesso improprio, del termine « massoneria » da parte di associazioni ed organizzazioni di dubbia natura esistenti in Italia. Ricorda al riguardo che, per ragioni storiche, sia gli Stati Uniti sia l'Inghilterra hanno emanato apposite leggi che disciplinano l'uso del termine « massoneria ». Infatti, è stabilito che solo determinate organizzazioni, depositarie del marchio « massoneria », possono fregiarsi di essere massoniche. Alle altre è fatto invece assoluto divieto di spendere nella propria denominazione il termine « massoneria » o « loggia massonica ». In Italia, invece – osserva il professor Introvigne – non esiste alcuna legge al riguardo. Di conseguenza, chiunque può fondare una organizzazione e attribuirle il nome « massoneria »: « *questo anche perché, dal punto di vista del copyright dei marchi, si ritiene che si tratti di un'espressione generica e non specifica* ». Tale situazione, ad avviso dell'auditò, ha favorito la proliferazione di moltissime organizzazioni sedicenti massoniche.

Si tratta di una criticità che accomuna l'Italia ad altri Paesi come Francia e Spagna e, invero, anche nella storia della massoneria degli Stati Uniti non mancano episodi – sia pure molto circoscritti – di deviazione del complesso arcipelago massonico dagli ideali ispiratori.

Tale fenomeno si riscontra nell'ambito sia della corrente « calda » della massoneria, sia in quella « fredda ».

Da una parte, infatti, il razionalismo e la rinuncia agli elementi spirituali ed esoterici può portare alcune logge a diventare con facilità dei semplici comitati d'affari. L'aiuto reciproco anche nella politica degli affari che, nell'intenzione dei fondatori della massoneria, aveva carattere secondario, diventa invece, in concreto, l'elemento fondamentale di aggregazione. Ciò rischia di trasformare le logge massoniche, non solo in comitati d'affari, ma addirittura in comitati d'affari illeciti.

Dall'altra parte, nella « corrente calda », accanto a rituali di tipo esoterico del tutto leciti, si sono sviluppati, invece, seppure da parte di gruppi marginali, rituali di tipo violento e, in qualche caso, anche criminali.

#### 2.4 Audizione del dottor Carlo Palermo

Il 17 marzo 2022 il XII Comitato ha svolto l'audizione del dottor Carlo Palermo, magistrato a riposo, già sostituto procuratore della Repubblica di Trento dal 1975 al 1984 e poi sostituto procuratore della Repubblica di Trapani fino al 1989.<sup>(29)</sup>

Preliminarmente l'auditò ha ritenuto necessario chiarire il significato di « massoneria deviata », locuzione che « *prende spunto da una imposta-*

<sup>(29)</sup> Riunione n. 11 del 17 marzo 2022, audizione del dottor Carlo Palermo.

zione mentale che è tratta dalla lettura degli atti della Commissione P2 » e da ciò che, grazie al lavoro di quell'organismo parlamentare d'inchiesta, è stato possibile conoscere sulle connotazioni della citata organizzazione.

Dall'inchiesta della Commissione Anselmi, ricorda l'auditore, è emerso che la loggia P2 ebbe come funzione quella di infiltrarsi nello Stato – servizi segreti, politici, magistrati e imprenditori – al fine di ottenere un controllo delle istituzioni e così realizzando quel proposito strategico che era il « Piano di rinascita democratica » di Licio Gelli.

Ritiene l'auditore che sia la magistratura che la Commissione « Anselmi » si siano limitate a pronunciare un « giudizio puramente estetico » sulla Loggia P2, nel senso che il loro interesse è sembrato piuttosto essere l'accertamento della responsabilità dei singoli circa la loro dell'appartenenza o meno alla P2, e non anche e soprattutto la responsabilità dell'istituzione massonica nel suo insieme. Pochissimi infatti sarebbero stati gli episodi in cui all'istituzione massonica è stata attribuita una qualche responsabilità. Tale approccio meramente « estetico » è riuscito a dare, appunto, solo « una etichettatura degli appartenenti puramente formale », quando invece – puntualizza l'auditore – andava svolta un'analisi su ciò che costituiva e costituisce il vero fine della massoneria.

Il fatto, poi, di non essere riusciti o di non aver voluto all'epoca dare una risposta riguardo l'eventuale responsabilità della massoneria nel suo insieme e quindi ad interrogarsi su quello che era effettivamente diventata la sua finalità (né, a suo parere, fu risolutiva l'adozione della legge Spadolini-Anselmi sulle logge segrete e sullo scioglimento della loggia P2), ha comportato un trascinarsi fino ai nostri giorni degli effetti di tale quesito irrisolto.

Ne consegue che, prima di ogni altra valutazione, occorre affrontare la questione di quale sia oggi il vero collante di un'associazione segreta, quali siano i principi che vuole realizzare e, in particolare, se il suo obiettivo sia ancora quello dell'« arcana sapienza », così com'è indicato nei più antichi statuti delle fratellanze massoniche, o invece sia l'affarismo.

In passato non sono mancate, ad avviso dell'auditore, le occasioni per dare inizio ad un serio approfondimento sui reali fini della massoneria. Invece, anche laddove essi erano esplicitati e scritti a chiare lettere in documenti sequestrati dagli inquirenti, come il « Piano di rinascita democratica » di Licio Gelli, sono venute a mancare le indagini. Avrebbe infatti dovuto essere adeguatamente indagato ed approfondito il ruolo del « Comitato ristretto » composto da circa 30 persone – successivamente identificato nella *superloggia di Montecarlo* – a cui era affidata da Gelli la prevalente operatività a livello internazionale.

L'auditore ha, poi, informato il Comitato di aver recentemente scoperto tra gli atti del processo sul Centro studi « Scontrino » di Trapani (cfr. *infra* §. 3.8) alcuni documenti da lui ritenuti di estrema importanza ma mai adeguatamente valorizzati sul piano processuale, tra cui uno particolarmente rilevante, anche ai fini dell'inchiesta della Commissione, che lui indica significativamente come « il manifesto dei Rosacroce ».

Si tratta di scritti su argomenti di carattere massonico che erano stati sequestrati nel 1982 dai giudici istruttori Colombo e Turone poco dopo il

sequestro dei documenti sulla loggia P2. Tuttavia – ricorda il dottor Palermo – mentre questi ultimi sono stati esaminati e consultati più volte e approfonditamente sia dalla Commissione « Anselmi » e dall'autorità giudiziaria sia dagli studiosi, il materiale invece recuperato dall'auditore era stato sin da subito completamente ignorato e presto dimenticato e, comunque, mai esaminato nella sua profonda valenza come invece, a parere dell'auditore, sarebbe stato necessario.

Ritiene invece l'auditore che tali atti siano oltremodo importanti perché indicano l'esistenza di un'altra massoneria – diversa da quella comunemente nota – che egli indica come « *massoneria universale* » o « *massoneria internazionale* ». Secondo l'ipotesi formulata in un dettagliato esposto presentato dall'auditore all'autorità giudiziaria, questa organizzazione avrebbe interferito nei fatti oggetto di quasi tutte le più importanti indagini effettuate nel nostro Paese negli ultimi decenni, comprese quelle concernenti il terrorismo stragista.

Il dottor Palermo, sostiene, sulla base dei documenti, degli atti e dei testi da lui consultati, che esista cioè una massoneria diversa, che è « altra » rispetto a quella che periodicamente compare nelle indagini della magistratura italiana per i suoi rapporti con il potere politico, la criminalità mafiosa e le interferenze con la pubblica amministrazione.

Questa diversa massoneria sarebbe in realtà la risultante di un movimento di idee, che affonda le sue origini in un tempo assai risalente, avente il proposito di pervenire, attraverso la « sapienza occulta », ad una ricostruzione della « vera storia dell'umanità » senza i condizionamenti determinati dalle contrapposizioni generate dal Cristianesimo.

Proprio il Cristianesimo – continua l'auditore – avrebbe imposto proprie chiavi di lettura della realtà dell'uomo ed imposto i suoi propri precetti come verità assolute.

Tuttavia con l'avvento della modernità e con il prevalere dei fini di potere rispetto a quelli originari sopra descritti, « *il percorso di sapienza si è trasformato in un potere di governo occulto* ».

Questa massoneria, che non per caso è detta « *universale* » non risponde – precisa il dott. Palermo – agli stessi fini della massoneria di Gelli, ma si pone come obiettivo « *quello di condizionare il governo del mondo* » ed è ristretta a famiglie e a dinastie « *rappresentative della storia dell'umanità* ».

Si tratta di una struttura massonica – prosegue l'auditore – di livello ben più elevato rispetto a quella comune, assolutamente elitaria e poco propensa a condividere l'arcana sapienza al di fuori dalla ristrettissima cerchia di determinate famiglie e dinastie. È scarsamente interessata, a differenza della massoneria comune, all'esercizio materiale del potere sul territorio e persegue obiettivi di lungo termine che superano la durata dei singoli governi di un paese. Ciò la rende in grado di sopravvivere anche a quei regimi che perseguono o tentano di perseguire finalità diverse e opposte rispetto a quelle della *massoneria universale*.

Il dottor Palermo ha, quindi, ricordato la figura dell'esoterista britannico Aleister Crowley (1875-1947) indicato, nei documenti redatti dai *Rosacroce* da lui ritrovati, come il personaggio di riferimento della « mas-

soneria universale ». Crowley durante la sua permanenza in Italia (1920-22) fondò a Cefalù, in Sicilia, l'*Abbazia di Thélema* dove potevano celebrarsi i riti secondo i suoi insegnamenti. Caratteristiche del massonismo rosacrociano promosso da Crowley è il costante richiamo alla *cabala*, all'elemento elitario e all'energizzazione dell'uomo, nonché l'adesione ai « *culti legati al sangue* » e a lui sarebbe persino riconducibile « *la teorizzazione eseguita nei primi anni del '900 dei forni crematori come metodi sacrificali, idee che poi sono state recepite ed acquisite da ideologi che le hanno praticate* ».

Nel documento ritrovato dall'auditore tra il materiale sequestrato presso il Centro studi « Scontrino » di Trapani, vi è un passaggio dove si afferma che il principale obiettivo di questa élite massonica è quello di giungere « *all'unità dei popoli, all'unità delle religioni, all'annullamento delle religioni, alla realizzazione attraverso la scienza della divinizzazione dell'uomo* ». In realtà, ad avviso del dottor Palermo dietro l'apparenza nobile di queste finalità si celerebbe il vero obiettivo della massoneria universale, ovvero la « *spersonalizzazione dell'umanità* » in modo che essa possa essere governata da « *questi soggetti che elitariamente ritengono di essere i proprietari nel mondo, i gestori del mondo* ».

In conclusione, ad avviso dell'auditore, l'unica via per comprendere quale sia stato il reale intervento della *massoneria universale* nelle vicende del nostro Paese e non solo, è quello di riuscire a « leggere » i vari eventi calandoli in una prospettiva di lungo periodo – proprio quella che interessa alla *massoneria universale* – e non limitarsi ad una visione a breve termine come invece si è soliti portati a fare.

In questa direzione, il dottor Palermo si è soffermato lungamente in una personalissima, complessa quanto affascinante e quasi enciclopedica rilettura dei più importanti eventi della storia e della cronaca del nostro Paese nell'ultimo secolo, quali l'evoluzione dei rapporti tra Italia e Germania, il cd. « lodo Moro », la genesi del processo di privatizzazione delle partecipazioni statali avviato nei primi anni Novanta sino a giungere ai nostri giorni con la consulenza McKinsey in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

### 2.5 Audizione del dottor Giuliano Mignini

Il 16 febbraio 2021 il XII Comitato ha auditore in video-conferenza il dottor Giuliano Mignini, consulente a tempo parziale della Commissione, magistrato a riposo, già sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Perugia, poi presso la procura generale dello stesso distretto di Corte d'appello. L'auditore è stato invitato a fornire il proprio contributo di studio e di analisi sulle cd. « doppie appartenenze », sulle logge coperte e sulla morfologia dei rapporti di ambiente massonico, con particolare riferimento al centro Italia, anche prendendo spunto da alcune importanti e delicate inchieste sul tema che egli ha condotto nel corso della sua esperienza professionale negli anni Duemila.

Il dottor Mignini ha preliminarmente tratteggiato il particolare contesto sociale del territorio in cui si è trovato ad operare per lungo tempo. Perugia, città dove egli è nato e vissuto ed ha operato come magistrato, è una città

con una forte presenza massonica. Sono presenti circa una ventina di logge appartenenti a diverse obbedienze massoniche, da quelle più note e diffuse come il Grande Oriente d'Italia, a quelle che rientrano nelle cd. « massonerie di frangia ». Queste avevano trovato negli anni Ottanta, proprio nel periodo della morte di Francesco Narducci – vicenda oggetto della più nota indagine condotta dal dott. Mignini di cui si parlerà nel prosieguo<sup>(30)</sup> – il loro punto di riferimento in un personaggio molto importante in città: il medico Francesco Brunelli.

Pur senza frequentarlo, l'audito precisa di aver conosciuto Narducci in quanto quasi coetanei e studenti presso il medesimo liceo di una città di modeste dimensioni, come Perugia, dove tutti in qualche misura si conoscono. Ricorda che la morte del giovane medico aveva scosso profondamente la cittadinanza ed era argomento di continua discussione tra la gente del posto.

L'indagine prese le mosse dalle telefonate che un'estetista di Foligno ritenne bene di registrare. Due personaggi che affermavano essere appartenenti ad una sorta di setta satanica, le rivolgevano insulti di ogni tipo e la minacciavano. Il dottor Mignini ereditò questo procedimento da una sua collega<sup>(31)</sup> che aveva trattato il fascicolo in una prima fase in relazione ad un episodio, probabilmente un incendio o comunque un danneggiamento – la certezza del fatto manca nel ricordo dell'audito atteso il lungo tempo trascorso – ai danni dell'estetista.

Le minacce si spostarono successivamente su un « terreno » fiorentino – « *Ti faremo fare la fine di Pacciani !* » fu detto in una intimidazione – e successivamente cominciarono ad essere fatti richiami alla figura del medico Narducci.

L'audito ricorda – si era intorno al settembre del 2001 – che delle prime minacce e dei riferimenti a Pacciani provvedeva a dare comunicazione per stralcio e competenza all'autorità giudiziaria fiorentina attraverso la redazione del cd. « Modello 45 »<sup>(32)</sup>.

Fu in quella fase che emersero all'attenzione del magistrato diverse anomalie nel caso Narducci: non era stata eseguita l'autopsia sul cadavere; nonostante il notevole spiegamento di forze non erano stati operati i minimi rilievi fotografici; mancava una visita esterna regolare del cadavere e questo non era stato portato all'obitorio. Inoltre, vi furono dichiarazioni di persone che alludevano a percosse o comunque a lesioni che erano state notate sul cadavere.

L'evento che colpì di più l'audito ebbe però ad accadere quando, una volta data notizia delle indagini da lui condotte alla stampa, giunse immediatamente una irrituale richiesta di archiviazione del procedimento formulata da parte dei più stretti congiunti del medico, nella specie dai

<sup>(30)</sup> Vedi anche più approfonditamente, Sez. IX della Relazione finale, « La scomparsa e morte presunta di Rossella Corazzin, i fatti accaduti sul lago Trasimeno nell'ottobre del 1985 e i delitti delle coppie nella provincia fiorentina tra il 1974 e il 1985 », approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e 13 settembre 2022, proponente: deputata Ascari (Doc. XXIII n. 37 – Sez. IX).

<sup>(31)</sup> La dott.ssa Silvia Della Monica.

<sup>(32)</sup> Si tratta del modello con il quale avviene l'iscrizione di fatti che non assurgono ancora a notizia di reato.

genitori e dai fratelli, ovvero da parte di chi di norma dovrebbe avere interesse a conoscere la verità sulla morte di un proprio congiunto. Invece in questa vicenda, stranamente, accadeva l'esatto contrario, e ciò si sarebbe ripetuto anche al momento dell'autopsia<sup>(33)</sup>.

Nonostante ciò, il dottor Mignini, in qualità di pubblico ministero titolare dell'indagine sulla morte del giovane medico, decise di disporre un accertamento ripetibile ai sensi dell'art. 359 c.p.p. nell'auspicio che il medico legale trovasse qualche utile elemento per l'attività istruttoria. Per somma prudenza si risolse ad affidare l'incarico al professor Giovanni Pierucci di Pavia, un medico quindi estraneo al territorio, così da evitare *in nuce* il sospetto di eventuali influenze e condizionamenti ambientali. Esperita la consulenza, il professor Pierucci gli riferiva le sue perplessità: in un cadavere che rimane cinque giorni in acqua i processi di trasformazione cadaverica sono lenti, invece il cadavere sottoposto al suo esame si trovava in una condizione enfisematoso-putrefattiva, anzi il cadavere emanava anche cattivo odore. Pertanto il consulente medico legale suggeriva di procedere immediatamente all'autopsia.

Commenta l'audito che era allora apparsa in tutta la sua evidenza la grave superficialità con la quale era stato trattato il caso, modalità che contrastava con il poderoso spiegamento di forze e di autorità presenti sul pontile ove era stato portato il cadavere di Narducci dopo essere stato ripescato dal lago Trasimeno. Il citato spiegamento di forze era poi in contrasto con il giudizio del medico legale dell'epoca riguardo le cause della morte: annegamento da probabile episodio sincopale. Ma il dottor Mignini evidenzia come l'accertamento non era stato effettuato come di regola poiché per provare l'annegamento è necessaria l'autopsia e l'esecuzione di determinati esami specialistici che, invece, nella circostanza non furono operati<sup>(34)</sup>.

Indi, seguendo l'indicazione del professor Pierucci, l'audito rammenta di aver immediatamente disposto gli accertamenti autoptici sul cadavere ai sensi dell'art. 360 c.p.p. e precisa che anche in questa circostanza ci fu il tentativo da parte di uno stretto congiunto del defunto Francesco Narducci di rendere più difficoltosa la sua attività, facendo pressioni sul procuratore capo della Repubblica di Perugia affinché fosse il giudice per le indagini preliminari e non il pubblico ministero a disporre l'accertamento autoptico.

Il dott. Mignini, però, dopo aver mantenuto la sua posizione sia con il capo del suo ufficio che con chi lo aveva sostituito temporaneamente per motivi di salute ed aver quindi insistito, procedette all'accertamento.

Ricorda, in proposito, come « *in una drammatica seduta all'istituto di medicina legale di Pavia in cui il professor Pierucci, nonostante i pressanti inviti dei difensori della famiglia Narducci, volle aprire, scarnificare i corni superiori della cartilagine tiroidea, perché (...) lui aveva secondo me intuito che c'era qualcosa in quel settore* ». La caparbia e la tenacia del medico furono premiate: « *difatti, dopo molte ore di lavoro paziente e meticoloso, si evidenziò questa frattura vistosa del corno superiore sinistro della*

<sup>(33)</sup> Cfr. citata relazione (Doc. XXIII n. 37 – Sez. IX).

<sup>(34)</sup> *Idem.*

*cartilagine tiroidea* », chiaro indice di morte per strangolamento e non di annegamento <sup>(35)</sup>.

A quel punto, il dottor Mignini riferisce un ulteriore fatto anomalo: uno degli avvocati della famiglia Narducci che era alle sue spalle esclamò: « *Mi raccomando, neghiamo l'evidenza...* ».

Ed invero quando intorno ai primi di giugno del 2002 era stata aperta la bara – afferma l'auditore – mentre ci si aspettava di trovare un cadavere ormai in condizioni pessime fu invece rinvenuto un cadavere corificato e munito di capelli.

Il dott. Mignini non ebbe difficoltà a riconoscere il suo vecchio compagno di scuola per la sua conformazione particolarmente minuta e per la magrezza che lo caratterizzava. Il cadavere, per lo più al di sotto dei pantaloni, « *indossava un telo o grembiule (...), di un certo spessore, con dei disegni in forma di pentagramma* », un indumento comunque che non sembrava avere alcuna funzione pratica. Uno degli avvocati della famiglia Narducci, presente all'estumulazione, si lasciò sfuggire un commento, colto dall'attento dottor Mignini, in cui alludeva ad « *una pratica massonica* ». Precisa a tal punto l'auditore che in effetti questa « *voce dal sen fuggita* » dal legale faceva il paio con la circostanza, nota al magistrato, che sia il giovane medico morto, sia il padre, il suocero del morto, il suocero del fratello e « *molti altri personaggi, anche quelli fiorentini* » erano tutti aderenti al Grande Oriente d'Italia. Peraltro, addirittura gli constava che il professor Ugo Narducci, padre del defunto, apparteneva alla medesima loggia « *Bruno Bellucci* » in cui era iscritto il suocero del defunto, loggia ben nota e potente in cui era iscritto anche il rettore dell'Università degli studi di Perugia, nonché il sindaco della città, senatore della Repubblica ed ex magistrato <sup>(36)</sup>.

Il dato dirimpante di questo accertamento autoptico fu il fatto che emerse una situazione totalmente inaspettata, che determinò il sorgere della questione del cosiddetto « doppio cadavere ». In ragione, infatti, delle differenze riscontrate tra il cadavere ripescato dal lago Trasimeno in data 13 ottobre 1985 e quello oggetto di riesumazione sottoposto agli accertamenti del Prof. Pierucci, si evidenziava che non poteva esservi identità tra le due salme <sup>(37)</sup>.

Sino ad allora, invece, come fa notare incidentalmente nell'audizione il dott. Mignini, nessuno poneva in dubbio l'identità del cadavere ripescato il 13 ottobre 1985 dal lago Trasimeno.

Sul punto l'auditore ha riferito testualmente: « *nell'esame del professore Ugo Narducci l'avvocato Antonio Brizioli (...) disse: "Il cadavere è stato riconosciuto, era lui". Io dissi: "Certo che era lui". In quel momento – era l'aprile del 2002 – io non pensavo minimamente a questa eventualità. Invece il cadavere di Sant'Arcangelo era brachicefalo, senza capelli, era alto 1.60, aveva una circonferenza addominale abbastanza robusta, c'erano anche altre caratteristiche che rendevano incompatibile questo cadavere*

<sup>(35)</sup> *Idem.*

<sup>(36)</sup> Sergio Casoli.

<sup>(37)</sup> Cfr. citata relazione (Doc. XXIII n. 37 – Sez. IX).

*con quello del Narducci. Il Narducci era sub-dolicocefalo, aveva i capelli chiari, non furono trovate le diatomee, aveva questa taglia di pantaloni 48 small che gli permetteva anche di avere il telo sottostante (...)»<sup>(38)</sup>.*

Proseguirono le indagini, soprattutto sul fronte medico-legale che appariva quello più promettente, seguendo la pista del c.d. « doppio cadavere », posto che richiamando l'espressione plastica dell'audito « *un cadavere di una persona altra 1.82, come era Narducci, non può perdere 20 centimetri di lunghezza dopo la morte* »<sup>(39)</sup>.

In effetti, a distanza di tempo fu concretamente ipotizzato che quel primo cadavere era di un cittadino messicano morto per omicidio.

Peraltro, precisa il dottor Mignini, fu accertato che il telo massonico rinvenuto sulla salma riesumata non era presente con assoluta certezza sul cadavere, evidentemente diverso, ripescato nel lago Trasimeno « *perché gli addetti alle pompe funebri che avevano vestito lo sconosciuto non avevano apposto alcun telo, alcun grembiule attorno ai fianchi del morto* »<sup>(40)</sup>.

Il detto telo fu poi sottoposto all'esame del professor Introvigne, esperto di simbologia ed esoterismo (per la sua audizione in Commissione, cfr. paragrafo 2.3), il quale concluse che si trattava di « *ritualità massonica arcaicizzante (...) che aveva una funzione punitiva* », come se « *questo soggetto fosse stato degradato* ».

Si tratta di un elemento certamente di rilievo considerato che Francesco Narducci, così come tutti i membri della sua famiglia e della famiglia della moglie, era di comprovata fede massonica.

Il dott. Mignini proseguì le indagini estendendole anche al fronte fiorentino ed avviando una collaborazione con i magistrati che presso la procura della Repubblica di Firenze si occupavano del caso del cosiddetto « mostro di Firenze ». La foto di Francesco Narducci fu mostrata nelle zone dei delitti, ai testimoni e ai cosiddetti « compagni di merende »: la gran parte effettivamente lo riconobbe come persona che frequentava quelle zone ed anche i « compagni di merende »<sup>(41)</sup>.

Una testimone<sup>(42)</sup>, in particolare, lo ricordava come uno degli avventori del ristorante frequentato dai « compagni di merende ».

Purtroppo, successivamente – segnala il dottor Mignini – accaddero degli episodi che portarono alla rottura del collegamento tra le due indagini, tra cui l'apertura di un procedimento a carico dell'audito e di un dirigente della Polizia di Stato<sup>(43)</sup> nel quale venivano contestate loro le modalità di conduzione e svolgimento dell'attività investigativa. Fu così che, durante una perquisizione subita da Mignini presso la sua abitazione, un appartenente alla polizia giudiziaria che partecipava alle operazioni gli disse, forse con l'intento di tranquillizzarlo: « *Dottore non ce l'abbiamo con lei; ce l'abbiamo con Giuttari* ». Tale vicenda si è conclusa positivamente per il dottor Mignini solo dopo molti anni: sul piano penale, con un'assoluzione

<sup>(38)</sup> *Idem.*

<sup>(39)</sup> *Idem.*

<sup>(40)</sup> *Idem.*

<sup>(41)</sup> *Idem.*

<sup>(42)</sup> Filippa Nicoletti.

<sup>(43)</sup> Dott. Michele Giuttari.



e con una dichiarazione di prescrizione; sul piano disciplinare, con una pronuncia di piena assoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 marzo 2017<sup>(44)</sup>.

Quanto all'indagine sulla morte del medico perugino, dopo gli accadimenti di cui si è detto, si verificano molteplici situazioni che determinarono un rallentamento dei tempi. L'auditò, sollecitato anche dai suoi superiori, dovette orientarsi per un rapido esito del procedimento che in effetti si chiuse con una ordinanza di archiviazione.

Conclusivamente, con riferimento al ruolo avuto dalla massoneria nella vicenda della morte di Francesco Narducci, il dottor Mignini sostiene che certamente vi è stata una connessione soggettiva fortissima e che innegabilmente le vicende si sono svolte in un contesto caratterizzato da una significativa e penetrante presenza massonica. Sull'esistenza, invece, di una connessione oggettiva tra la morte di Narducci e la massoneria, l'auditò non ha ritenuto – attesa anche la sua qualità di ex magistrato – di pronunciarsi con la stessa determinazione, avuto riguardo all'esigenza di sostenere con i fatti e con dati probatori concreti le proprie affermazioni. Nessun concreto rilievo possono, quindi, attribuirsi in mancanza di tali elementi, alle considerazioni, interpretazioni e valutazioni che pure possono essere state utili per orientare le indagini<sup>(45)</sup>.

Come contributo di esperienza, tuttavia, ritiene di dover aggiungere talune riflessioni sull'atteggiamento che ebbe il mondo massonico perugino dinanzi alla sua inchiesta. Vi fu, da un lato, una solida ostilità dell'ambiente soprattutto nella fase iniziale delle indagini anche con articoli sulla stampa ed interventi pubblici, ma vi furono anche manifestazioni di segno diametralmente opposto da parte di chi nella massoneria locale desiderava una maggiore trasparenza e propugnava che si dovesse fare piena luce sulla vicenda. Ci furono – ricorda il dottor Mignini – diversi personaggi legati al Grande Oriente che offrirono il proprio contributo alle indagini, tra tutti, il professor Bruno Bellucci, personaggio di elevatissima dignità massonica, anche membro della loggia P2, che era il testimone di nozze della moglie di Francesco Narducci. Oltre a dare un notevole apporto all'inchiesta, segnalò all'auditò come la vicenda fosse oggetto di continuo dibattito nei circuiti massonici e come non pochi fratelli ritenessero che un atteggiamento di chiusura e di ostilità all'indagine era assolutamente controproducente e rischiava di danneggiare l'intera associazione.

Da altra fonte, il dottor Mignini venne poi a sapere che in effetti all'interno della massoneria perugina si erano manifestate due posizioni: una propensa alla trasparenza, che faceva capo al citato professor Bellucci e all'avvocato Enzo Paolo Tiberi, influente esponente del Partito repubblicano italiano dell'epoca; un'altra, invece, che voleva mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda, che era riconducibile ad esponenti dell'amministrazione locale soprattutto appartenenti o vicini al Partito socialista.

Sollecitato dai commissari, l'auditò ha fornito ulteriori elementi sulla cosiddetta «massoneria di frangia» presente nel territorio di Perugia

<sup>(44)</sup> Cfr. citata relazione (Doc. XXIII n. 37 – Sez. IX).

<sup>(45)</sup> *Idem.*

all'epoca in cui il medesimo svolgeva le funzioni di magistrato. In effetti – ha precisato il dottor Mignini – il capoluogo umbro è un crocevia di nuovi movimenti magici, quali i Rosacroce e la Chiesa agnostica. Ricorda che uno dei maggiori esponenti della massoneria, l'avvocato Giacomo Borrione, da lui conosciuto personalmente, apparteneva ad una loggia massonica di tipo egizio, ma era anche « vescovo » della Chiesa agnostica. Inoltre, rammenta che il dottor Francesco Brunelli, già citato nel corso dell'audizione, era un personaggio inserito nel *martinismo*.<sup>(46)</sup>

In sostanza, l'audito ritiene possibile che tutti questi soggetti che gravitavano e gravitano nei vari movimenti e comunità della « massoneria di frangia » fossero in linea di massima anche affiliati a una loggia regolare e che poi insieme ad altri « danno vita a delle conventicole di tipo deviato, che non si riconoscono più quasi nella regolarità massonica d'origine ». È comunque un mondo che non si lascia indagare facilmente: lo stesso audito si è trovato di fronte « a tantissimi casi di omissioni, di reticenza, di false dichiarazioni al pubblico ministero ». Ha aggiunto significativamente: « Mi ricordo di persone che si sono messe a piangere davanti a me e mi hanno supplicato di non fare loro domande riguardanti quello che c'è al di là della realtà dei “compagni di merende”, in sostanza perché è un mondo pericolosissimo. Io cercavo di capire, di tirar fuori quello era possibile, ma vedevo che non lo facevano. »<sup>(47)</sup>

Il dottor Mignini ha concluso la sua audizione segnalando alcuni fattori di pericolosità insiti nelle associazioni, come quelle massoniche, fondate non solo su una ipotesi di mutuo soccorso, ma anche sulla presenza del « segreto esterno ». Così pure non devono essere sottovalutati i rischi connessi alla presenza del cosiddetto « segreto interno »: i massoni di grado meno elevato, infatti, dovendo completare il loro percorso iniziatico, non hanno piena cognizione di quelle che sono le complessive finalità di tali organizzazioni.

L'audito valuta questo aspetto di particolare gravità e meritevole di considerazione e sollecita su tale profilo l'attenzione della Commissione.

---

<sup>(46)</sup> Dal sito del CESNUR, a cura di Massimo Introvigne e Pierluigi Zoccatelli. Voce: Gli ordini martinisti – « Il martinismo è un sistema iniziatico che si ispira a tre esoteristi attivi tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento: Jacques Martinez de Pasqually (1727-1774), Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) e Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803). Martinez de Pasqually, coinvolto nei diversi sistemi di “alti gradi” della massoneria settecentesca, crea intorno al 1754 l'Ordine dei Cavalieri Massoni Eletti Cohen, un sistema massonico in cui dopo i gradi classici di apprendista, compagno e maestro, si inseriscono una “classe del Portico”, una “classe del Tempio” e infine una “classe segreta” che corrisponde al grado di Réau-Croix. Fino alla classe del Portico compresa, si tratta ancora di un tipico sistema massonico settecentesco. Ma, a partire dalla classe del Tempio, è introdotta una dottrina peculiare della “reintegrazione” che comprende nozioni di natura cabalistica e operazioni teurgiche via via più segrete. La restaurazione dell'umanità dopo il peccato di Adamo passa attraverso la faticosa ascesi che permette di raggiungere un “sacerdozio Cohen”, nel corso del quale si impara a dominare gli spiriti negativi e a comunicare con gli angeli. Preparato nel silenzio, nella preghiera e nel digiuno in giorni particolari l'eletto Cohen ottiene la rivelazione soprannaturale della Chose (la “Cosa”) osservando segni luminosi detti glifi – che si tratterà poi di interpretare – e ascoltando rumori misteriosi (...) ».

<sup>(47)</sup> Cfr. citata relazione (Doc. XXIII n. 37 – Sez. IX).

### 3. LE INDAGINI DELLA MAGISTRATURA

#### 3.1. L'operazione « 'Ndrangheta stragista »

Numerose sentenze ormai divenute irrevocabili, unite alle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia molti dei quali sentiti nel processo a carico di Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone svoltosi innanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria (c.d. *'ndrangheta* Stragista) hanno consentito di accertare l'esistenza di risalenti e datati rapporti sinergici tra la *'ndrangheta* unitaria e Cosa Nostra, nonché di relazioni tra tali organizzazioni mafiose con la politica, la massoneria e i servizi segreti deviati.

#### *Rapporti tra 'ndrangheta e cosa nostra*

Va premesso che la *'ndrangheta* sin dalla fine degli anni '60 aveva maturato il progetto di dotarsi di una struttura di vertice che coordinasse i vari gruppi e l'esigenza di un'assemblea annuale da tenere nella zona del santuario della Madonna di Polsi in Aspromonte.

Negli anni Settanta si era verificata una serie di omicidi dovuti alla contrarietà dei rappresentanti della vecchia *'ndrangheta*, Domenico « Mico » Tripodo e Antonio Macrì, rispetto al processo di un nuovo corso del sodalizio. In questa direzione si prospettava, infatti, la creazione della nuova « *società della Santa* » che può considerarsi come la prima forma di associazione segreta posta al vertice della *'ndrangheta* dotata di regole innovative, tra le quali il tradimento ed il legame con appartenenti alle forze dell'ordine e a soggetti appartenenti alla massoneria, in funzione della sopravvivenza ed espansione dell'organizzazione.

Dalla fine degli anni Settanta la cd. « *nuova 'ndrangheta* » si presenta in mano a due padroni: i De Stefano e i Piromalli, federati tra di loro e collocati ad un livello più alto rispetto a tutte le altre famiglie calabresi. I due hanno guidato il processo di trasformazione della *'ndrangheta* con la creazione del « grado infame » della « *Santa* » e la successiva infiltrazione, sfruttando le straordinarie capacità di relazione dei suoi appartenenti, nei gangli della massoneria.

Il primato delle cosche De Stefano e Piromalli emerge con evidenza nella sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nel 1979 contro De Stefano e altri<sup>(48)</sup> che consentiva di appurare già all'epoca l'esistenza di una cosca unitaria risultante dalla federazione delle due cosche principali operanti nella città di Reggio Calabria e nella piana di Gioia Tauro, facenti capo, rispettivamente a Paolo De Stefano di Archi, frazione di Reggio Calabria, e ai fratelli Girolamo e Giuseppe Piromalli di Gioia Tauro, alle quali erano collegate ulteriori cosche minori, operanti nella provincia reggina.

Per quanto riguarda in particolare la cosca De Stefano è emerso come si fosse distaccata dall'originaria unica associazione capeggiata da Domenico Tripodo a seguito di un sanguinoso conflitto scatenatosi negli anni

<sup>(48)</sup> Sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria del 23 luglio 1979, « *De Stefano Paolo + 59* », divenuta definitiva il 25 marzo 1992.

Settanta tra i fuoriusciti fratelli De Stefano e coloro che erano rimasti fedeli al predetto Tripodo.

In particolare nel 1974 era esplosa a Reggio Calabria la prima guerra di *'ndrangheta* a seguito della cd. « *strage del Roof Garden* » in cui era stato ucciso Giovanni De Stefano e ferito il fratello Giorgio.<sup>(49)</sup> Nel gennaio 1975 era seguita l'uccisione di don Antonio Macrì e il 26 agosto 1976 quella di « Mico » Tripodo, quest'ultima avvenuta all'interno del carcere di Poggioreale a Napoli da parte dei cutoliani su mandato di Paolo De Stefano. Nel novembre 1977 anche Giorgio De Stefano veniva ucciso.

Nella citata sentenza della corte d'appello del 1979 la cosca De Stefano veniva indicata come vincente nella « prima guerra » di *'ndrangheta*, monopolizzatrice dei profitti illeciti tratti dalla penetrazione nelle grandi opere pubbliche in corso nella città di Reggio Calabria negli anni Settanta.

Il primato della cosca De Stefano veniva poi confermato anche dalla sentenza emessa nel 1998, sempre dalla corte d'appello reggina, sull'omicidio di Lodovico Ligato da cui emergeva che il politico nel 1980 aveva avuto un forte successo elettorale proprio perché appoggiato da Paolo De Stefano e che « *i De Stefano erano forti a Roma attraverso la D.C. proprio grazie all'On. Ligato, che era la testa del gruppo De Stefano all'interno della politica* ».<sup>(50)</sup>

Il ruolo egemone della cosca Piromalli è emerso invece, oltre che nella citata sentenza del 1979<sup>(51)</sup>, anche da altra pronuncia emessa nello stesso anno nell'ambito del cd. « processo dei sessanta »<sup>(52)</sup>, richiamata nella statuizione della Corte d'assise di Palmi n. 9/97 (processo « Tirreno »), e poi ribadito nel corso del tempo da numerose altre sentenze definitive.<sup>(53)</sup>

Nel 1985 scoppiava a Reggio Calabria la c.d. seconda guerra di *'ndrangheta*, dopo l'uccisione del « capo bastone » Paolo De Stefano avvenuta il 13 ottobre dello stesso anno, conflitto poi terminato solo diversi anni dopo con l'omicidio nel 1991 del Procuratore generale della Corte di cassazione Antonino Scopelliti,<sup>(54)</sup> come documentato dalle sentenze emesse nel « processo Olimpia ».

Tale conflitto aveva visto contrapposti due schieramenti: da un lato, quello dei De Stefano-Libri-Tegano-Latella-Barreca-Paviglianiti-Zito e, dall'altro, quello dei Condello-Imerti-Fontana-Saraceno-Serraino-Rosmini-Lo Giudice, confederati ai Piromalli, Mammoliti, Ursini, Macrì-Commisso.

Già negli anni Novanta nell'ambito del « processo Olimpia »,<sup>(55)</sup> a carico di centinaia di imputati, accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di numerosissimi delitti fine, l'ufficio del pubblico ministero aveva ipotizzato che la *'ndrangheta*, pur mantenendo la sua conformazione

<sup>(49)</sup> Reggio Calabria, 24 novembre 1974.

<sup>(50)</sup> Sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria n. 6/98 del 13 marzo 1998.

<sup>(51)</sup> Sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria del 23 luglio 1979, « *De Stefano Paolo + 59* », divenuta definitiva il 25 marzo 1992.

<sup>(52)</sup> Sentenza emessa il 4 gennaio 1979.

<sup>(53)</sup> Tra cui i processi « Porto » e « Cent'anni di storia ».

<sup>(54)</sup> Villa San Giovanni, 9 agosto 1991.

<sup>(55)</sup> Cfr. sentenza n. 3/99, n. 18/96 R.G. Assise, emessa dal tribunale, corte di assise di Reggio Calabria il 19 gennaio 1999.

originaria basata sull'autonomia delle strutture territoriali, avesse aggiornato il suo modello organizzativo orientandosi verso una struttura federativa di tipo piramidale al cui vertice si collocava un organo decisionale, indicato come « *cosa nuova* », « *cupola provinciale* » o « *provincia* ».

Tuttavia l'ipotizzata struttura verticistica era stata ritenuta dal tribunale insussistente, essendo stato rivenuto solo un progetto embrionale di una struttura di tal genere.

Dopo la riappacificazione le grandi famiglie di *'ndrangheta* del reggino erano tornate ad essere, come in passato, una « *cosa sola* ».

Successivamente alla « *pacificazione* » l'intero mandamento di « *Reggio centro* » (comprendente la città di Reggio Calabria), era stato oggetto di un generale riassetto di rapporti di forza tra le cosche egemoni, rimanendo governato da un gruppo ristretto di soggetti, e cioè dai membri apicali delle famiglie di *'ndrangheta* dei De Stefano, Tegano, Condello e Libri.<sup>(56)</sup>

Le famiglie Piromalli e De Stefano hanno rappresentato, quindi, fin dalla fine degli anni Sessanta la vera potenza criminale nella *'ndrangheta* e nello stesso tempo hanno costituito un punto di riferimento per *cosa nostra* siciliana.

Infine anche le sentenze emesse procedimento c.d. « *Crimine* »<sup>(57)</sup> hanno acclarato in via definitiva che la *'ndrangheta* è un'associazione di tipo mafioso unitaria a struttura verticistica, costituita da una moltitudine di articolazioni territoriali (« *locali* ») all'interno delle quali operano diversi gruppi e sottogruppi criminali (*'ndrine* o « *cosche* ») che mantengono una tendenziale autonomia operativa, quanto alla conduzione del metodo mafioso ed alla realizzazione di singoli reati fine, ma che risulta dotata di un organo di vertice, denominato « *Provincia* », deputato a garantire il rispetto delle regole dell'organizzazione.

In altri termini, la *'ndrangheta* deve essere vista, non come un insieme amorfo di cosche locali, ma come una organizzazione coordinata dotata da un vertice posto ad un « *livello superiore* » avente carattere di stabilità.

Ciò in quanto accanto alla « *Provincia* » – componente di vertice che risulta all'esterno – viene creata una sovraordinata struttura (« *la Santa* »), composta da pochi eletti, che si muovono nell'ombra, che gestiscono i rapporti con gli apparati pubblici e con quelli istituzionali, ciò al fine di garantire l'esistenza stessa della struttura associativa e di trasformarla in una potentissima organizzazione di tipo mafioso, che opera avvalendosi delle potenzialità degli apparati massonici che la compongono.

Per lungo tempo *'ndrangheta* e *cosa nostra* sono state dedite alla commissione di comuni affari illeciti per potere meglio soddisfare i rispettivi interessi ma anche attivandosi per individuare nuovi referenti politici in grado di esaudire le loro richieste.

<sup>(56)</sup> Per come emerso nell'ambito del processo « *Meta* », ora concluso con sentenza definitiva.

<sup>(57)</sup> Cfr. sentenze n. 106/2012 del Gup del tribunale di Reggio Calabria e del tribunale collegiale di Locri nella sentenza n. 242/13.

Il raggiungimento di comuni obiettivi ha richiesto che venissero periodicamente organizzati dei *summit* sia in territorio calabrese che nel nord Italia; i rapporti venivano ordinariamente alimentati anche attraverso contatti all'interno degli istituti carcerari durante i periodi di comune detenzione.

È così che nel corso del tempo si è passati da una forma di relazione tra le organizzazioni finalizzata alla commissione di singoli affari illeciti ad una forma di coesione sempre più stretta tra le stesse, in vista dell'obiettivo comune di giungere all'impossessamento dello Stato.

L'esistenza di scambi di favori tra *'ndrangheta* e *cosa nostra* si rivela dalla lettura delle sentenze<sup>(58)</sup> riguardanti l'omicidio del magistrato Antonino Scopelliti, in predicato nel luglio 1991 di rappresentare la pubblica accusa nel « maxiprocesso » Abbate + 459 che si sarebbe di lì a poco celebrato in Corte di Cassazione.

Già all'epoca il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, sentito nel processo per l'omicidio Scopelliti, aveva riferito che una delle prime famiglie calabresi divenute ritualmente mafiose era stata quella dei Piromalli e di essere in grado di garantire che Giuseppe Piromalli « fosse parte integrante e seguisse la dottrina di 'cosa nostra' in Calabria ».

I giudici di primo grado di quel processo – in ciò non smentiti da quelli di appello – hanno in modo convergente ritenuto provati solidi legami tra *cosa nostra* e la *'ndrangheta*, non solo quanto ai Piromalli ma anche con riferimento ai De Stefano-Tegano.

Si legge nella sentenza del 18 dicembre 1998 che « (...) relativamente ai rapporti con il gruppo De Stefano-Tegano ne parlavano Marchese, Marino Mannoia, Leonardo Messina e Giovanni Riggio. Precisava quest'ultimo che tra la cosca De Stefano-Tegano ed il gruppo mafioso facente capo al catanese Nitto Santapaola c'erano rapporti solidi che i calabresi volevano mantenere riservati e puntualizzava che su incarico dei Tegano che avevano ricevuto analoga richiesta da parte di Nitto Santapaola, aveva assassinato un certo Sottile. Per questo fatto di sangue, come evincesi dalla documentazione prodotta dal P.M., il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria rinviava a giudizio sia il Santapaola che i fratelli Tegano che dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria venivano riconosciuti colpevoli e condannati alla pena dell'ergastolo ».

Ulteriori elementi attestanti l'esistenza di sinergie tra la *'ndrangheta* e *cosa nostra*, in particolare tra la famiglia Tegano e quella di Nitto

---

(58) Per l'omicidio del magistrato, la corte di assise di Reggio Calabria con sentenza dell'11 maggio 1996 condannerà i vertici di *cosa nostra*, Salvatore Riina, Pippo Calò, Francesco Madonia, Giacomo Gambino, Giuseppe Lucchese, Bernardo Brusca, Salvatore Montalto, Salvatore Buscemi, Antonino Geraci, all'ergastolo per aver ordinato l'esecuzione del magistrato. La sentenza di primo grado verrà integralmente riformata dalla corte d'assise di appello di Reggio Calabria il 28 aprile 1998. Un nuovo processo verrà celebrato nei confronti di altri elementi della cd. *cupola* dalla corte d'assise di Reggio Calabria. Il 18 dicembre 1998 per l'omicidio del dott. Scopelliti verranno condannati Bernardo Provenzano, i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, Raffaele Gangi, Giuseppe Farinella, Francesco Giuffrè e Benedetto Santapaola. Anche in questo caso, la corte di assise di appello di Reggio Calabria il 14 novembre 2000 riformerà la sentenza di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione nei confronti dei predetti imputati. Con sentenza del 1° aprile 2004 la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dal Procuratore generale di Reggio Calabria, confermerà le assoluzioni decise dal giudice di appello.

Santapaola, si traggono dalla sentenza emessa nel 2005 nell'ambito del processo cd. « Valanidi »<sup>(59)</sup> nell'ambito del quale Benedetto Santapaola era stato imputato dell'omicidio di Francesco Sottile avvenuto il 1° aprile 1990 nel quartiere di Pellaro di Reggio Calabria. Secondo i collaboratori di giustizia Giovanni Riggio e Filippo Barreca tale delitto era frutto di una « cortesia » che i Tegano avevano fatto a Nitto Santapaola.

Ed ancora, nell'ambito del processo c.d. « Ferry Boat »<sup>(60)</sup> è emersa l'esistenza di legami finalizzati al traffico di droga e di armi come dimostrato dal fatto che alcuni autorevoli esponenti di *cosa nostra*<sup>(61)</sup> sono stati condannati per concorso esterno nell'associazione a delinquere denominata *'ndrangheta*, nonché per traffico di stupefacenti, detenzione e porto di esplosivo, ricettazione e porto di armi da guerra in concorso con alcuni esponenti di vertice di una cosca della *'ndrangheta* operante nel territorio di Cosenza.

Dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia di area siciliana<sup>(62)</sup> sentiti nell'ambito del processo « *'Ndrangheta* stragista » si è, poi, appreso come anche negli anni Novanta fossero avvenuti intensi contatti, finalizzati sia alla fornitura di armi che di sostanza stupefacente del tipo hashish, tra esponenti delle *'ndrine* calabresi e uomini di *cosa nostra* siciliana, tra i quali sono stati indicati Cosimo Lo Nigro<sup>(63)</sup> e Totuccio Contorno.

È rimasto quindi confermato come negli anni Novanta sia stata assai intensa e proficua l'attività di traffico di armi e droga svolta da esponenti della *'ndrangheta* e di *cosa nostra* e come i legami tra alcuni soggetti appartenenti a tali organizzazioni criminali fossero diventati assai saldi, tanto da sfociare in veri e propri rapporti di amicizia.

Risulta inoltre, secondo quanto riferito da diversi collaboratori di giustizia, che i massimi vertici di *cosa nostra* erano intervenuti per porre fine alla « seconda guerra di *'ndrangheta* », proprio nell'ottica della reciproca convenienza.

Il conflitto aveva infatti provocato circa ottocento morti creando gravi perdite economiche non solo ai calabresi, ma anche alle altre organizzazioni criminali. Per tale motivo Salvatore Riina si era risolto di intervenire al fine di porre fine alle ostilità.

Secondo il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Giacomo, nel momento in cui Riina era intervenuto per favorire un rappacificamento « si era trasferito » il sinergico *modus agendi*, già collaudato per le ordinarie attività criminali (traffico di armi e stupefacenti), per « diffondere quel

<sup>(59)</sup> Sentenza dell'11 marzo 2005 della corte d'assise di Reggio Calabria, proc. pen. n.32/93 RGNR DDA.

<sup>(60)</sup> Vedi sentenza dell'11 aprile 2000 del tribunale di Palermo, irrevocabile il 28 giugno 2002.

<sup>(61)</sup> Giuseppe e Filippo Graviano, Filippo Marcello Tutino, Giovanni Drago, Cesare Lupo e Vittorio Tutino.

<sup>(62)</sup> Gaspare Spatuzza, Giovanni Garofalo, Pietro Carra, Pietro Romeo, Pasquale Di Filippo, Salvatore Grigoli.

<sup>(63)</sup> Condannato per le stragi continentali e per il fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma.

terrorismo » al fine di poter ottenere una serie di benefici normativi per i mafiosi.

Nel momento in cui il *gotha* di *cosa nostra* rappresentato da « Totò Riina, Luca Bagarella, Matteo Messina Denaro, i fratelli Graviano » aveva deciso nel 1992 di portare il progetto stragista fuori dai confini della Sicilia aveva chiesto l'appoggio dei « calabresi », cioè delle cosche egemoni di *'ndrangheta* riconducibili ai De Stefano, ai Piromalli e ai Mancuso.

Sempre attraverso sentenze definitive e dichiarazioni di collaboratori di giustizia di diversa provenienza territoriale <sup>(64)</sup> si è appreso come a Milano, già negli anni Ottanta, operassero sinergicamente calabresi, siciliani, pugliesi e napoletani ponendo in essere una variegata serie di affari illeciti, soprattutto nel campo nel traffico di sostanze stupefacenti e attivandosi al fine di potere reinvestire nel territorio più ricco e florido del paese i proventi di tali traffici illeciti.

In tale contesto i gruppi criminali, che costituivano una diretta emanazione delle associazioni di provenienza, operavano tra loro in maniera sinergica, ma in ogni caso un ruolo egemone era ricoperto dalle famiglie di *'ndrangheta*.

È stata poi accertata l'esistenza di una stretta alleanza fra le famiglie di *'ndrangheta* dei Papalia e di Franco Coco Trovato, che pur operando in Lombardia non avevano mai interrotto i contatti con le cosche operanti nel territorio di origine, con la *camorra*, i catanesi di Jimmy Miano, i pugliesi di Salvatore Annacondia. Tale alleanza era finalizzata essenzialmente ad operare nell'ambito del traffico degli stupefacenti dove la *'ndrangheta* era già considerata come una sorta di « grande mamma ».

Proprio la componente lombarda della *'ndrangheta* avrebbe partecipato alle riunioni in territorio calabrese per discutere della proposta stragista dei « siciliani ».

In sintesi, secondo quanto emerge dalle evidenze giudiziarie, può dirsi certa l'esistenza di una solida alleanza criminale fra *'ndrangheta* e *cosa nostra* sin dagli anni Sessanta, poi venutasi a rinsaldare nel 1991 a seguito della ritrovata *pax* mafiosa nella *'ndrangheta* reggina, intervenuta dopo circa sette anni di guerra che avevano lasciato sul campo centinaia di morti fra cui, non solo molti capi della *'ndrangheta*, ma anche esponenti di primo piano della politica reggina.

Quel rapporto tra *cosa nostra* e *'ndrangheta* che inizialmente si era manifestato sotto forma di condivisione di comuni affari illeciti (armi, droga, sequestri di persona) o come scambio di favori (ospitalità a latitanti, omicidi per conto degli alleati, placet alla commissione di omicidi nei rispettivi territori, scambio di killer), sia era via via evoluto fino alla condivisione di veri e propri progetti terroristico-eversivi e politici.

L'avvio della strategia stragista era stato preceduto da una serie di riunioni, svoltesi in territorio siciliano tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, nel corso delle quali erano state affrontate varie tematiche, tra cui anche quelle di carattere politico. In questo contesto era stata presa la

<sup>(64)</sup> Filippo Barreca, Pasquale Nucera, Salvatore Annacondia, Vittorio Foschini, Antonino Cuzzola, Salvatore Pace, Antonino Fiume.



decisione di sferrare un attacco allo Stato attraverso attentati che al fine di depistare le indagini avrebbero dovuto essere rivendicati sotto la sigla della « Falange Armata ».

Per il *summit* svoltosi nel territorio della provincia di Enna aveva già riferito Leonardo Messina a questa Commissione parlamentare antimafia nel corso dell'audizione del 4 dicembre 1992 <sup>(65)</sup> e, successivamente, anche all'autorità giudiziaria di Palermo il 3 giugno 1996, rappresentando che proprio nella suindicata occasione si era discusso dei progetti politici di *cosa nostra* elaborati dalla massoneria.

Ulteriori collaboratori hanno poi fornito numerosi dettagli sulla decisione dei palermitani di intraprendere delle iniziative contro lo Stato e su un importante incontro avvenuto a Enna.

Dal dichiarato di alcuni collaboratori è risultato, inoltre, come *cosa nostra* palermitana avesse fatto pervenire alla controparte catanese la richiesta di adesione alla strategia stragista e come nonostante le perplessità manifestate da Nitto Santapaola, favorevole ad una linea più diplomatica, alla fine anche i catanesi si fossero allineati alle richieste radicali di Riina e di altri elementi di vertice.

Sul fronte calabrese, diversi collaboratori di giustizia <sup>(66)</sup> hanno riferito concordemente che nell'estate del 1991 – prima delle stragi di Capaci e via D'Amelio e proprio nel periodo in cui avvenivano le riunioni di Enna di cui si è fatto cenno – i vertici della *'ndrangheta* calabrese si erano riuniti in contrada Badia, tra Nicotera e Limbadi nella zona di competenza dei Mancuso, per discutere delle proposte stragiste di *cosa nostra* e, per usare le parole di uno dei collaboratori, « *ci fu una stretta stretta tra i capi là, Franco Coco, Giuseppe De Stefano, Pino Piromalli e coso... e Nino "testuni", Antonio Schettini* ».

In quel frangente mentre Franco Coco Trovato, che rappresentava anche i Papalia della « jonica », aveva manifestato una certa apertura e disponibilità al proposito stragista, Giuseppe De Stefano, si era invece dimostrato poco favorevole dal momento che, essendo da poco finita la guerra di *'ndrangheta*, le cosche reggine avevano ancora in corso un assestamento delle linee di comando. L'ala tirrenica della *'ndrangheta* era, invece saldamente nelle mani delle potenti famiglie alleate dei Mancuso, dei Molè-Piromalli e dei Pesce.

A quella di contrada Badia era, poi, seguita nell'estate del 1992 una nuova riunione a Nicotera Marina (VV), sempre sotto il patrocinio di Luigi Mancuso, il quale aveva illustrato ai capi famiglia partecipanti – oltre cinquanta, secondo quanto dichiarato da un collaboratore – la proposta di adesione alla strategia stragista di *cosa nostra*.

Anche in tale occasione si era registrato il sostegno di Franco Coco Trovato alla richiesta di *cosa nostra*, mentre l'atteggiamento di Luigi Mancuso era apparso ambiguo in quanto da un lato aveva fatto gli onori di

<sup>(65)</sup> XI legislatura, seduta n. 15 del 4 dicembre 1992, audizione del collaboratore di giustizia Leonardo Messina.

<sup>(66)</sup> Antonino Fiume, Franco Pino, Umile Arturi, Pasquale Tripodoro, Giuseppe Morano e Gaetano Albanese.

casa illustrando tale richiesta, dall'altro aveva invece manifestato la sua contrarietà poiché riteneva che il coinvolgimento nella strategia stragista non avrebbe portato grandi vantaggi ad un'organizzazione come la *'ndrangheta* che non gradiva di essere oggetto di attenzione mediatica.

A dire del collaboratore Franco Pino, Luigi Mancuso riteneva rischioso « *schierarsi diciamo apertamente, perché questo era schierarsi apertamente, come se fosse stata una guerra in campo aperto* », spiegando che « *in Calabria c'era più quella cosa di nasconderci, di... di mimetizzarci, di affrontare i processi, di... di vincere le cose ricattando le persone* ».

Alle riunioni « preparatorie » svoltesi nel 1991 e nel 1992 in un'area sotto il controllo dei Mancuso, in cui si era discusso tra i capi della *'Ndrangheta* in ordine alla proposta stragista, erano seguite altre riunioni nella Piana di Gioia Tauro in data prossima alla realizzazione degli agguati ai Carabinieri (Antonino Logiudice, Consolato Villani, Gaetano Albanese) oggetto del processo « *'Ndrangheta* stragista », fino all'ultima riunione del novembre 1993 della quale ha riferito Giuseppe Calabrò, soggetto da cui era partito l'ordine di uccidere dei Carabinieri in esecuzione del patto stragista concluso tra la *'ndrangheta* e *cosa nostra*.

Tutte le riunioni di cui hanno parlato i collaboratori si erano svolte nei territori del mandamento tirrenico e furono promosse dalla triade Mancuso-Piromalli-Pesce che aveva convocato gli esponenti apicali delle diverse *'ndrine* in luoghi posti sotto il loro controllo.

Ciò in quanto *cosa nostra* aveva indirizzato proprio ai « tirrenici » la proposta, in forza degli stretti rapporti con i Piromalli, insistendo affinché fosse discussa e approvata.

In sintesi, emerge l'adesione al progetto della *'ndrangheta* calabrese, all'epoca capeggiata dalla cosca Piromalli, e dell'ala milanese, capeggiata dai Coco Trovato – Papalia e da sempre vicini a *cosa nostra* nei suoi propositi stragisti, mentre una posizione ambigua, o comunque non registrata in modo univoco dai dichiaranti, era stata assunta inizialmente dai De Stefano, che in seguito avevano fornito la loro adesione per il mandamento di centro.

Secondo quanto emerso nel processo « *'Ndrangheta* stragista », il sostegno al disegno violento ideato ed avviato in Sicilia dai corleonesi per « chiudere » la trattativa con lo Stato, sarebbe stato fornito dalla *'ndrangheta* attraverso il compimento di tre agguati ai danni dei Carabinieri.

In contemporanea a tali eventi, *cosa nostra* aveva deciso e progettato di elevare il livello dello scontro con lo Stato, uccidendo in un solo attentato decine di Carabinieri in servizio presso lo Stadio Olimpico di Roma, a conferma della comune ideazione e deliberazione criminosa con i « calabresi » degli agguati contro soggetti appartenenti all'Arma.

Le stragi rivendicate con l'utilizzo della sigla Falange Armata avevano tutte un comune denominatore: il depistaggio. L'obiettivo era duplice: non solo impedire l'individuazione dei veri responsabili, ma anche creare un diffuso senso di terrore nella popolazione per alzare il livello di ricatto verso gli interlocutori politici, vecchi e nuovi.

*Le organizzazioni criminali e la politica*

Dall'informativa redatta il 12 ottobre 1994 dalla Direzione investigativa antimafia e dalle sentenze emesse nel procedimento noto come « Olimpia » risulta come sin dai primi anni Settanta fosse già emersa l'esistenza di un collegamento tra la 'ndrangheta reggina e la destra eversiva promosso da vari soggetti, tra cui Paolo Romeo e i fratelli Paolo e Giovanni De Stefano.

L'esistenza di collegamenti tra le organizzazioni criminali ed ambienti di altra natura finalizzati alla realizzazione di progetti di tipo eversivi erano emersi anche dalle indagini condotte alla fine degli anni Novanta dalla procura della Repubblica di Palermo a seguito della c.d. « strategia della tensione » sviluppata in Sicilia e in Italia fra il 1992 ed il 1993 in conseguenza degli « omicidi eccellenti », delle stragi e degli attentati che avevano scosso il nostro Paese <sup>(67)</sup>.

Tali indagini, svolte nell'ambito del procedimento relativo all'operazione « Sistemi criminali » <sup>(68)</sup> nei confronti di Licio Gelli ed altri 13 soggetti, miravano ad accertare l'esistenza di cointeressenze fra la 'ndrangheta e le altre associazioni mafiose, specie quella siciliana, in relazione a significative vicende che avevano segnato gli anni Novanta e ad individuare il ruolo svolto nella « strategia del terrore », non soltanto da *cosa nostra*, ma anche da altre « entità esterne » alla stessa.

Elemento portante dell'indagine erano le dichiarazioni del collaboratore Leonardo Messina.

Nonostante il rilevante sforzo investigativo, l'indagine della procura della Repubblica di Palermo si concludeva con richiesta di archiviazione del 21 marzo 2001 per assenza di elementi probatori tali da ritenere integrate le fattispecie criminose di cui al reato di associazione mafiosa (art. 416-*bis* c.p.) e di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*, commi 1 e 2 c.p.).

All'interno della cornice ricostruita attraverso l'indagine palermitana sono stati inseriti i fatti accertati nell'ambito del processo « 'Ndrangheta stragista », nonché quelli avvenuti in territorio catanese tra i quali il più eclatante deve essere considerato l'omicidio dell'ispettore di P.S. Giovanni Lizzio avvenuto a Catania, il 27 luglio 1992, a distanza di qualche giorno dalla strage di via D'Amelio, avvenimenti che vanno tutti incasellati, unitamente alle cosiddette « stragi continentali », nell'ambito di una strategia stragista, avviata da *cosa nostra* palermitana, alla quale aveva aderito anche la componente catanese.

Dall'indagine della procura della Repubblica di Palermo è poi emerso come da parte di vari personaggi, collegati alle organizzazioni mafiose, vi siano stati tentativi di costituire un nuovo soggetto politico che portasse avanti le aspirazioni di tipo autonomistico esistenti nel sud del Paese e che

<sup>(67)</sup> Figuravano tra gli altri i seguenti indagati: Filippo Battaglia, Rosario Pio Cattafi, Stefano Delle Chiaie, Giovanni Di Stefano, Aldo Ercolano, Eugenio Galea, Licio Gelli, Filippo Graviano, Giuseppe Graviano, Giuseppe Mandalari, Stefano Menicacci, Salvatore Riina, Paolo Romeo, Benedetto Sebastiano Santapaola.

<sup>(68)</sup> Proc. pen. n. 2566/98 RGNR.

tale progetto sia stato preso in esame anche dalle organizzazioni criminali che frattanto avevano deciso di avviare una strategia della tensione in conseguenza della crisi dei loro rapporti con i partiti tradizionali che da sempre avevano costituito un punto di riferimento.

Figura centrale di tale progettualità politica è stata ritenuta quella dell'avvocato Paolo Romeo, indagato nell'ambito dell'operazione « Sistemi criminali ». Introdotto sin dai primi anni Settanta nel mondo della politica, nell'ambiente della destra eversiva, all'interno della massoneria e della struttura Gladio, il predetto è sembrato muoversi con molta disinvoltura anche all'interno di contesti delinquenziali, atteso che è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa (cosca De Stefano) e poi, successivamente, condannato in primo grado nell'ambito del processo « Gotha ». <sup>(69)</sup>

Nel processo « *Ndrangheta* stragista » è stata anche sottolineata l'esistenza di rapporti tra la *'ndrangheta* e l'eversione, rapporti che si erano instaurati sin dalla fine degli anni Sessanta con i moti di Reggio Calabria e proseguiti poi in occasione del cd. « golpe Borghese ».

Emblematico dell'esistenza di tali relazioni è stato ritenuto il sostegno fornito dalla *'ndrangheta* alla latitanza di Franco Freda, imputato della strage di Piazza Fontana, il quale nel 1978, mentre si stava svolgendo il processo a suo carico a Catanzaro, si rendeva irreperibile. <sup>(70)</sup>

La *'ndrangheta*, stringendo rapporti con politici della destra eversiva, aveva deciso di sfruttare e fomentare il malcontento popolare per espandere i confini del suo potere oltre i confini della Calabria e per ottenere vantaggi dalla politica.

Il 25 ottobre 1969 il principe Julio Valerio Borghese, che nel 1970 si sarebbe poi era fatto promotore di un fallito colpo di Stato, aveva chiesto di poter effettuare un comizio a Reggio Calabria per il quale era stata in un primo tempo concessa l'autorizzazione dalla locale questura. A seguito della successiva revoca ne erano conseguiti dei disordini di piazza. Al comizio dovevano essere presenti anche Stefano Delle Chiaie e Antonio Nirta, grande estimatore di Junio Borghese, il quale avrebbe dovuto coordinare 4.000 persone in armi pronte a partecipare al golpe del « principe nero ».

È stato poi accertato che quell'anno la riunione di Polsi, che solitamente per tradizione ha luogo a settembre, si era tenuta invece nel mese di ottobre del 1969, ed esattamente il giorno dopo il diniego da parte della questura allo svolgimento al comizio programmato da Borghese. Infatti, il collaboratore Carmelo Stefano Serpa, uomo della cosca De Stefano, escusso nel processo « *Ndrangheta* stragista », ha riferito di avere preso parte come guardia del corpo e di picciotto di giornata a tale *summit* di *'ndrangheta* tenutosi il 26 ottobre 1969 in località Serro Juncari, ai piedi del massiccio di Montalto sull'Aspromonte, poi interrotto dall'intervento della Polizia di Stato.

<sup>(69)</sup> DDA di Reggio Calabria, proc. pen. n. 6859/16 « *DE GIORGI Stefano + altri* ».

<sup>(70)</sup> Dichiarazione dei collaboratori di giustizia Filippo Barreca e Carmelo Stefano Serpa.

Nel corso di quel summit Paolo De Stefano aveva parlato della « *necessità di avere dei nuovi alleati* », riferendosi, non ad altre cosche, ma alla politica dicendo « *'sta gente 'ndi porta un sacco i sordi* », e per tale ragione aveva invitato una rappresentanza dei soggetti « politici » cui si riferiva, tra cui: Stefano Delle Chiaie, Luigi Concutelli, Fefè Zerbi, Valerio Borghese e Santo Saccucci, estremisti di destra che parteciparono ai moti di Reggio Calabria.

Serpa ha raccontato che, all'interno del summit di Montalto, ci fu un altro incontro « appartato » a cui presero parte quattro o cinque persone del *gotha* della *'ndrangheta* assieme a Paolo De Stefano e i predetti politici.

In occasione del *summit* era stata comunicata da parte di Paolo De Stefano l'esistenza di una alleanza della *'ndrangheta* con la destra eversiva, decisione già assunta dai vertici del sodalizio per accrescere potere e ricchezza della cosca reggina.

Questo avvicinamento alla destra eversiva da parte della *'ndrangheta*, e in particolare delle famiglie De Stefano e Piromalli, unito alla condivisione di progetti di tipo separatista, avrebbero poi portato all'ascesa di tali famiglie, una volta eliminata la vecchia *'ndrangheta* di don Antonio Macrì e di Mico Tripodo, con la nascita del grado « infame » della Santa.

Le autorità inquirenti ritengono che tra le organizzazioni eversive di estrema destra, la criminalità organizzata e personaggi legati a logiche massoniche vi sia stata una reciproca strumentalizzazione per il raggiungimento di obiettivi in parte differenti, ma che in comune avevano il fine di realizzare la destabilizzazione dello Stato.

La strategia stragista veniva guardata con favore da certi settori devianti della massoneria e degli apparati di sicurezza che avevano un obiettivo in comune con la *'ndrangheta* e con *cosa nostra*: l'eliminazione della vecchia classe politica.

Prima che prendesse avvio la strategia stragista voluta da *cosa nostra* ed appoggiata dalla *'ndrangheta*, va detto che in taluni ambienti massonici collegati con la destra eversiva era stato elaborato un nuovo progetto politico di tipo separatista-secessionista, in collegamento e in parallelo al fenomeno in ascesa del federalismo settentrionale propugnato dalla Lega Nord.

Dagli inizi degli anni Novanta, dopo la caduta del Muro di Berlino che aveva determinato uno sconvolgimento della politica con la perdita di credibilità dei vecchi partiti ed in particolare della Democrazia cristiana e del Partito socialista, era stato elaborato all'interno di determinati contesti massonici un progetto anticomunista che faceva perno sulla creazione di un soggetto politico alternativo che, quanto meno in un primo momento, venne individuato nella Lega Meridionale Centro Sud Italia, dove all'interno si inserivano Licio Gelli ed esponenti della destra eversiva.

La prima « Lega sud Italia » venne fondata nel corso di un incontro organizzato il 28 gennaio 1990 presso il teatro comunale di Reggio Calabria. Il presidente era tale Giuseppe Schirinzi, personaggio della destra eversiva, legato a doppio filo ai « moti di Reggio » del 1970 ed all'avvocato Paolo Romeo.

In quello stesso anno prende avvio un'intensa attività preparatoria e organizzativa finalizzata alla costituzione di un unico soggetto politico meridionalista di riferimento in cui far confluire le spinte autonomistiche delle regioni del centro e del sud del Paese.

Il progetto coinvolgeva ambienti della massoneria, soprattutto deviata<sup>(71)</sup>, ma anche della destra eversiva che faceva riferimento soprattutto a Stefano delle Chiaie, uno dei fomentatori dei moti reggini del 1970.

Era una iniziativa che incontrava anche il favore di *cosa nostra* e di altre organizzazioni criminali, in ragione del fatto che tra i temi sostenuti dalla Lega meridionale vi era quello della modifica del codice di procedura penale e della legislazione antimafia.

Va in proposito ricordato che già in tempi lontani il collaboratore Leonardo Messina aveva ripetutamente fatto riferimento al proposito di *cosa nostra* di « farsi Stato », intenzioni che si sarebbero dovute concretizzare attraverso la creazione della Lega sud, creata in apparente contrapposizione con la Lega nord di Bossi e Miglio, dietro la quale si sarebbero in realtà celati Giulio Andreotti e Licio Gelli.

Quel progetto di pervenire ad un'unica lega meridionale, tuttavia, era fallito per le divisioni esistenti all'interno del sistema composito che lo aveva ideato. La secessione avrebbe dovuto essere realizzata attraverso metodi violenti non condivisi da tutti i partecipanti al programma. Si assistette conseguentemente al proliferare di molteplici movimenti leghisti meridionali ed al nascere di progetti politici separatisti nelle regioni del centro e del sud del Paese (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio).

In questo contesto, il 18 gennaio 1992 si celebra in Calabria, a Lamezia Terme, il congresso delle leghe meridionali: nasce la prima componente del progetto « Calabria Libera », cui segue la nascita di « Sicilia Libera » (ottobre 1993) secondo un progetto sposato da Leoluca Bagarella nell'estate del 1993.<sup>(72)</sup>

Il consesso non a caso viene convocato in Calabria, perché proprio questa regione è ritenuta essere il centro di interessi non soltanto politici, ma anche criminali e massonici.

Il movimento « Sicilia Libera » operò in collegamento con analoghi movimenti leghisti meridionali (« Calabria Libera », « Campania Libera », ecc.) tutti sostenuti nei rispettivi territori dalle diverse organizzazioni criminali.

In tale fiorire di leghe meridionali, Licio Gelli assunse un ruolo di assoluto protagonista, essendo riuscito non solo a far coagulare le varie componenti eterogenee di tale movimento ideologico, ma anche ad agevolare l'adesione al progetto da parte delle organizzazioni criminali, approfittando della loro insoddisfazione, che aveva ormai raggiunto il livello più alto, nei confronti della vecchia classe politica.

*Cosa nostra*, infatti, come le altre organizzazioni criminali, dopo oltre quarant'anni aveva deciso che i vecchi partiti non erano più meritevoli di

<sup>(71)</sup> Già legata a Licio Gelli e alla loggia P2 disciolta ma di fatto operante sotto la direzione del suo fondatore.

<sup>(72)</sup> Propalazioni dei collaboratori Pennino, Cannella, Calvaruso, Brusca.

fiducia. Era giunto il momento di cercare nuovi referenti politici cui affidare la tutela dei propri interessi, tra i quali appariva prevalente l'adozione di misure per alleggerire il rigore della normativa antimafia (la legge sui « pentiti » e la legge Rognoni-La Torre sulla confisca dei beni dei mafiosi).

Le organizzazioni criminali avevano dirottato i propri voti sulla Democrazia Cristiana fino a quando erano definitivamente andate in fumo nel gennaio 1992 le speranze di ottenere un annullamento della sentenza del cd. « *maxiprocesso* ». Tale fatto che era stato vissuto dagli esponenti di *cosa nostra* come un gravissimo affronto della « politica » nei loro riguardi.

Seguì poco dopo l'omicidio dell'europarlamentare democristiano Salvo Lima necessario non solo per riaffermare la forza di *cosa nostra*, ma anche per punire quei politici appartenenti all'area andreottiana della Democrazia cristiana che avevano ricevuto sostegno elettorale da tale organizzazione criminale e che non erano riusciti a garantire quanto promesso.

Successivamente i voti della mafia erano stati, quindi, dirottati sul Partito socialista e anche sul partito radicale, ritenuto quest'ultimo meritevole di attenzione poiché aveva dimostrato interesse per le condizioni dei detenuti.

Poi, a seguito della crisi dei partiti tradizionali, *cosa nostra* inizialmente decise di adeguarsi alla tendenza autonomista che si stava sviluppando nel meridione del Paese creando essa stessa movimenti di tale carattere, ma poi abbandonò tale progetto, non essendo più apparso conveniente.

Era sorto, infatti, un nuovo partito politico, fondato nel gennaio del 1994, il cui referente per la Sicilia era Marcello Dell'Utri che l'organizzazione mafiosa decise di appoggiare. Proprio alcuni collaboratori di giustizia siciliani segnalano, infatti, l'interesse verso questa nuova formazione politica non solo da parte delle famiglie siciliane<sup>(73)</sup> ma anche da parte della *'ndrangheta* calabrese<sup>(74)</sup>.

#### *La 'ndrangheta e la massoneria*

Un contributo di conoscenza sui rapporti tra la massoneria e le organizzazioni criminali, siciliane e calabresi, è stato offerto nel processo « *'ndrangheta* stragista » da Giuliano Di Bernardo, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia dal marzo del 1990 all'aprile del 1993, secondo il quale i massoni calabresi hanno sostenuto i movimenti politici separatisti che si stavano diffondendo in quegli anni in tutto il territorio nazionale cercando di coinvolgere anche il Grande Oriente.

Di Bernardo aveva appreso dell'esistenza di possibili infiltrazioni della *'ndrangheta* nella massoneria dall'allora procuratore della Repubblica di

<sup>(73)</sup> Si sono espressi in modo convergente i collaboratori siciliani Tullio Cannella, Giuseppe Di Giacomo, Giovanni Garofalo, Salvatore Grigoli, Francesco Onorato, Gaspare Spatuzza, Filippo Malvagna e Pietro Romeo.

<sup>(74)</sup> Confluirono verso la nuova formazione politica anche i voti della *'ndrangheta*, così come emerge dalla conversazione intercettata nell'ambito del proc. 2239/14 della procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro – DDA, in data 20 luglio 2018, dalle ore 16.15 in cui l'avv. Giancarlo Pittelli afferma che tra i primi che aveva contatto Dell'Utri per la formazione di Forza Italia vi era Giuseppe « Pino » Piromalli di Gioia Tauro, detto « *facciazza* », e Luigi Mancuso.

Palmi, Agostino Cordova, il quale gli aveva spiegato che la sua richiesta di ottenere dal Grande Oriente l'elenco degli iscritti era motivata dal fatto che sospettava che la *'ndrangheta* stesse sfruttando, appunto, il canale della massoneria per occupare le regioni del nord.

L'audito ha poi ripercorso il periodo successivo a detti accadimenti, risalente alla primavera del 1993, in cui si determinò a dimettersi dall'incarico di Gran Maestro del GOI, non prima però di aver convocato in via straordinaria la Giunta di quell'obbedienza con la partecipazione di tutti i vertici calabresi dell'associazione.

Si recò poi a Londra allo scopo di informare di quanto stava avvenendo i ruoli apicali della massoneria inglese che seppe essere già a conoscenza del problema. Fu così che l'8 settembre del 1993 la Gran Loggia Unita d'Inghilterra ritirò il riconoscimento massonico, ottenuto nel 1972, al Grande Oriente d'Italia (G.O.I.), per conferirlo il successivo 8 dicembre dello stesso anno alla Gran Loggia Regolare d'Italia (G.L.R.I.) nel frattempo da lui fondata.

Pertanto all'esito del descritto processo, il Grande Oriente d'Italia era rimasto sì nella massoneria, ma aveva perso la sua base internazionale di « regolarità ».

Di Bernardo ha poi mantenuto fino al 2002 la carica di Gran Maestro della G.L.R.I. e dopo il suo ritiro, dovuto anche al fatto che la massoneria inglese aveva palesato l'intenzione di restituire il riconoscimento al G.O.I., aveva fondato l'Accademia degli Illuminati.

Ha riferito come anche all'interno della Gran Loggia Regolare d'Italia, giusto quanto risulta dalla relazione della Commissione antimafia della XVII legislatura <sup>(75)</sup>, vi fossero degli affiliati non identificabili (il 77% in Calabria e Sicilia).

Di Bernardo ha pure sottolineato come Licio Gelli disponesse di « una base molto forte » all'interno del G.O.I. e che intendeva essere riammesso nell'obbedienza. Approfittò così della sua elezione a Gran Maestro per chiedergli di rientrare formalmente nel G.O.I., prospettandogli persino – tramite un suo emissario – la possibilità di ottenere in cambio del denaro. Tali profferte furono respinte, tuttavia Gelli – ricorda Di Bernardo – verso la fine del 1991 e la primavera del 1992 ritornò a contattarlo, prospettandogli questa volta la consegna di quello che lui presentava come il vero elenco della P2 in quanto quello sequestrato dalla magistratura era solo parziale.

Anche il suo predecessore, Armando Corona, nominato dopo l'espulsione di Gelli, aveva fondato delle logge coperte e di ciò Di Bernardo era venuto a conoscenza una volta divenuto Gran Maestro del Grande Oriente, quando ricevette la visita di un non meglio identificato personaggio calabrese che gli aveva parlato della esistenza della loggia coperta. Aveva, quindi, appreso che Corona aveva cooptato gli imprenditori ritenuti utili per i suoi progetti e finalità riunendoli in una loggia coperta. In tale occasione

<sup>(75)</sup> Cfr. XVII Legislatura, « Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della *'ndrangheta* nella massoneria in Sicilia e Calabria » (relatrice: on. Rosy Bindi), approvata dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2017 (Doc. XXIII n. 33).



il suo interlocutore gli aveva fornito la prova documentale attestante l'esistenza di tale loggia, prova che era poi consegnata dal Di Bernardo al procuratore Cordova.

Riguardo al collegamento tra la massoneria, il crimine organizzato e i movimenti separatisti Di Bernardo ha riferito di avere la convinzione che vi fosse stata all'epoca un'unica regia.

Orbene, le dichiarazioni del Gran Maestro si saldano non solo con quelle dei collaboratori di giustizia siciliani Tullio Cannella e Gioacchino Pennino, ma anche con quelle dei collaboratori calabresi Filippo Barreca e Cosimo Virgiglio e attestano l'esistenza di sistemi criminali occulti (massoneria, servizi deviati e appartenenti alla destra eversiva) che misero a disposizione dei vertici di *cosa nostra* e *'ndrangheta* un progetto di rinnovamento politico che si snodava attraverso i movimenti autonomisti, espressione di sfiducia verso la vecchia classe politica, ed era rivolto al raggiungimento del comune obiettivo di « *impossessarsi dello Stato* ».

Secondo Virgiglio le famiglie di *'ndrangheta* che si raccordavano con la massoneria erano i Molè–Piomalli, i Mancuso, i De Stefano, gli Arena di Isola di Capo Rizzuto, i Barbaro, i Morabito, i Latella, i Pelle, gli Strangio ed altri.

I collaboratori Filippo Barreca e Giacomo Lauro hanno parlato di una sorta di « superloggia » creata sia a Reggio Calabria che a Catania. A tali logge avrebbero partecipato esponenti di vertice e della criminalità organizzata calabrese e di quella di *cosa nostra*; in tal modo sarebbero riusciti ad avere un flusso continuo di comunicazioni e avrebbero potuto instaurare un rapporto di collaborazione e di connivenza con le istituzioni arrivando così a gestire la *res pubblica*.

Anche il collaboratore Pasquale Nucera ha riferito che « *in quel periodo la 'ndrangheta, cosa nostra, le logge massoniche, quelle deviate, i servizi deviati, si sono inglobati e fusi in un unico progetto criminale* ».

Una commistione, che – sempre secondo le dichiarazioni di Nucera – sarebbe stata favorita anche da Licio Gelli che, per « controllare » la *'ndrangheta*, aveva fatto in modo che ogni componente della « Santa » – la struttura di vertice dell'organizzazione criminale – venisse inserito automaticamente nella loggia P2.<sup>(76)</sup>

Il collante del sistema era quindi la massoneria deviata, con cui da sempre – stando a quanto dichiarato dai collaboratori – sembrano essere strettamente legate a stretto filo *'ndrangheta* e *cosa nostra*.

Sulla base di tali apporti dichiarativi è, dunque, possibile affermare che all'interno della massoneria abbiano gravitato certamente per lungo tempo soggetti appartenenti alle organizzazioni criminali che, in collaborazione con esponenti politici ed appartenenti a settori istituzionali deviati, hanno sinergicamente indirizzato la strategia stragista.

<sup>(76)</sup> Cfr. dichiarazioni di Pasquale Nucera: « *Metteva (...) dentro la "P2" metteva un "santista" di un locale, così aveva la possibilità di controllare sia i voti, le cose politiche, i lavori, tutto.* »).

Le parole di Virgiglio, che confermano quanto riferito da Di Bernardo, e le rivelazioni di numerosi altri collaboratori di giustizia<sup>(77)</sup> delineano in conclusione indissolubili legami tra *'ndrangheta* e una certa massoneria che si sono sviluppati e sempre più rafforzati mediante la creazione del grado/dote « infame » della « Santa ». Queste relazioni hanno consentito alla *'ndrangheta* di accrescere il proprio potere mediante il riciclaggio ed il reimpiego del denaro, frutto dei traffici illeciti di armi e stupefacenti (gestiti in forma consorziata da tutte le organizzazioni mafiose in Lombardia dove erano egemoni su tutti i Papalia), ma anche attraverso l'aggiustamento dei processi e l'infiltrazione nella politica e nelle istituzioni.

#### *I rapporti delle organizzazioni criminali con i servizi segreti*

Dalle dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia si apprende infine dell'esistenza di legami delle organizzazioni criminali ed anche della *'ndrangheta* con i servizi segreti.

Il collaboratore di giustizia calabrese Pasquale Nucera dopo avere precisato che l'organizzazione criminale calabrese si divide in tre livelli (la minore, la maggiore e quella criminale), ha chiarito che esiste anche il cd. « quarto livello » legato alla massoneria che aveva contatti anche con i servizi segreti e attraverso questi contatti si creavano dei raccordi che venivano utilizzati per varie finalità.

Ha precisato che tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta la *'ndrangheta*, *cosa nostra*, le logge massoniche deviate, i servizi segreti deviati, si erano fusi in un unico progetto criminale.

Altri collaboratori, che hanno operato in area milanese, hanno riferito dei rapporti intrattenuti da esponenti di spicco della famiglia Papalia con i servizi segreti.<sup>(78)</sup> Altri ancora, di area calabrese<sup>(79)</sup>, hanno poi reso dichiarazioni in ordine all'esistenza di legami dei servizi segreti, oltre che con i Papalia, anche con esponenti della cosca De Stefano e all'esistenza già in epoca risalente di rapporti tra esponenti della suddetta « famiglia » e Paolo Romeo, politico di primo piano, già condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Il collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice ha riferito diffusamente in ordine ai suoi incontri con un personaggio dei servizi segreti in Sicilia, Giovanni Aiello, cui si era rivolto nel 2007 tramite il capitano Saverio Spadaro Tracuzzi dei servizi di sicurezza perché aveva bisogno di armi per affrontare esponenti della cosca dei Condello.

Consolato Villani ha dichiarato che il cugino « Nino » Lo Giudice gli aveva parlato di due persone molto pericolose, facenti parte dei servizi segreti deviati, formalmente appartenenti alle istituzioni, ma in realtà contro lo Stato, ed in particolare un uomo descritto come uno « straccione, brutto e spregevole » ed una donna bionda, che insieme formavano una « coppia terribile ».

<sup>(77)</sup> Nucera, Costa, Logiudice, Villani, Barreca.

<sup>(78)</sup> Antonino Cuzzola, Vittorio Foschini.

<sup>(79)</sup> Stefano Serpa, Filippo Barreca, Antonino Fiume.

Anche altri collaboratori di giustizia provenienti dall'area territoriale siciliana<sup>(80)</sup> hanno riferito in ordine all'esistenza di contatti tra esponenti di vertice di *cosa nostra* e della *'ndrangheta* con gli ambienti dei servizi di sicurezza.

La procura reggina ritiene, dunque, che l'esistenza di rapporti tra esponenti di vertice delle organizzazioni criminali sia calabresi che siciliane ed i servizi segreti possa ricondurre a convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali<sup>(81)</sup> hanno precisato che si trattava di contatti assai risalenti nel tempo da cui erano derivati ad alcuni esponenti di vertice di famiglie di *'ndrangheta* indubbi benefici.

È emerso, inoltre, come personaggi di vertice di *cosa nostra* e della *'ndrangheta* avessero rapporti con esponenti degli apparati di sicurezza che ben avrebbero potuto insinuare o promuovere l'idea di rivendicare gli attentati con la sigla della « Falange Armata » per realizzare un effetto di depistaggio, ciò in una dimensione di assoluta coerenza con le finalità che avevano condotto alla creazione « in laboratorio » della suddetta formazione. Con il ricorso alla « Falange Armata » *cosa nostra* e le altre organizzazioni criminali intendevano rafforzare e rendere concreta la minaccia contro il Governo attraverso rivendicazioni nelle quali si prospettava l'esplosione di ulteriori bombe dirette a provocare numerose vittime.

La sigla « Falange Armata », utilizzata anche per rivendicare gli attentati ai danni dei carabinieri uccisi in Calabria, era strumentale a creare sconcerto e disorientamento nell'opinione pubblica e soprattutto a non consentire l'attribuzione alle organizzazioni mafiose dei gravi fatti criminali posti in essere.

Ed invero, le evidenze processuali convergono in questa direzione ed indicano che l'utilizzo della sigla Falange Armata nelle stragi continentali e negli altri attentati ai danni dello Stato sia da attribuire agli esponenti di vertice di *cosa nostra* e delle altre organizzazioni criminali che, mediante il citato riferimento, volevano segnalare la natura terroristica di tali atti criminosi evitando che fossero loro ricondotti.

Sul punto assai esplicito ed esplicativo appare un passo della sentenza della Corte d'assise di Reggio Calabria nel quale si afferma: « *con elevata probabilità dietro l'utilizzo della sigla Falange Armata in relazione ai delitti inseriti nella strategia stragista con finalità di natura politico-eversiva avviata da Cosa Nostra e appoggiata dalla 'ndrangheta vi siano certe connivenze di soggetti appartenenti ai Servizi Segreti deviati in termini quantomeno di favoreggiamento dei responsabili mediante il "suggerimento" di tecniche e modalità idonee a provocare una forte reazione dell'opinione pubblica per realizzare il cambiamento di rotta auspicato dalle mafie più potenti del paese* ».

<sup>(80)</sup> Emanuele Di Filippo, Giuseppe Ferro e Armando Palmieri, quest'ultimo capo del mandamento di Alcamo.

<sup>(81)</sup> Cuzzola, Foschini, Fiume.

*Gli agguati in Calabria del 1993 e del 1994 contro appartenenti all'Arma dei carabinieri*

Le indagini svolte nell'ambito dell'operazione « *'Ndrangheta stragista* » hanno consentito, attraverso l'apporto di nuovi e fondamentali elementi (prevalentemente fonti dichiarative) opportunamente raccordati e collegati, di individuare le causali dell'omicidio del 18 gennaio 1994 e dei due tentati omicidi dell'1 dicembre 1993 e dell'1 febbraio 1994, commessi tutti ai danni di appartenenti all'Arma dei carabinieri, nonché di individuare alcuni dei mandanti e di ricostruire la pista e gli scopi sottesi a tali delitti. <sup>(82)</sup>

In particolare, il 18 gennaio 1994 venivano uccisi sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Scilla, i carabinieri Antonino Fava e Giuseppe Garofalo.

Nella notte fra il 1° e il 2 dicembre 1993, l'azione criminale era indirizzata ai danni di Vincenzo Pasqua e Silvio Riccardo, mentre l'1 febbraio 1994, ai danni di Bartolomeo Musicò e Salvatore Serra, la morte dei quali veniva evitata solo per casuali e fortuite coincidenze. In questi ultimi due casi, gli attentati venivano realizzati in località Saracinello, nella zona periferica meridionale della città di Reggio Calabria.

I tre efferati delitti presentavano caratteristiche comuni: oltre ad essere compiuti nella cintura periferica cittadina, erano stati realizzati attraverso l'utilizzo, in tutti gli episodi, della medesima arma automatica (un mitra M12), ai danni di pattuglie automontate che in orario notturno erano impegnate in normali turni di controllo del territorio, e ad opera di soggetti mai destinatari di alcun controllo né da parte dei Carabinieri, né da parte di altri appartenenti alle Forze dell'ordine.

Per tutte e tre le vicende le autorità inquirenti avevano individuato gli esecutori materiali: si trattava di Giuseppe Calabrò, all'epoca appena maggiorenne, e di Consolato Villani, all'epoca minorenni, che riportarono condanna <sup>(83)</sup> munita dell'autorità di cosa giudicata per l'omicidio, per i due tentati omicidi e per i reati connessi.

Pur giungendosi alla condanna dei soli esecutori materiali, nulla era emerso, all'epoca, circa la causale a monte dei tre episodi.

Secondo la tesi del Calabrò, che aveva confessato la sua responsabilità per tutti e tre i delitti, chiamando anche in correità sia il Villani, sia altri soggetti (poi assolti dalle Corti chiamate a giudicare), ciascuna delle tre azioni era da collegare al fatto che in ognuno degli episodi si voleva prevenire ed impedire il controllo da parte dell'Arma dei carabinieri rispetto ai tre diversi carichi di armi.

Detta tesi fu decisamente smentita dall'autorità giudiziaria, che con logiche motivazioni, giunse alla conclusione che Calabrò sul punto mentiva, effettuando una puntuale ricostruzione in fatto delle vicende, ma non riuscendo a colmare le incertezze e le lacune esistenti sia quanto alla loro

<sup>(82)</sup> DDA di Reggio Calabria, proc. pen. n. 3798/15/21 « *FILIPPONE Rocco Santo + 1* ».

<sup>(83)</sup> La condanna Villani fu pronunciata innanzi l'A.G. minorile di Reggio Calabria.

causale sia in relazione all'individuazione dei mandanti, profili entrambi non soddisfatti.

Sebbene, infatti, nelle prime indagini all'epoca condotte già si facesse riferimento ad una tesi stragista, cioè ad un piano preventivo di aggressione in danno dei militari<sup>(84)</sup> o piuttosto ad una strategia della tensione attuata in ambito nazionale dalle cosche mafiose<sup>(85)</sup>, tali prospettive non furono adeguatamente coltivate, giungendo gli inquirenti presto ad escluderle.

Nel nuovo procedimento aperto dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, grazie all'apporto di nuovi ed inediti esiti investigativi, è stato possibile individuare la matrice di tali episodi delittuosi, i quali non vanno letti ciascuno in maniera singola ed isolata, ma vanno piuttosto inseriti in un contesto di più ampio respiro e nell'ambito di un progetto criminale la cui ideazione e realizzazione è maturata non all'interno delle cosche di *'ndrangheta*, ma si è sviluppata attraverso la sinergia, la collaborazione e l'intesa di organizzazioni criminali, che avevano come obiettivo l'attuazione, anche con modalità terroristiche, di un piano di destabilizzazione del Paese.

Tale « matrice stragista », come più volte illustrato in altre parti della presente capitolo, appare essere stato il frutto di un accordo tra « mafia calabrese » e mafia siciliana, portatrici dei medesimi comuni obiettivi, diretti a rompere i legami con la vecchia classe politica e a colpire le istituzioni e la società civile, nell'ottica di ottenere benefici in specie in relazione all'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario.

Le indagini hanno rivelato che le più importanti riunioni tra *'ndrangheta* e *cosa nostra*, dove furono progettati gli agguati ai carabinieri, si svolsero nella zona tirrenica della provincia di Reggio Calabria, dove stabilmente risiedeva la cosca Filippone e il suo capo e dove si recarono i vertici dell'organizzazione criminale siciliana, convocati su *input* dello stesso Rocco Santo Filippone.

La cosca Filippone, operante nel « locale » di Melicucco (RC) e direttamente collegata alla più ampia cosca Piromalli, assunse un ruolo fondamentale nell'ambito delle vicende qui esposte, rappresentando la comune base logistica delle attività criminali, espressione queste ultime della forte e voluta sinergia tra le due organizzazioni delinquenziali.

Secondo l'impostazione della procura della Repubblica di Reggio Calabria, l'obiettivo strategico delle azioni contro i militari dell'Arma, al pari di quello degli altri episodi stragisti citati nel presente capitolo, era rappresentato dalla necessità, per le mafie, di partecipare a quella complessiva opera di vera e propria ristrutturazione degli equilibri di potere in atto in quegli anni. Tale disegno terroristico mafioso era servente rispetto ad una finalità « più alta », che prevedeva la sostituzione di una vecchia ed inaffidabile classe politica con una nuova che fosse diretta espressione delle

<sup>(84)</sup> Cfr. dichiarazioni del testimone Cetola, nella motivazione della sentenza di primo grado dell'A.G. minorile del 4 ottobre 2005 a carico di Consolato Villani, pag. 11.

<sup>(85)</sup> Cfr. sentenza di secondo grado del 28 settembre 2009, pag. 86, in atti.

mafie, e, in quanto tale, proiettata a garantire e realizzare « i desiderata di *cosa nostra* ».

Si stava attraversando a livello nazionale (ma anche internazionale) un periodo di grandi cambiamenti di natura storica e politica, in cui tutte le organizzazioni criminali, dopo il tramonto della c.d. « prima Repubblica », intendevano continuare a mantenere forte l'influenza sulla politica « proiettandosi » sulla classe emergente nella nuova fase storica che si stava delineando.

Il processo ordinario, celebrato davanti alla corte di assise di Reggio Calabria, si è concluso il 24 luglio 2020 con la condanna all'ergastolo di entrambi gli imputati, Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. Il giudizio di appello è in corso di celebrazione.

### 3.2 L'operazione « Gotha ». L'individuazione della componente riservata o massonica della 'ndrangheta

Il procedimento relativo all'operazione denominata « Gotha »<sup>(86)</sup> completa il lungo ed articolato percorso investigativo, intrapreso dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria con le indagini poi sfociate nelle operazioni « Meta »<sup>(87)</sup> e « Il Crimine » rispettivamente del giugno e luglio 2010, al quale ha fornito il suo contributo determinante la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano con l'indagine « Infinito ».<sup>(88)</sup>

Per dare coerenza ad un percorso di ricostruzione dei fatti, è opportuno prendere le mosse dalle considerazioni svolte dai giudici in sede processuale, nel momento in cui è stata sottolineata la necessità di accertare la concreta esistenza ed operatività di ulteriori componenti di vertice della 'ndrangheta rispetto a quelle già oggetto di ricostruzione negli ambiti processuali sopra richiamati e, tra quelli, in particolare, il processo « Il Crimine ».<sup>(89)</sup>

Le predette considerazioni, nella elaborazione sintetica di seguito svolta, indicano che risulta processualmente accertato che:

- la 'ndrangheta è un'organizzazione di tipo mafioso avente carattere unitario;
- tale complessiva strutturazione non ammette eccezioni (salvo che per limitati periodi temporali o per contingenze particolari);
- una struttura criminale così complessa ed estesa ha la necessità di dotarsi di un vertice organizzativo (*la Provincia*) e di vertici operativi coincidenti con i *mandamenti*<sup>(90)</sup>;

<sup>(86)</sup> DDA di Reggio Calabria, proc. pen. n. 6859/16 « *DE GIORGI Stefano + altri* ».

<sup>(87)</sup> DDA di Reggio Calabria, proc. pen. 7734/10 RGNR, 1118/11 Trib.

<sup>(88)</sup> Proc. pen. 43733/2006.

<sup>(89)</sup> Cfr. sentenze n. 106/2012 del Gup del tribunale di Reggio Calabria e del tribunale collegiale di Locri nella sentenza n. 242/13.

<sup>(90)</sup> Si veda l'organismo decisionale ricostruito nell'ambito dell'operazione « Meta » relativamente al « mandamento di Centro », coincidente con la macro-area che, comprendendo la città di Reggio Calabria, va da Bagnara Calabria a Melito di Porto Salvo.

– alcune famiglie di *'ndrangheta*<sup>(91)</sup> hanno avuto una evoluzione diversa rispetto alle altre, dovuta principalmente alle loro capacità di trasformare l'organizzazione criminale in una ramificata multinazionale del crimine; tale trasformazione è avvenuta nel corso degli anni Settanta durante la cosiddetta « prima guerra di mafia » (1974-77) che ha segnato la cesura fondamentale tra « *la società dello sgarro* » e la nuova idea di un'organizzazione criminale evoluta, quale *humus* indispensabile a garantire la rapida ascesa della *'ndrangheta* delle « nuove regole » o « *società di Santa* »;

– da tale momento in poi, la *'ndrangheta* si è avvalsa di ulteriori figure che, estranee alla sua componente tradizionale (detta « visibile »), fanno parte della stessa con ruoli o cariche « riservate » (« gli invisibili » o massoni), il cui compito è quello di comporre – unitamente ai soggetti apicali della componente « visibile » – la « direzione strategica » di questa organizzazione mafiosa.

L'analisi congiunta delle plurime, qualificate fonti di prova acquisite nell'ambito del procedimento penale relativo all'operazione denominata « *Mammasantissima* »<sup>(92)</sup> ha consentito di ritenere esistente e tutt'ora operante una componente plurisoggettiva « occulta » o « riservata » avente funzioni strategiche nella *'ndrangheta*.

Detta componente « riservata », inizialmente denominata *la Santa*, è stata ideata e fondata intorno agli anni 1969-1970 dai fratelli Giorgio e Paolo De Stefano che ne assunsero la direzione quali rappresentanti apicali della omonima famiglia di vertice del « mandamento di Centro », unitamente ai vertici degli altri mandamenti, tirrenico e jonico rappresentati dai Piromalli e dai Nirta (gli Scalzone/la maggiore).

Dagli apporti dichiarativi ed investigativi analizzati nell'ambito di detto procedimento risulta, in buona sostanza, come la *'ndrangheta* non sia più soltanto un'organizzazione criminale di tipo mafioso con caratteristiche sovranazionali, ma sia diventata un vero e proprio sistema di potere ben ramificato e perfettamente modellato sulle caratteristiche dettate dall'art. 416-*bis*, comma 3, c.p..

Il lungo processo evolutivo che ha caratterizzato la crescita e la vorticosa espansione della *'ndrangheta* ha assunto i caratteri peculiari che possono sintetizzarsi come segue:

– è una organizzazione criminale di tipo unitario, garantita dalla presenza di un organo collegiale di vertice, con apicali funzioni organizzative, denominato « Provincia » (la direzione organizzativa), come si desume dalla ricostruzione effettuata dalle sentenze originate dalle operazioni « *Il Crimine* »<sup>(93)</sup> e « *Infinito* »;<sup>(94)</sup>

<sup>(91)</sup> Si tratta delle famiglie riconducibili agli storici vertici mandamentali riferibili alle cosche De Stefano (Centro), Tegano (Centro, per i vincoli familiari con i De Stefano), Piromalli (Tirrenico) e Nirta (Jonico).

<sup>(92)</sup> Proc. pen. N. 9339/09/21 DDA di Reggio Calabria.

<sup>(93)</sup> Cfr. sentenze n. 106/2012 del Gup del tribunale di Reggio Calabria e del tribunale collegiale di Locri nella sentenza n. 242/13.

<sup>(94)</sup> Procedimento « *Crimine Infinito* » condotto dalle procure di Reggio Calabria e Milano. *Crimine*, rito abbreviato sentenza del GUP di Reggio Calabria 8 marzo 2012, sentenza della corte

– è dotata di gerarchie note, « visibili » a tutti i suoi appartenenti, la cui esistenza deve essere manifestata nel momento in cui si entra in contatto con altri appartenenti di pari grado alla stessa organizzazione di tipo mafioso, quale segno esteriore ed immediato di mutuo riconoscimento e comune obbedienza;

– è dotata di articolati organismi decisionali di tipo verticistico (la direzione operativa) destinati a garantire la gestione unitaria delle principali attività delittuose ricadenti nelle macroaree di maggiore significatività, con particolare riferimento alla capillare attività di controllo delle principali iniziative economico–imprenditoriali che si insediano su quei territori, come individuato e ricostruito in sede processuale sulla base delle risultanze di indagine dell’operazione « Meta »;

– è caratterizzata dalla presenza di associati « occulti » che, come tali, non devono in alcuna occasione rivelarsi ai componenti della struttura di base, in quanto chiamati ad operare in contesti « riservati », mediante strutture apicali « segrete » la cui esistenza è nota solo ad una ristretta, e selezionatissima, cerchia di affiliati di massimo rango;

– è dotata di una testa pensante « riservata, occulta, massonica o invisibile » (la direzione strategica) caratterizzata da una composizione mista (le cosiddette « entità integrate »): accanto ai massimi esponenti della *'ndrangheta* « visibile » – scelti tra coloro i quali sono in possesso non solo di doti apicali, come tali abilitati a comporre la « Provincia » (direzione organizzativa), ma anche di cariche speciali, come tali abilitati a dirigere gli ulteriori organismi decisionali (direzione operativa) – vi prendono parte, quali associati « occulti », soggetti qualificati provenienti da convergenti contesti operativi ai quali sono delegati i compiti di curare, riservatamente, lo stabile collegamento funzionale tra la componente apicale « visibile » dell’organizzazione di tipo mafioso e le organizzazioni massoniche coperte, quali indispensabili interfacce con gli ambienti politici, istituzionali, imprenditoriali e professionali <sup>(95)</sup>;

– le regole segrete che disciplinano le attività di tale « componente apicale riservata » (da considerare l’evoluzione della « società di Santa »), interna alla *'ndrangheta*, si pongono in rapporto di specialità, e come tali prevalgono sulle regole tradizionali di base, che continuano a trovare puntuale applicazione nei confronti degli appartenenti alle componenti « visibili » della medesima organizzazione di tipo mafioso;

– le « regole speciali », dettate soprattutto al fine di preservare e proteggere la struttura apicale riservata, sono caratterizzate da estrema rigidità applicativa tanto da impedire l’ingresso in apparati massonici

---

di appello di Reggio Calabria del 27 febbraio 2014, Corte di cassazione del 27 giugno 2016; Crimine, dibattimento sentenza del tribunale di Locri 19 luglio 2013, sentenza della corte di appello di Reggio Calabria del 16 luglio 2015, Corte di cassazione del 18 maggio 2017; Infinito, rito abbreviato: sentenza del Gup di Milano del 19 novembre 2011, sentenza della corte di appello di Milano del 23 aprile 2013, sentenza della Corte di cassazione del 6 giugno 2014; Infinito, dibattimento: sentenza del tribunale di Milano del 6 dicembre 2012, sentenza della corte di appello di Milano del 28 giugno 2014, Corte di cassazione del 30 aprile 2015.

<sup>(95)</sup> Si richiamano, in particolare, i ruoli svolti tra gli altri da personaggi quali Antonio Stefano Caridi, Francesco Chirico, Giorgio De Stefano, Mario Giglio, Paolo Romeo, Alberto Sarra e Giovanni Zumbo.



« regolari » agli appartenenti alla *'ndrangheta* « visibile » e, viceversa, impedire l'ingresso nella « visibile » di componenti soggettive provenienti dalle organizzazioni massoniche riconosciute;

– le citate « regole speciali », dettate al fine di aumentare il potere di influenza della struttura apicale riservata, consentono l'ingresso nella medesima dei soli appartenenti alla massoneria coperta: solo il massone « coperto » – ovvero colui che è sconosciuto come tale anche ai suoi confratelli di loggia – è abilitato ad entrare nella predetta struttura occulta di vertice della *'ndrangheta*, esattamente come solo l'appartenente alla *'ndrangheta* dotato di gradi elevatissimi (« *sovradoti* ») o investito di cariche speciali può fare ingresso nella « massoneria coperta »;

– tale doppio regime di segretezza è imposto al fine di preservare tanto la componente « laica » (così sono indicati nel gergo di *'ndrangheta* i cosiddetti « massoni ») della *'ndrangheta* « invisibile » (che per i gradi più bassi non esiste) che quella « cardinalizia » (quelli che alle origini erano i cosiddetti « santisti »), con l'evidente fine di creare una falsa rappresentazione della realtà in cui i gradi inferiori sono portati a pensare che i rapporti riservati dei grandi capi siano riferibili ad ambienti esterni all'organizzazione criminale, che invece trova nella direzione strategica « occulta » (composta da « santisti » e « massoni » nelle accezioni appena riportate) il suo più alto consesso decisionale.

Al vertice della *'ndrangheta*, dunque, si colloca una struttura composta, con più anime e con diverse funzioni: accanto alla « Provincia », che costituisce la direzione organizzativa, operano ulteriori organismi, destinati a garantire, su base tendenzialmente mandamentale, la gestione operativa unitaria delle principali attività delittuose.

Per garantire efficienza a tale complesso sistema criminale è stato necessario creare all'interno della *'ndrangheta* una ulteriore componente di livello strategico, composta da « comitato ristretto » di teste pensanti cui affidare in esclusiva il compito di applicare le « regole speciali » di cui si è fatta menzione più sopra, eseguire i programmi ed aggiornare la prima struttura riservata della *'ndrangheta*, « la Santa » (« la società di Santa »). I « soggetti ulteriori » di cui ne fanno parte sono « riservati » o « segreti » rispetto a quelli provenienti direttamente dal contesto criminale di tipo mafioso. Il fine primario di questa originale soluzione organizzativa è quello di scongiurare il rischio della duplicazione di strutture apicali già esistenti, con il conseguente ingenerarsi di equivoci verso le altre componenti del medesimo sistema criminale, di rango meno elevato, in relazione alle specifiche competenze di ognuno. Così, per evitare tale pericolo, è stato creato qualcosa di assolutamente nuovo, di talmente riservato da non poter in nessun caso essere percepito come esistente dai livelli intermedi e di base, che per loro natura hanno bisogno di regole certe, di soggetti individuati e soprattutto di capi autorevoli dotati di una importante, e riconoscibile, storia criminale.

Secondo gli atti del processo, si è in sostanza assistito ad « un processo di scotomizzazione, che ha lo scopo di trasformare definitivamente la *'ndrangheta* da organizzazione per delinquere di tipo mafioso (operante su tipo territoriale) a principale agenzia criminale del pianeta: per raggiun-

*gere tale determinante risultato, le grandi famiglie dei tre mandamenti (soprattutto De Stefano, Piromalli e Nirta “La Maggiore”) capiscono che è necessario creare zone d’ombra, sfruttare i pregiudizi e gli stereotipi mentali, i preconcetti e le precomprensioni degli appartenenti ai livelli inferiori ».*

Per raggiungere il risultato prefissato – si legge negli atti processuali – è stato necessario creare un sistema di protezione (« *la società invisibile* ») in grado di fornire la certezza alla componente « laica » (i « massoni » o « nobili ») di tale apicale livello « occulto » che mai i suoi componenti correranno il rischio di essere accostati a soggetti pacificamente appartenenti alla *’ndrangheta*: « (...) è necessario, allora, ulteriormente segretare quello che già è segreto, dando vita ad una componente talmente riservata da essere totalmente disciplinata da regole speciali, che sono l’esatto contrario di quelle che caratterizzano l’organizzazione di tipo mafioso *’ndrangheta* sin dai tempi della *’società di sgarro* ».

Superate le diffidenze e le difficoltà iniziali, connesse al rischio di entrare in contatto stabile con una struttura organizzativa troppo visibile e compromessa come quella della *’ndrangheta* tradizionale <sup>(96)</sup>, i nuovi « Santisti » o « Massoni » o « invisibili », come possono essere appellati, entrano nella parte più elitaria della *’ndrangheta* nella certezza di non dovere più sottostare a controlli preliminari inutili ed antistorici, a pericolosi rituali di affiliazione, vista la primaria esigenza di non lasciare traccia di processi di legalizzazione percepiti quali non necessari, vista la raggiunta consapevolezza che « *conta la sostanza e non l’apparenza* » <sup>(97)</sup>.

Per chi ha il ruolo apicale di « soggetto riservato » di *’ndrangheta* non è necessario prevedere alcun rituale diretto a rafforzare il senso di appartenenza, come avviene nel caso del « contrasto onorato » che diventa « picciotto ».

Il senso di appartenenza del soggetto « riservato », poi, non ha bisogno di manifestazioni esteriori e rischiose: meno visibile è il percorso di fidelizzazione, maggiore è la sua forza, direttamente proporzionale alla possibilità di sfruttare appieno le convergenze ideologiche e le potenzialità operative.

Il « riservato » sa di essere parte di un sistema criminale ben più ampio di quello che è conosciuto dal membro « visibile »: sa di essere la parte « presentabile » di una struttura criminale ramificata, nelle cui dinamiche operative il suo compito è quello di gestire quel vastissimo circuito relazionale, in grado di generare continue fonti di arricchimento e garantire ampia protezione, che trasforma una associazione per delinquere in un evoluto sistema criminale di tipo mafioso. Sa che la consumazione di crimini ripugnanti in precedenza osteggiati, come i sequestri di persona a scopo di estorsione, sono stati voluti dal « vertice riservato » come stru-

<sup>(96)</sup> Si citano in tal senso le più recenti affermazioni di Pantaleone Mancuso e le dichiarazioni di Antonino Belnome che parla di *’ndrangheta* « *sputtanata* » che « *non vuole essere pubblicizzata* ».

<sup>(97)</sup> Si vedano i passaggi della sentenza « Meta » del 7 maggio 2014 in cui si sottolinea il peso dei riferimenti operati dai collaboratori di giustizia in merito al ruolo della « *’ndrangheta di sostanza rispetto a quella dell’apparenza* ».

mento di pressione e di ricatto allo Stato, nella certezza che sarebbero serviti per acquisire sempre più potere negoziale nella corsa al raggiungimento di nuove sinergie operative con gli ambienti che contano: è consapevole, ancora, che il traffico di sostanze stupefacenti non è un crimine banale, ma è il miglior strumento di condizionamento del sistema economico mondiale, per le imponenti ricadute provocate dalla enorme liquidità dei capitali immessi nei circuiti bancari e finanziari, nazionali ed esteri.

Proprio nello sfruttamento di quel diretto e riservato collegamento con molteplici cellule massoniche, il soggetto riservato ha intravisto il desiderio dei grandi capi-crimine, quale componente clericale della direzione strategica occulta, di sperimentare nuove opportunità di potere e di profitto.

L'aver consentito l'ingresso nella *'ndrangheta* a quei « laici riservatissimi », attraverso la sua componente interna occulta, ha consentito ai capi-crimine di trasformarsi, rimanendo sé stessi, di nascondersi, rimanendo visibili. Indossando le vesti di quei laici riservatissimi hanno perfezionato il loro ambizioso progetto: sono diventati i soggetti presentabili di un sistema criminale così evoluto da essere divenuto istituzione.

In chiusura, va ricordato che il rito abbreviato del processo Gotha si è concluso il 1° marzo 2018 con l'emissione della sentenza di condanna di tutti i principali imputati. Il provvedimento di primo grado, confermato in appello, è stato annullato con rinvio dalla Suprema Corte, solo in parte, per nuovo giudizio a carico di alcuni imputati. Alla data di approvazione della presente relazione, il nuovo giudizio di appello non è ancora iniziato.

Il processo ordinario, invece, sempre relativo all'operazione « Gotha », è stato celebrato davanti al tribunale collegiale di Reggio Calabria e si è concluso nel mese di luglio 2021. Le motivazioni alla data di approvazione della presente relazione non risultano essere state ancora depositate.

### 3.3. *L'indagine « Artemisia »*

Il 27 aprile 2021 il XII Comitato ha audito i magistrati Sara Morri e Francesca Urbani della procura della Repubblica di Trapani in ordine ad una complessa indagine (operazione « Artemisia ») che ha posto in luce, secondo la tesi accusatoria, un'associazione segreta avente i caratteri sanzionati dalla legge Spadolini-Anselmi.<sup>(98)</sup>

Le indagini svolte dagli inquirenti hanno riguardato le condotte ritenute illecite di un *ex* parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana<sup>(99)</sup> con la contestazione, secondo la prospettazione accusatoria, di una lunga serie di ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione e la configurazione di una vera e propria organizzazione di potere fondata sulla sistematica corruzione, sul clientelismo, sulle influenze politiche nonché, da ultimo, sullo sfruttamento della rete massonica locale.

Le investigazioni si sono articolate lungo tre filoni principali di indagine, tutti connessi alla centrale figura del politico siciliano.

<sup>(98)</sup> XII Comitato, riunione n.10 del 27 aprile 2021, audizione dei sostituti procuratori della Repubblica Sara Morri e Francesca Urbani.

<sup>(99)</sup> Giovanni Lo Sciuto.

Il primo filone investigativo ha avuto ad oggetto l'acquisizione di fonti di prova sull'esistenza di uno stabile rapporto corruttivo tra l'ex parlamentare dell'ARS e un imprenditore, titolare di una società di formazione professionale. Secondo la prospettazione accusatoria il *pactum sceleris* si sarebbe basato su una relazione incrociata: l'imprenditore finanziava la campagna elettorale del politico, mentre quest'ultimo si prodigava all'interno dell'Assemblea Regionale Siciliana in favore del primo per garantirgli i fondi pubblici, ottenuti i quali l'imprenditore ricambiava il « favore » con l'assunzione nella società di soggetti indicati dal politico, circostanza questa che, a sua volta, garantiva al principale indagato di ottenere un ritorno di voti in sede elettorale.

L'ipotesi dell'accusa è che l'ex onorevole si sarebbe spinto sino a tal punto nell'esercitare pressioni all'interno dell'A.R.S. da promuovere una campagna di stampa a contenuto denigratorio nei confronti degli altri suoi colleghi parlamentari dell'ARS che non aderivano alle sue richieste di deliberare finanziamenti in favore dell'ente di formazione di suo gradimento.

Così pure indicativa delle entrate di cui è sembrato godere nei vertici delle istituzioni è l'intercessione da lui ottenuta da parte di un capo dipartimento del Ministero dell'Interno affinché l'imprenditore amico dell'indagato incontrasse al Viminale l'allora segretario particolare del ministro *pro tempore* Angelino Alfano.

Il secondo filone investigativo della procura di Trapani ha riguardato l'accertamento della natura dei rapporti intrattenuti dall'ex parlamentare siciliano con il responsabile del centro medico dell'I.N.P.S. di Trapani. Anche in questo caso il sinallagma criminale, secondo la tesi dell'accusa, si sarebbe fondato sullo sfruttamento dell'ampia rete di contatti del politico allo scopo di far ottenere indebiti vantaggi alla struttura medica, ottenendo in cambio favori – quali il riconoscimento a numerosi soggetti dell'invalidità o dei benefici connessi alla legge n. 104 del 1992 – da lui utilizzabili per fini elettorali, ma anche per estendere ulteriormente la rete di *clientes* a disposizione.

Sarebbero emersi in tale contesto, in particolare, due significativi episodi: in un caso, l'indagato avrebbe fatto pressioni sul rettore *pro tempore* dell'Università degli studi di Palermo affinché uno stretto congiunto del titolare del centro medico dell'INPS ottenesse una borsa di studio; nell'altro, l'indagato si sarebbe attivato per il buon esito di una pratica di sanatoria edilizia, rivolgendosi all'allora vicesindaco del comune di Castelvetrano, membro di una associazione che, secondo la procura di Trapani, avrebbe, come sarà illustrato nel prosieguo, le caratteristiche di segretezza e di « influenza » previste dalla legge Spadolini-Anselmi.

Nel terzo ed ultimo filone d'inchiesta sarebbero, infine, emersi elementi circa l'esistenza di un meccanismo corruttivo che, se confermati all'esito del processo in corso, avrebbe degli aspetti particolarmente preoccupanti: vi sarebbe cioè il coinvolgimento di almeno tre appartenenti alle forze dell'ordine operanti in uffici investigativi in prima linea nella lotta alla mafia, quali la questura di Palermo, la sezione operativa di Trapani della Direzione investigativa antimafia e il commissariato di P.S. di

Castelvetrano. Degna di nota è la circostanza relativa ad uno dei predetti agenti di polizia, cui sarebbe stata delegata in passato la redazione di alcune importanti informative sulla ricerca di Matteo Messina Denaro e che peraltro sarebbe, secondo l'ufficio del P.M., in rapporti economici con uno stretto congiunto del noto latitante. Gli inquirenti avrebbero poi accertato, almeno in questa fase, numerosissime fughe di notizie relative ai procedimenti e alle intercettazioni a carico del principale indagato.

Da questa congerie di episodi, uniti ad altri che per brevità di esposizione si omettono in questa trattazione, i magistrati auditi ritengono che il « sistema » posto in essere dall'ex parlamentare dell'ARS fosse in grado di garantire all'esterno un'elevata affidabilità di risultato, poiché si basava su un'organizzazione stabile che poteva contare su una precedente e penetrante infiltrazione nelle istituzioni che l'associazione aveva posto in essere nel tempo, anche grazie ai contatti con il mondo massonico.

È proprio sotto questo ultimo aspetto che l'autorità giudiziaria di Trapani ha ritenuto concretizzarsi il reato di cui all'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (cd. legge Spadolini-Anselmi), essendo i fini perseguiti dall'associazione destinati a essere realizzati attraverso il condizionamento dell'azione di soggetti pubblici.

Il potere su cui poteva contare il principale indagato – hanno precisato i magistrati auditi – dipendeva dalle peculiari caratteristiche dell'associazione al medesimo riferibile: stabilità dei rapporti interni; vincolo di solidarietà; condivisione dei fini; occultamento, all'esterno, tanto dei fini medesimi, quanto delle modalità di azione e financo di taluni dei soci.

L'autorità inquirente ha, quindi, raccolto elementi investigativi ritenuti sufficienti per evidenziare l'esistenza di uno stabile accordo associativo, « *che si sostanzia nel vincolo permanente fra i sodali e nella volontà di contribuire alla realizzazione di un programma generale e condiviso, così integrando gli elementi essenziali richiesti per la sussistenza di una fattispecie associativa* ». <sup>(100)</sup>

A tali elementi minimi, si aggiunge l'esistenza di una struttura interna organizzata – con l'individuazione di distinte aree di influenza, compiti, sfere di interesse – e dotata di mezzi finanziari <sup>(101)</sup> e giuridici per la realizzazione del programma.

Il sodalizio, per le caratteristiche di segretezza che ha mostrato di possedere – proseguono gli auditi – non si è proposto all'esterno come tale, né nella sua struttura, né nelle sue attività, né nei suoi scopi, né infine nei suoi componenti. Così, le iniziative di singoli membri si sono manifestate, di volta in volta, come attività di natura imprenditoriale, culturale o politica, o come semplici « raccomandazioni », penalmente irrilevanti, o, al più, come attività lobbistica non necessariamente riferibile ad una struttura segreta <sup>(102)</sup>. Proprio questa non riconoscibilità esterna del sodalizio

<sup>(100)</sup> XII Comitato, riunione n. 10 del 27 aprile 2021, audizione dei sostituti procuratori della Repubblica Sara Morri e Francesca Urbani. Cfr. resoconto di seduta e atti depositati.

<sup>(101)</sup> In particolare si fa riferimento a tutti i finanziamenti che i sodali dell'associazione hanno garantito al politico per la sua campagna elettorale.

<sup>(102)</sup> Dalle indagini è emerso, per esempio, come il tenore dei colloqui, a seconda delle circostanze e degli interlocutori, risultasse talvolta criptico e allusivo, in altri casi alquanto

costituirebbe, secondo gli inquirenti, uno dei profili di più elevata pericolosità tra quelli riscontrati.

Secondo, dunque, la prospettazione della procura della Repubblica di Trapani, in sintesi, l'associazione riconducibile all'ex parlamentare dell'ARS, organizzatore e promotore della stessa, si fonderebbe sulla partecipazione di numerosi soggetti appartenenti, in particolare, ad una loggia massonica (la loggia Hypsas), ma non solo. L'associazione segreta, infatti, si sarebbe avvalsa anche di un centro culturale – il Centro sociologico italiano – dove, tra l'altro, avevano sede al tempo dell'indagine diverse logge massoniche, tra cui la Hypsas.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti che hanno esaminato lo statuto, l'oggetto sociale del Centro sociologico italiano era fissato nello svolgimento di attività culturale dichiaratamente di natura non religiosa e non politica. L'attività svolta in concreto, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe risultata invece « *pienamente strumentale all'obiettivo di costruire e consolidare rapporti confidenziali con esponenti politici, imprenditori locali, funzionari e appartenenti alle forze dell'ordine, nonché con alti funzionari della pubblica amministrazione* ». <sup>(103)</sup>

I magistrati auditi hanno poi illustrato il ruolo avuto dalla massoneria di Castelvetro nel'ascesa politica dell'indagato principale nel procedimento « Artemisia ». L'ex onorevole dell'ARS, infatti, oltre ad avere rapporti familiari e di amicizia con numerosi iscritti alle logge di Castelvetro, ne avrebbe sfruttato l'influenza e il potere ai fini elettorali, ricambiando l'appoggio con nomine e segnalazioni per le quali utilizzava tutta la sua influenza politica.

Si riporta uno stralcio di un'intercettazione nella quale il politico spiega chiaramente il ruolo della massoneria: « (...) *fa parte di una casta di persone (...) che in questo momento (...) perché, in questo momento, (...) noi possiamo dare delle risposte, possiamo aiutarlo, lui può trovare un punto di riferimento perché noi siamo in questo momento al potere di certe cose che gli interessano a lui e tu, e tu te lo trovi, come lui come altri migliaia, appena cambia il vento, tutti questi non ci sono più (...) oh, però in questo momento che ci sono (...) noi lo dobbiamo sfruttare a favore nostro, loro pensano di sfruttare a noi (...) ma noi stiamo sfruttando a loro nella consapevolezza che il nostro rapporto è un passaggio di boa... perché all'altro passaggio di boa non li troviamo più...* ». <sup>(104)</sup>

In questo passaggio, hanno illustrato i magistrati auditi, appare evidente come l'indagato principale dell'inchiesta veda i *fratelli* appartenenti alla massoneria regolare o comunque ufficiale come dei meri strumenti da

---

esplicito e soprattutto, nel caso dell'ex onorevole siciliano, a tratti perfino avventato ed enfatico, tanto che l'indagato ha continuato a parlare e a fornire importanti elementi indiziari pur se redarguito e avvisato in relazione all'esistenza di attività tecniche a suo carico. Il che dimostrerebbe, ad avviso degli inquirenti, la natura segreta dell'associazione laddove emerge come gli scopi occulti – infiltrarsi nelle istituzioni e modificarne l'ordinario corso decisionale – non dovevano essere svelati e anzi occorreva dotarsi di una serie di avvedimenti volti a evitarne la scoperta.

<sup>(103)</sup> XII Comitato, riunione n. 10 del 27 aprile 2021, audizione dei sostituti procuratori della Repubblica Sara Morri e Francesca Urbani. Cfr. resoconto di seduta e atti depositati.

<sup>(104)</sup> *Idem*.

utilizzare per la realizzazione del progetto criminale suo personale e dell'associazione segreta di cui il medesimo è capo e promotore.<sup>(105)</sup>

Ne sarebbe riprova il fatto che l'ex onorevole, stando alle acquisizioni istruttorie, non è mai stato formalmente iscritto ad alcuna loggia massonica. Al contrario, sembrerebbe che egli sia stato ben attento a tenersi fuori da tali formalismi e formalizzazioni ritenendo, al contrario, più utile infiltrare all'interno delle logge ufficiali soggetti a lui fedeli, ai quali di volta in volta avrebbe fornito direttive sulle condotte da tenere, sino a giungere ad ordinare loro di attivarsi per essere messi « in sonno » dalle rispettive logge, nel momento in cui notizie giornalistiche, a suo avviso, sollecitavano eccessivamente l'attenzione dell'opinione pubblica sui rapporti tra politica e massoneria.

Giova a tal fine inquadrare il contesto storico e ambientale nel quale tali condotte sono state poste in essere. Secondo quanto riferito al XII Comitato dai magistrati Morri e Urbani, si tratta del periodo in cui nel corso della precedente XVII Legislatura, questa Commissione parlamentare indirizzava le proprie attività di inchiesta sui rapporti tra mafia e massoneria e, in particolare, con riguardo alle vicende inerenti lo scioglimento per associazione mafiosa de gli organi elettivi del comune di Castelvetro, cittadina, come noto, patria e sede criminale dei Messina Denaro ma anche luogo dove insistono numerose logge massoniche (sei sulle diciannove operanti nell'intera provincia di Trapani).

In quel contesto, dalle attività ricognitive effettuate dalla prefettura di Trapani e riferite alla locale autorità giudiziaria, era emersa un'elevata presenza di iscritti alla massoneria tra gli assessori (4 su 5), i consiglieri comunali (7 su 30), nonché tra i dirigenti e i dipendenti del comune. Anzi, la stessa prefettura di Trapani segnalava che probabilmente gli elenchi ufficiali degli iscritti nel trapanese erano incompleti per difetto, dovendo verosimilmente ritenere che l'incidenza dei soggetti iscritti ad associazione massoniche tra gli amministratori pubblici e i dirigenti poteva essere ben più elevata.

Nell'ambito della indagine « Artemisia » a riscontro di quanto sopra – hanno precisato gli auditi – emergeva come nel solo comune di Castelvetro fossero presenti ben 6 associazioni (logge) appartenenti a differenti obbedienze massoniche<sup>(106)</sup>. Gli approfondimenti eseguiti dagli inquirenti sui soci del citato Centro Sociologico Italiano (C.S.I.), facevano emergere, ad esempio, che la maggioranza di essi (82 su 96) risultavano iscritti a cinque diverse logge massoniche (di Castelvetro e non), quattro delle quali appartenenti alla Gran Loggia d'Italia – Piazza del Gesù ed una, la più volte citata Hypsas, appartenente al *Grand Orient de France* (GODF).

Secondo le contestazioni mosse dal P.M., in altri termini, il C.S.I. oltre che essere luogo, capofila e contenitore di cinque associazioni aderenti

<sup>(105)</sup> *Idem*, atti depositati.

<sup>(106)</sup> Associazione « Italo Letizia n. 345 » della Massoneria Universale – La Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana di Rito Scozzese; associazioni « Demetra » ed « Enoch » della Gran Loggia Regolare d'Italia; associazione « Oriente » della Gran Loggia d'Italia – Obbedienza di Piazza del Gesù di Roma; associazione « Francisco Ferrer nr. 908 » del Grande Oriente d'Italia; associazione « Hypsas » del *Grand Orient de France*.

manifestamente alle varie forme di massoneria ufficiale e regolare (con le diverse *nuances* attribuibili al concetto di regolarità massonica) era anche la sede in cui era presente ed operante un'associazione segreta-occulta che si ramificava infiltrando i propri adepti prevalentemente in una delle cinque, senza tuttavia impedirne la partecipazione anche altre associazioni ivi presenti.

Altro aspetto ritenuto di interesse è il fatto che l'ex parlamentare dell'ARS, principale indagato del procedimento Artemisia, sia stato uno dei membri della Commissione antimafia siciliana: in quanto tale, hanno sottolineato gli inquirenti, era potenzialmente in grado di monitorare, ed eventualmente occultare o neutralizzare, tutte le notizie e gli esposti anonimi che giungevano a quella Commissione sui rapporti tra politica e massoneria.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'appartenenza o meno alla massoneria era un aspetto fondamentale nei rapporti del principale indagato con gli amministratori locali. Illuminante è la vicenda, emersa dalle intercettazioni, dove l'ex parlamentare è sembrato imporre a due suoi sodali – che all'epoca rivestivano cariche elettive in un'amministrazione locale – che era giunto il momento di abbandonare la massoneria, di mettersi spontaneamente « in sonno », perché in quel momento storico l'attenzione dei *media* e dell'opinione pubblica, anche su sollecitazione delle inchieste promosse da questa Commissione nella precedente legislatura, avevano posto sotto i riflettori i rapporti tra la massoneria, la politica locale di Castelvetro e l'appartenenza o la vicinanza alle associazioni mafiose, in conseguenza dello scioglimento nel giugno del 2017, come sopra accennato, del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Sugli esiti dell'inchiesta avviata nella precedente legislatura da questa Commissione sulle infiltrazioni di *cosa nostra* e della *'ndrangheta* nella massoneria in Sicilia e in Calabria si fa rinvio alla relazione tematica approvata dall'Organismo parlamentare nel dicembre del 2017.<sup>(107)</sup>

Secondo la tesi accusatoria, l'ex onorevole temeva in particolare che l'attività d'inchiesta della Commissione parlamentare antimafia avrebbe messo a nudo tutto il sistema dei favoritismi messi in atto dai politici locali nelle nomine di massoni nei vari enti e il conseguenziale evolversi delle carriere dei referenti politici delle logge. In alcune conversazioni telefoniche intercettate, l'indagato è sembrato confermare l'esistenza di un vero e proprio patto di reciproco vantaggio tra politica e massoneria: spiegava ai suoi interlocutori come fosse stato costretto a far cancellare dalle logge un proprio congiunto, a cui diversamente non avrebbe potuto far ottenere alcun incarico, sia un altro suo sodale, anch'egli iscritto alla massoneria regolare, a cui aveva già fatto ottenere l'incarico di revisore dei conti presso l'ASP di Trapani. Il permanere dei due all'interno delle logge lo avrebbe infatti esposto ad un inevitabile attacco mediatico oltre che alle censure legate alla evidente irregolarità del suo operato.

<sup>(107)</sup> Cfr. XVII Legislatura, « Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della *'ndrangheta* nella massoneria in Sicilia e in Calabria », relatrice: on. Rosy Bindi, approvata dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2017 (doc. XXIII, n. 33).



Per evitare tutto ciò l'indagato, secondo quanto attualmente sembra emergere dagli atti, sarebbe stato avvisato per tempo « dalle alte sfere ». Da qui l'ordine agli « amici » massoni impegnati nella politica locale di mettersi « in sonno ».<sup>(108)</sup>

Questo dato, ad avviso degli auditi, è particolarmente interessante in quanto dimostrerebbe in tutta evidenza la coesistenza di due realtà parallele: da un lato, le logge massoniche lecite, collegate alle iscrizioni formali; dall'altro, invece, un gruppo associativo occulto, penalmente rilevante, che non veniva minimamente intaccato nei suoi rapporti interni dalle eventuali scelte di « messa in sonno ».<sup>(109)</sup>

Per quanto attiene al riferimento alle « alte sfere », vari elementi probatori, tutti da confermare all'esito del processo in corso, sembrerebbero certificare come l'ex politico siciliano fosse stato avvisato più volte dell'esistenza di indagini a suo carico e che la notizia, almeno in un caso, fosse trapelata da una confidenza raccolta da un « amico » che aveva entrate presso la segreteria particolare del Ministro dell'interno *pro tempore*.

In conclusione dell'audizione, i magistrati Morri e Urbani hanno richiamato l'attenzione su una conversazione, rilevata da una intercettazione, nel corso della quale il principale indagato, conversando con il suo interlocutore, riferiva la propria opinione circa le reali ragioni che sottendevano all'interesse della Commissione parlamentare antimafia verso le vicende del Comune di Castelvetro, collegandole alla lunga latitanza di Matteo Messina Denaro. L'indagato, in questa circostanza, non solo affermava di conoscerlo sin dall'adolescenza ma di godere anche della sua protezione, e vantandosene.

In altra intercettazione, l'ex politico citava anche Lorenzo Cimarosa, cugino acquisito del latitante, tratto in arresto e poi divenuto dichiarante e testimone di giustizia in numerosi processi contro esponenti di *cosa nostra* castelvetranese. Non faceva mistero di non aver mai avuto una buona considerazione del Cimarosa, spiegando, anzi, come i recenti fatti – cioè la scelta dello stesso di collaborare con la giustizia – confermavano la correttezza della sua valutazione.

Tali dichiarazioni dell'indagato, ad avviso della procura di Trapani, non sarebbero frutto di millanteria. Apparirebbero, invece, connotate da assoluta attendibilità, basti pensare che effettivamente i due, l'indagato e Matteo Messina Denaro, risultano ritratti insieme in una foto – apparsa sul sito della testata *Fanpage* il 16 luglio 2017<sup>(110)</sup> – scattata in occasione del matrimonio della cugina del latitante risalente all'epoca in cui entrambi erano poco più che maggiorenni (1981).

In altre conversazioni emergerebbe poi l'esistenza di un « gruppo massonico », ricostituito proprio per volontà dell'ex onorevole regionale,

<sup>(108)</sup> XII Comitato, riunione n. 10 del 27 aprile 2021, audizione dei sostituti procuratori della Repubblica Sara Morri e Francesca Urbani. Cfr. resoconto di seduta e atti depositati.

<sup>(109)</sup> *Idem*.

<sup>(110)</sup> Realizzato dal giornalista Sandro Ruotolo.

ritenuto « capace di spostare un buon numero di voti » e in grado di garantire l'elezione di almeno due consiglieri comunali di sua fiducia.<sup>(111)</sup>

Questo nuovo gruppo composto da una ventina di *fratelli* andrebbe indentificato, ad avviso degli inquirenti, nella loggia « Hypsas » – nata dalla fusione di due precedenti logge, la « Mozart » e la « Garibaldi » – di cui avrebbe fatto parte anche il presidente del Circolo Sociologico Italiano, maestro venerabile di una delle logge operative a Castelvetro. Una loggia, quindi, ritenuta influente nel contesto massonico castelvetranese sia perché annoverava al suo interno alte cariche interne provenienti dalle diverse logge, sia perché poteva contare su un esponente di rilievo della politica regionale, quale l'indagato, capace di indirizzare le scelte politiche dei « *fratelli muratori* ».

#### 3.4. *Le analogie con la vicenda del Circolo Scontrino*

L'analisi degli atti processuali sopra esposti evidenzia come l'associazione segreta organizzata e diretta dal principale indagato dell'operazione « Artemisia » trovi un celeberrimo precedente nelle vicende risalenti agli anni Ottanta riguardanti la loggia segreta Iside 2, forse non a caso costituita sempre nel territorio trapanese.

Negli anni Novanta fu celebrato a carico di Giovanni Grimaudo, Natale Torregrossa e altri soggetti, il processo avanti il tribunale di Trapani per violazione dell'art. 2 della Legge « Spadolini-Anselmi », reato per il quale Grimaudo e Torregrossa furono dichiarati colpevoli.

La lettura della sentenza resa in tale occasione dal tribunale di Trapani all'esito del giudizio<sup>(112)</sup> colpisce ancora oggi, non solo per la chiarezza delle motivazioni, ma anche per la sua estrema attualità poiché descrive un quadro probatorio e un contesto ambientale del tutto analoghi a quelli che fanno da sfondo, a distanza di oltre quarant'anni, all'indagine « Artemisa », tant'è che molte delle argomentazioni e delle considerazioni svolte in tale pronuncia sono sovrapponibili agli elementi di fatto posti a base della richiesta di misure cautelari formulata dagli inquirenti nei confronti dell'*ex* politico dell'ARS.

Costui, come si è potuto vedere nel paragrafo precedente, è emerso dalle indagini come un personaggio noto, non solo per il suo « affarismo », ma anche per le indubbie capacità direttive ed organizzative atte a catalizzare attorno a sé altri influenti personaggi della vita politica e sociale locale, tanto da elaborare progetti anche a lungo termine fondati su scopi e fini comuni a tutti gli adepti per condizionare, secondo l'ipotesi dell'accusa, le scelte decisionali delle pubbliche amministrazioni locali attraverso una sistematica e capillare cooptazione dei dipendenti di vari uffici pubblici.

Dal quadro probatorio raccolto dagli inquirenti sono emerse in capo al nucleo associativo, come era stato per la richiamata loggia « Iside 2 »,

<sup>(111)</sup> XII Comitato, riunione n. 10 del 27 aprile 2021, audizione dei sostituti procuratori della Repubblica Sara Morri e Francesca Urbani. Cfr. resoconto di seduta e atti depositati.

<sup>(112)</sup> Sentenza del tribunale di Trapani del 5 giugno 1993 RG 24/91. Vedi anche sentenza della corte di appello n. 3563/96 del 15 novembre 1996, RG 407/95.

finalità e attività occulte tali da creare, proprio a causa della loro sistematicità, un reale pericolo per la salute delle istituzioni. Dalle intercettazioni, durate oltre due anni, sarebbero infatti emersi elementi circa la sussistenza di una costante e continua attività diretta a interferire sull'esercizio dei pubblici poteri.

Ad avviso degli inquirenti, vi sarebbero altresì ulteriori analogie tra il caso « Iside 2 » e l'associazione occulta facente capo all'ex parlamentare dell'ARS.

In primo luogo, molti degli aderenti alla sua cerchia ristretta erano anche iscritti ad una ordinaria loggia massonica, la « Hypsas », ma l'associazione occulta era composta anche da persone non iscritte ad alcuna delle logge scoperte. Invero, anche i giudici del tribunale di Trapani nella sentenza Grimaudo + altri del 1993 avevano riscontrato una situazione analoga: molti degli iscritti o degli appartenenti alla loggia segreta Iside 2 erano anche appartenenti a logge regolari scoperte.<sup>(113)</sup>

Così pure, le reali attività svolte dalla « Iside 2 » erano coperte dall'esistenza del circolo « Scontrino », con sede in via Carreca a Trapani, sede ufficiale di una serie di logge massoniche regolari e luogo dove si svolgevano numerosissime attività culturali e corsi di formazione. Il circolo « Scontrino » di Trapani, infatti, appariva all'epoca come una fucina di variegata attività culturali e sociali, centro di conferenze, sede dell'Associazione musulmani d'Italia, dell'Associazione mutilati e invalidi civili, sito di numerose logge massoniche. Grimaudo ne era la figura centrale, promotore e animatore. In tale atmosfera, oscillante tra il ricreativo e il culturale, si riuniva e si incontrava gran parte della borghesia trapanese, ma dietro tale parvenza si celava una strategia occulta, diretta ad una progressiva penetrazione e interferenza in enti e organismi pubblici.

Meccanismo identico si è realizzato nel caso dell'indagine « Artemisia » dove il gruppo che faceva capo all'indagato principale agiva e si riuniva dietro la facciata delle attività del Centro sociologico italiano di via Parini a Castelvetro.

In conclusione, può dirsi che il modello disvelato nel 1993 a Trapani, dove l'attività occulta di una loggia segreta si annida e si nasconde nelle pieghe di un'associazione culturale e di altre logge massoniche palesi, si è riproposto nuovamente nelle vicende dell'indagine Artemisia: in entrambi i casi si rinviene la presenza di una struttura occulta ed una palese dove quest'ultima è servente alla prima per darne un'apparente giustificazione pubblica.

In tal modo è stato data vita a un modello di rara penetrante efficacia, che opera un connubio tra logge massoniche operanti con modalità ordinarie e lecite e una superloggia segreta, alle prime trasversale e coesistente, dedita, invece, alle attività illecite ed alla quale aderiscono sia « profani » che regolari massoni, questi ultimi all'insaputa degli altri « ordinari » confratelli di loggia non coinvolti nella superloggia.

<sup>(113)</sup> Sentenza del tribunale di Trapani del 5 giugno 1993 RG 24/91.

### 3.5. L'indagine « Sub Rosa Dicta »

Profili di interesse connessi al coinvolgimento della massoneria nella criminalità sono emersi anche durante l'audizione della dottoressa Roberta Licci, sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Lecce, titolare dell'indagine « Sub Rosa Dicta ».

L'attività investigativa svolta ha consentito di individuare un'associazione per delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione nella quale sono risultati coinvolti tre magistrati in relazione a condotte dai medesimi poste in essere nel periodo in cui erano in servizio presso la sede giudiziaria di Trani. Si tratta nella specie di Antonio Savasta – che ha reso in sede di incidente probatorio dichiarazioni auto e etero accusatorie – Michele Nardi e Luigi Scimè, all'epoca dei fatti rispettivamente sostituto procuratore della Repubblica il primo<sup>(114)</sup>, giudice per le indagini preliminari il secondo<sup>(115)</sup> e sostituto procuratore della Repubblica, poi trasferito alla procura di Salerno, il terzo.

Nell'indagine risultano coinvolti anche diversi imprenditori, avvocati dei fori di Trani e di Bari, nonché appartenenti alle forze dell'ordine.

Il processo si è concluso con la condanna degli imputati, alcuni dei quali hanno scelto il rito abbreviato, e con la confisca per circa 2 milioni di euro.

Quanto ai rapporti con la massoneria deviata, pur non essendo stati questi oggetto di contestazione specifica, dalle indagini sono emersi non solo rapporti tra Michele Nardi e soggetti riconducibili alla massoneria, ma la stessa appartenenza del magistrato a quest'ultima.

I contatti emergono da alcune intercettazioni disposte tra l'aprile e il settembre 2016, periodo nel quale Michele Nardi era imputato dinanzi al tribunale di Catanzaro per calunnia ai danni di alcuni colleghi. Durante il periodo in cui era in corso il dibattimento, il magistrato è entrato in contatto con un avvocato di Bisceglie, con precedenti esperienze attive nella politica locale, al fine di avvicinare il giudice di un processo a suo carico.

In particolare in una intercettazione l'avvocato biscegliese dice a Nardi che egli, al fine di reperire i contatti volti ad avvicinare il giudice, si stava prodigando « *in stile 'ndrangheta* ».

I contatti cui fa riferimento e che vengono ricostruiti dalle intercettazioni sono quelli tra l'avvocato e un imprenditore della provincia di Barletta-Andria-Trani. In particolare, quest'ultimo, che nel corso delle conversazioni monitorate è chiamato « *presidente* », risulta da fonti aperte essere Maestro Venerabile della loggia G.O.I. « Bensalem 1803 » all'Oriente di Trani. Il « presidente » massone suggerisce al citato avvocato di Bisceglie di rivolgersi ad altro imprenditore della medesima provincia. Dalle conversazioni tra i due, che si indicano reciprocamente come « fratelli », si comprende come il tramite per avvicinare il giudice fosse un

<sup>(114)</sup> Al momento della esecuzione della misura cautelare che è avvenuta nel gennaio 2019, era giudice al tribunale civile di Roma.

<sup>(115)</sup> Al momento della esecuzione della misura cautelare era sostituto procuratore a Roma, in precedenza aveva ricoperto l'incarico di ispettore al Ministero della Giustizia.

avvocato penalista del foro di Catanzaro, anch'egli definito « fratello » dagli interlocutori.

I contatti con il « fratello » avvocato a Catanzaro sono realmente avvenuti, nonostante si siano interrotti poco dopo nel momento in cui questi è venuto conoscenza del fatto che il difensore di Nardi era imputato nell'ambito del processo « Rinascita Scott » per concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso <sup>(116)</sup>.

Sempre nell'ambito della vicenda appena ricostruita, dalle intercettazioni è pure emerso che l'avvocato biscegliese abbia chiesto esplicita conferma in ordine all'appartenenza alla massoneria del penalista di Catanzaro, ricevendone risposta affermativa in ragione delle assicurazioni ricevute in tal senso dal « presidente » ovvero dal Maestro Venerabile della loggia Bensalem del Grande Oriente d'Italia.

Risulta, poi, dal complesso dell'attività di indagine che il professionista di Bisceglie abbia cercato contatti per risolvere il problema di Michele Nardi, utilizzando sempre la comune appartenenza massonica, anche nell'area messinese.

Oltre che dagli elementi sopra riportati, l'appartenenza del dott. Nardi alla massoneria è stata confermata dalle dichiarazioni dell'imprenditore D'Introno che ha indicato il magistrato come massone.

Da ultimo, al fine di meglio delineare il contesto, la dottoressa Licci, ha sottolineato che, nel corso del giudizio a carico di Michele Nardi, <sup>(117)</sup> dovevano essere escussi, quali testimoni della difesa dell'imputato inseriti nella apposita lista, due soggetti dichiaratamente appartenenti alla massoneria, che avrebbero dovuto riferire in ordine all'estraneità del magistrato a qualsivoglia contesto massonico.

Tuttavia risulta che tali soggetti non si siano presentati a testimoniare e che la difesa vi abbia rinunciato.

A completamento dell'audizione, la dottoressa Licci ha fatto altresì riferimento ad alcuni procedimenti, risalenti al 2012 ed in particolare ad uno della procura distrettuale di Bari riguardante un'indagine di criminalità organizzata ed un altro della procura della Repubblica di Lecce, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, relativo all'appalto concernente il servizio filobus nel capoluogo salentino, dell'importo di circa 22 milioni di euro.

In entrambe le indagini, sono emersi dei collegamenti con « logge deviate », così definite perché i soggetti coinvolti sono risultati non formalmente iscritti alle logge massoniche, ma di fatto operanti in contesti di tale natura.

Nell'indagine della procura della Repubblica di Lecce <sup>(118)</sup> sono emersi, anche grazie alle dichiarazioni di uno dei professionisti che aveva dichiarato di aver ricevuto l'affidamento di quel progetto in cambio di tangenti, chiari riferimenti al fatto che quelle agevolazioni erano riconducibili ad un

<sup>(116)</sup> L'avvocato Giancarlo Pittelli.

<sup>(117)</sup> Conclusosi con una pronuncia di condanna.

<sup>(118)</sup> Terminata con una pronuncia di prescrizione e trasferita per competenza alla procura della Repubblica di Roma, che tuttavia di recente ha chiesto la confisca di circa 500.000 euro su conti svizzeri di Buonerba.

mercimonio reso possibile in virtù di una rete di rapporti di natura massonica.

D'altro canto lo stesso collaboratore ha affermato di essere massone, e di come pure lo fosse uno degli indagati principali. Tali circostanze sono confermate anche da altre dichiarazioni agli atti del procedimento.

L'indagine della procura distrettuale di Bari, invece, ha riguardato un'associazione per delinquere con l'aggravante della finalità di favorire un'associazione di tipo mafioso dedita a truffe ai danni dello Stato e al bilancio dell'Unione europea. È risultato coinvolto un imprenditore residente e operante in Emilia Romagna nel settore vitivinicolo, denominato significativamente « il re dei vini ». Il medesimo, avente stretti rapporti con la criminalità organizzata foggiana, era stato già arrestato nel 2012, e successivamente nuovamente arrestato nel 2017, occasione nella quale aveva subito il sequestro di circa 50 milioni di euro, nonché di conti accessi presso alcuni istituti di credito della Repubblica di San Marino.

L'imprenditore, nel corso delle conversazioni intercettate, rivelava al suo interlocutore di essere in via di promozione alla carica di Gran Maestro di una non meglio precisata fratellanza massonica.

### 3.6. L'indagine « Geenna »

L'indagine, coordinata dalla procura distrettuale di Torino denominata « Geenna », si è proposta di ricostruire le dinamiche criminali e gli assetti organizzativi che i sodalizi di tipo mafioso stavano assumendo in Valle d'Aosta, con particolare riguardo sia al contesto sociale-economico del territorio, che a quello politico. Per questi fatti gli indagati sono stati condannati con sentenza di primo grado il 16 settembre 2020.

In particolare, è stato contestato agli indagati principali il reato di associazione di tipo mafioso volto al condizionamento delle elezioni del Comune di Aosta del 2015, e il traffico di stupefacenti.

Tali contestazioni, e in particolare quella relativa al reato di cui all'art. 416-bis c.p., sono state possibili grazie a una ricostruzione storica del contesto criminale dell'area della Valle d'Aosta. Già a partire dagli anni Settanta e Ottanta venivano registrati, sul territorio valdostano, gravi fatti di reato, come omicidi ed estorsioni, maturati in contesti e realizzati con modalità tipiche della criminalità calabrese.

Alcune di queste vicende sono state oggetto di procedimenti conclusi con condanne divenute irrevocabili, anche se in passato non è mai stata accertata giudizialmente la presenza della *'ndrangheta* in questa regione.

Ciò nondimeno, gli elementi raccolti in quei procedimenti hanno consentito di documentare come già negli anni 2000 e 2001 fosse operativo ed attivo in Valle d'Aosta un locale di *'ndrangheta* già da tempo operativo.

Nell'indagine « Lenzuolo »<sup>(119)</sup>, coordinata dalla procura distrettuale di Reggio Calabria e condotta dai Carabinieri di Aosta, veniva individuato un gruppo associativo di tipo mafioso presente in Valle d'Aosta, quale articolazione delle cosche Iamonte e Facchineri.

<sup>(119)</sup> Proc. pen. n. 16579/01 RGNR.

Da tale procedimento, in particolare, potevano trarsi decisive tracce della presenza della *'ndrangheta* in Valle d'Aosta, e segnatamente nelle figure del deceduto Santo Pansera, con la carica di « capo locale » o « capo società » e Santo Oliverio, che svolgeva il ruolo di coordinamento e raccordo tra la casa madre calabrese e la struttura delocalizzata aostana. Nelle intercettazioni, e in particolare in un passaggio della conversazione ambientale del 20 maggio 2000 tra Pansera e Oliverio, i due utilizzano proprio il termine « *'ndranghetista* » e « *locale* ».

Analoghi riscontri pervengono da altre indagini quali: il processo « Minotauro »<sup>(120)</sup>, da cui emerge come anche ad Aosta fosse presente un *locale* di *'ndrangheta*; l'indagine « Gerbera »<sup>(121)</sup> riguardante un'organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina, con base operativa in Valle d'Aosta, i cui attori principali erano Domenico e Giuseppe Nirta, i loro nipoti Franco Aldo Di Donato, Roberto Alex Di Donato e Pietro Tirasso; il procedimento nel quale sono stati condannati gli imputati Giuseppe Facchineri, Giuseppe Chemi e Roberto Raffa per un tentativo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso<sup>(122)</sup>.

In quest'ultimo caso si trattava di un tentativo di estorsione commesso ai danni dell'imprenditore calabrese Giuseppe Tropicano, operante di fatto in Valle d'Aosta, e volto a imporre la *leadership* sugli appalti controllati dalla *'ndrangheta* nella regione, a scapito dei fratelli Vincenzo, Michele e Salvatore Raso. Costoro su richiesta di Tropicano avevano avviato delle trattative e, nel contesto di tali rapporti, il 17 novembre 2011, Salvatore Raso veniva ucciso a colpi di arma da fuoco in San Giorgio Morgeto, contrada Sant'Eusebio.

Di interesse, poi, il procedimento penale denominato « Hybris »<sup>(123)</sup>, che ha avuto origine dalle intercettazioni telefoniche avviate in seguito al tentativo di estorsione di cui era vittima Michele Fonte, e l'indagine denominata « Caccia Grossa », relativa a un'attività di indagine coordinata dalla procura generale della Repubblica di Bologna, finalizzata alla localizzazione e cattura di Rocco Mammoliti e del fratello Stefano, appartenenti alla cosca di *'ndrangheta* di San Luca (RC) detta « Fischiante ». Proprio dalle intercettazioni disposte per ricercare i detti latitanti che è scaturita l'indagine « Geenna » a fronte, come accennato, degli incontri e riunioni che nel contempo venivano accertati tra esponenti della famiglia *'ndranghetista* dei Nirta e soggetti valdostani di origine calabrese contigui all'associazione mafiosa.

Premesse queste considerazioni sui collegamenti tra gli autori dei reati e la criminalità mafiosa calabrese, risalenti sin agli anni Settanta, ma non sfociati in una formale contestazione del reato di cui all'art. 416-bis c.p., occorre precisare come detti legami, all'epoca, coinvolgessero persone calabresi residenti in Valle d'Aosta e soggetti legati a vario titolo alla *'ndrangheta* provenienti da zone geografiche che si trovavano nel cosiddetto

<sup>(120)</sup> Proc. pen. n. 6191/07.

<sup>(121)</sup> Proc. pen. n. 31325/06.

<sup>(122)</sup> Proc. pen. n. 32386/10.

<sup>(123)</sup> Proc. pen. n. 17841/12.

« Mandamento Tirrenico », ovvero i comuni di S. Giorgio Morgeto, Rossano, Cittanova.

Rispetto alla situazione ricostruita con l'indagine « Lenzuolo », <sup>(124)</sup> i rapporti ed i collegamenti con la casa madre calabrese sono nel frattempo mutati. Ora il baricentro sembra essersi spostato dalla 'ndrangheta tirrenica a quella ionica e, in particolare, al *locale* di S. Luca.

Ai vertici del *locale*, o quantomeno dell'articolazione delocalizzata, vi sarebbero i fratelli Di Donato, Marco Fabrizio e Roberto Alex, primi cugini dei fratelli Nirta.

Nell'ambito di tale e articolato contesto criminale, è emerso un ruolo importante svolto dalla massoneria.

Infatti, seppure non è stata mossa alcuna contestazione alla loggia massonica denominata « Aosta 1 San Fantino » della quale fanno parte alcuni degli indagati, per violazione della disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 17 del 1982 (« legge Spadolini-Anselmi »), ciò che rileva è il dato storico dell'affiliazione alla massoneria di alcuni dei partecipanti del *locale* di Aosta quale mezzo per raggiungere gli scopi e le finalità dell'associazione di tipo mafioso e quindi garantirsi ulteriormente il collegamento con esponenti che ricoprono ruoli di rilievo nel settore economico, imprenditoriale e politico, sia della società civile valdostana, sia al di fuori dei confini regionali.

I soggetti che hanno contatti con esponenti della massoneria, ed in particolare con tale Giuseppe Scidone, sono Nicola Prettico – candidato sindaco per le elezioni comunali del 2015 e partecipe dell'associazione a delinquere di tipo mafioso – e Antonino Raso, promotore dell'associazione contestata.

Dalle intercettazioni riportate nell'ordinanza cautelare acquisita agli atti della Commissione, si comprende come Scidone avesse l'intenzione non solo di costituire una semplice loggia, ma addirittura una nuova obbedienza – una « Gran Loggia » – a cui avrebbe fatto capo l'« officina » di Aosta. Per realizzare tale progetto, egli aveva bisogno di reclutare altri « fratelli », cioè dei soggetti già appartenenti alla massoneria e tra questi aveva individuato Nicola Prettico e altro soggetto non indagato.

Per meglio inquadrare la figura di Scidone, giova riferire di alcune conversazioni telefoniche dalle quali si evince come egli si definisse Gran Maestro dell'« Ordine mondiale dei cavalieri templari in Djibouti » nonché fondatore di una nuova obbedienza massonica, denominata « Gran loggia No Nobis », da cui dipendevano diverse logge presenti in Italia ed in altri Paesi europei. Il predetto è pure appartenente all'« Ordine dei cavalieri templari di Gerusalemme » di cui lui stesso, nelle intercettazioni ambientali, si definisce uno dei « cinque guardiani ».

Le indagini hanno poi messo in luce che nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 19 settembre 2015 Scidone gettava le basi per la creazione in Aosta di una *commanderia* dei Cavalieri templari e di una loggia massonica. Il 18 maggio 2015 Giuseppe Scidone, telefonando a Nicola

<sup>(124)</sup> Proc. pen. n. 16579/01 RGNR.



Prettico per complimentarsi del suo risultato alle elezioni amministrative nel Comune di Aosta, gli comunicava di trovarsi nel Principato di Monaco in compagnia del « Gran Priore » di Montecarlo, con il quale stava progettando la creazione di un nuovo gruppo di Cavalieri templari, una nuova loggia e una nuova obbedienza massonica.

Il 24 giugno avveniva il primo incontro tra Antonio Raso, Giuseppe Scidone, il « Gran Priore » di Montecarlo e altri soggetti, al quale seguivano altri incontri tra Raso e Scidone sia ad Aosta che in Calabria.

Il 19 settembre dello stesso anno, all'interno di un locale di una ditta di Aosta veniva costituita la « commanderia » di Aosta dell'« Ordine mondiale dei cavalieri templari di Jesuralem ». Durante il rito di insediamento della « commanderia », Giuseppe Scidone, nella veste di cerimoniere, spiegava le fasi dell'investitura, ed essendo lui uno dei « cinque guardiani » di tale ordine aveva la possibilità di creare i « cavalieri » senza attendere che essi fossero stati iniziati ai gradi inferiori.

Il giorno successivo, nello stesso luogo ove poco prima erano stati nominati i cavalieri templari, avveniva la fondazione della loggia massonica « Aosta n. 1 San Fantino » all'ordine dell'obbedienza denominata « No Nobis ». All'interno del « tempio » provvisorio erano presenti soggetti già appartenenti alla massoneria, alcuni dei quali con il grado di semplici apprendisti.<sup>(125)</sup> Alla cerimonia erano presenti, oltre a Scidone Giuseppe, tutti i partecipanti alla liturgia del giorno precedente oltre ad altri intervenuti nell'occasione per la prima volta.

Dopo la costituzione della nuova loggia massonica, venivano intercettate alcune conversazioni tra Antonio Raso e Scidone, dalle quali emergeva l'intenzione dei due di reclutare nuovi « fratelli » tra gli esponenti più influenti della pubblica amministrazione e della politica regionale.

La ragione per la quale Raso voleva affiliarsi alla massoneria era quella di poter contare su una rete di relazioni e conoscenze da utilizzare per aumentare il proprio peso e la propria autorevolezza in seno alla comunità calabrese residente in Valle d'Aosta.

Inoltre, sempre dal compendio dell'attività di indagine, è emerso come i contatti con la massoneria e l'appartenenza ad essa di alcuni esponenti del *locale* di Aosta non siano stati frutto di scelte ed ambizioni individuali, ma siano state scelte strategiche decise e condivise anche dai vertici della *'ndrangheta* aostana e, in particolare, da Marco Fabrizio Di Donato che aveva dato il proprio appoggio all'iniziativa in quanto ritenuta funzionale agli interessi della consorterìa mafiosa.

Diversa, ma non dissimile nella sostanza, è stata invece la scelta di Nicola Prettico: non coinvolto nel progetto di costituzione della nuova loggia massonica portato avanti da Giuseppe Scidone, abbracciava comunque la causa massonica scegliendo di affiliarsi ad altra loggia esistente in zona.

In conclusione, merita sottolineare come anche sotto tale particolare profilo, ovvero l'adesione alla massoneria da parte di alcuni esponenti della

<sup>(125)</sup> Primo grado della massoneria.

'*ndrangheta*, la « locale » di Aosta si muovesse con schemi ricorrenti per le compagini di criminalità di tipo mafioso, orientate a creare legami con detta associazione segreta proprio al fine di intrecciare rapporti in grado di fortificare la struttura del sodalizio con ulteriori infiltrazioni nel tessuto economico e politico, per di più mediante soggetti loro stessi vincolati a regole interne di solidarietà e segretezza.

Si tratta, pertanto, di un ulteriore indizio della costituzione e della operatività di una struttura delocalizzata della '*ndrangheta* in Val d'Aosta, a fronte di una commistione di situazioni illecite perfettamente riprodotte, in detta regione, secondo i metodi di azione dei locali insediati in Calabria. Per questo fine l'associazione aveva ben compreso il ruolo centrale della massoneria nella sua capacità di infiltrarsi nei gangli della pubblica amministrazione mutandone il funzionamento.

#### 4. LIBERTÀ COSTITUZIONALI, LEGGE SPADOLINI-ANSELMI E DOPPIA APPARTENENZA

##### 4.1. La libertà di associazione

L'art. 18 della Costituzione italiana riconosce a ciascun cittadino il diritto di « *associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale* ». <sup>(126)</sup>

Invero, la Carta costituzionale garantisce in maniera estremamente ampia tutti i fenomeni associativi, ritenuti espressione dei principi del pluralismo e della tutela delle formazioni sociali, posti tra quelli fondamentali dell'ordinamento repubblicano (art. 2 Cost.). Le associazioni, d'altra parte, non sono altro che gruppi di persone avvinte da interessi, attività, scopi e valori comuni che si uniscono in maniera stabile e duratura per coltivarli e perseguirli, e rappresentano, dunque, una forma di espressione collettiva della libertà individuale, anch'essa riconosciuta e tutelata dalla Costituzione stessa (art. 13 Cost.).

In evidente reazione al regime fascista e all'indomani della sua caduta, si è quindi riconosciuta nella Carta costituzionale massima tutela al diritto in argomento, assicurando alle associazioni una libertà d'azione uguale a quella riconosciuta ai singoli e ponendo quale generale divieto quello del perseguimento dei fini vietati ai medesimi dalla legge penale.

L'enunciato dell'art. 18 Cost. ne rivela il chiaro intento garantista che traspare, oltre che dalla mancanza di specificazioni in merito al tipo di organizzazione o alle finalità perseguite, dalla presenza dell'avverbio « *liberamente* », dalla introduzione della non necessità di specifiche autorizzazioni al suo esercizio e dalla tassatività di alcuni ulteriori limiti introdotti dal comma secondo della stessa disposizione (art. 18, comma 2: « *Sono proibite...* »).

Oltre alle associazioni costituite per scopi contrari alla legge penale (che comunemente vengono definite come associazioni a delinquere e sono

<sup>(126)</sup> Art. 18 Cost.: « *I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.*

*Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.* ».

sanzionate dall'art. 416 c.p.), sono vietate altresì « *le associazioni segrete e quelle* » costituite con carattere militare (quindi con una determinata organizzazione e con l'uso di armi), che perseguono direttamente o indirettamente scopi politici (art. 18, comma 2 Cost.).

Si noti che nella formulazione del costituente, la segretezza non contiene alcuna limitazione e potrebbe riguardare, non solo l'*attività* e gli *scopi* che l'associazione si prefigge, ma anche i nomi degli appartenenti o solo alcuni di questi aspetti.

La proibizione delle associazioni segrete, invero, preesisteva alla Costituzione per ragioni connesse al sospetto che tale carattere dell'associazione fosse da ricondurre all'intento cospirativo di questa.

Così nella vigenza dello Statuto Albertino, la legge n. 2028 del 1925 – il cui contenuto fu poi trasferito nel Titolo VIII del T.U.L.P.S. – sostanzialmente impediva il libero associazionismo: prevedendo obblighi comunicativi e legittimando un penetrante potere ispettivo delle autorità di pubblica sicurezza, esteso sia allo statuto che a qualunque attività dell'associazione, la legge finiva in sostanza per vietare ogni forma di associazione segreta.

Era poi fatto espresso divieto a tutti i « *funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari delle province e dei comuni o di altri istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni* » di far parte di associazioni « *operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto* » o che imponevano ai loro adepti qualsivoglia vincolo di segretezza. Le conseguenze di eventuali inosservanze erano particolarmente gravose, conducendo fino al licenziamento<sup>(127)</sup>.

La proibizione delle associazioni segrete disposta dal secondo comma dell'art. 18 Cost. è stata, invero, accompagnata da un tortuoso percorso attuativo in ragione dell'ampio dibattito apertosi, all'indomani della sua introduzione, in merito alla definizione del concetto di segretezza.

A fronte di un enunciato reso piuttosto esplicito e chiaro dall'impiego nella disposizione citata della disgiuntiva « *e* »<sup>(128)</sup>, il dibattito dell'Assemblea costituente – che aveva sempre correlato il divieto all'essere l'associazione segreta volta a perseguire un fine politico e al rischio conseguente che dette associazioni potessero costituire una minaccia alla Costituzione o all'ordinamento democratico – ne ha reso a lungo controversa l'interpretazione: se da un lato rimanendo aderenti al dettato costituzionale si è ritenuto che dovessero ritenersi vietate le associazioni segrete *tout court*, dall'altro ci si è domandati se, invece, i due divieti contenuti nel secondo comma dell'art. 18 dovessero essere letti in maniera unitaria e condurre a

<sup>(127)</sup> Art. 216 comma 1 del T.U.L.P.S. 1926: « *Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Province e dei Comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni, chi, appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati* ».

<sup>(128)</sup> « *Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono (...) scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare* ».

limitare l'operatività del divieto dell'associazionismo segreto solo quando fosse diretto al perseguimento di fini politici.

In sostanza secondo alcuni, essendo l'intento del legislatore quello di evitare che la creazione di centri di potere occulto alternativi a quelli democraticamente eletti e previsti dalla Costituzione, dovevano ritenersi vietate solo le associazioni segrete volte al perseguimento di scopi politici, rimanendo le altre, fuori dalla sfera della previsione costituzionale.

Altri, muovendo dalla considerazione che in un ordinamento democratico caratterizzato dal pieno riconoscimento della libertà di associazione, la natura segreta dell'associazione non possa che essere orientata al perseguimento di finalità illecite e, conformemente al dettato della norma – che vieta le associazioni che perseguono scopi politici solo se caratterizzate da una organizzazione di carattere militare – ritenevano che il divieto dovesse intendersi riferito a qualunque sodalizio volto ad occultare la propria esistenza, o anche solo i propri obiettivi o i nomi dei propri componenti.

Dunque, una contrapposizione netta tra due linee ermeneutiche, fondate su una interpretazione ora oggettiva ora finalistica della nozione di società segreta vietata, dalla quale è scaturita una profonda incertezza alla quale si è fatto parzialmente fronte con l'emanazione della legge n. 17 del 1982.

#### 4.2. La legge « Spadolini-Anselmi »

L'attuazione del divieto costituzionale previsto nel secondo comma dell'art. 18 è avvenuta con legge n. 17 del 25 gennaio 1982, recante « *Norme di attuazione all'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2* », introdotta sull'onda del noto scandalo conseguente alla scoperta della loggia « Propaganda 2 » e, soprattutto, al rinvenimento degli elenchi dei nominativi di coloro che ne facevano parte, che riconducevano a vertici delle forze armate e di polizia, politici (tra cui un ministro e un segretario di partito dell'epoca), magistrati ed esponenti di spicco del mondo delle imprese, della finanza e della comunicazione.

Con la legge citata si è affrontato il problema della definizione della nozione di associazione segreta costituzionalmente vietata, facendovi rientrare esclusivamente quelle associazioni che occultando la loro esistenza ovvero mantenendo la segretezza, congiuntamente, sulle finalità e sulle attività sociali, ovvero sui componenti (in tutto od in parte ed anche reciprocamente) svolgessero attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

È stata poi introdotta una sanzione penale, invero piuttosto modesta, nei confronti di coloro che avessero promosso, diretto, partecipato all'associazione o svolto attività di proselitismo in suo favore (art. 2) ed è stata prevista la possibilità della sospensione dal servizio dei dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali fosse emerso, sulla base di concreti elementi,

il fondato sospetto di appartenenza alle associazioni segrete così definite, prevedendo altresì una particolare procedura per l'accertamento (art. 4).

Su tale ultimo aspetto si tornerà a breve dovendosi prima affrontare alcune problematiche poste dalla norma sia sotto il profilo della completezza della definizione di associazione segreta, sia sotto quello dell'adeguatezza della sanzione penale prevista.

La definizione di associazione segreta vietata contenuta all'art. 1 pone in collegamento il carattere della segretezza di alcuni aspetti della vita dell'associazione – che vengono in via generica delineati – con la finalità perseguita di « *interferenza sull'esercizio di funzioni* » pubbliche, per ricondurre al divieto di cui all'art. 18 Cost. solo quelle associazioni rispondenti ad entrambi i requisiti.

La nozione di associazione segreta viene, dunque, definita attraverso un concetto funzionale, collegato al riflesso politico delle libertà di associazione, accogliendo quel criterio finalistico cui si è prima fatto cenno, che ha finito per determinare una significativa restrizione dell'ambito di operatività del divieto posto dall'art. 18 della Costituzione, a dire il vero, andando ben oltre il dettato letterale della norma costituzionale.

L'inadeguatezza della norma introdotta con legge n. 17 del 1982 ha la sua evidente dimostrazione nel fatto che essa ha trovato solo minimi spazi di applicazione sia sul piano della repressione penale, sia su quello della prevenzione e ciò sebbene l'incidenza dell'attività di organizzazioni segrete sul regolare svolgimento della vita civile e le interferenze con le organizzazioni criminali a carattere mafioso, come si è detto, siano sempre più frequenti.

Invero, essa offre risposte solo circoscritte e parziali al problema indotto dalla presenza di associazioni segrete, lasciando aperte una serie di criticità che ciclicamente tornano a destare l'attenzione dell'opinione pubblica, degli inquirenti e della politica.

Venendo all'analisi di dettaglio della norma, essa individua due requisiti essenziali per l'individuazione delle associazioni segrete vietate: il perseguimento di uno scopo di « *interferenza* » e la segretezza di alcuni degli aspetti essenziali del sodalizio.

Quanto al primo, esso è riferito dalla legge non soltanto alle più elevate funzioni costituzionali, ma anche alla pubblica amministrazione centrale e periferica, agli enti pubblici economici e ad altri settori relativi a servizi rilevanti per la collettività. Ad esso vanno riferite tutte le forme di pressione e di influenza concreta, dirette a condizionare il funzionamento dall'interno degli organismi indicati.

Se normalmente tale interferenza assume le caratteristiche di un illecito (penale, amministrativo, civile, deontologico), non è però necessario che ciò accada: la pressione può essere fatta anche con modalità non vietate, in quanto sono le caratteristiche di segretezza del sodalizio che, unite al fine di interferenza, valgono ad attribuire al gruppo la sua natura penalmente illecita.

Neanche è richiesto dalla legge che la pressione induca l'organismo che ne è destinatario a decisioni diverse da quelle che sarebbero state adottate in assenza di quell'elemento perturbatore; deve ritenersi necessario

soltanto che la capacità di influenza miri a condizionare dall'interno i meccanismi decisionali e rivesta caratteristiche di serietà e di potenziale efficacia, in assenza delle quali l'associazione sarebbe insuscettibile di determinare una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto.

Quest'ultimo va individuato nella libertà e nel pluralismo associativo e nella salvaguardia degli organi e delle funzioni decisive per la collettività nazionale, dall'azione di gruppi occulti, che si sottraggono ai principi di trasparenza propri di una moderna società democratica e mirano ad inquinare, tentando di sottrarsi a vincoli e a controlli e ad affrancare delle funzioni pubbliche più rilevanti dal rispetto delle regole di legalità.

La definizione introdotta dalla norma, nel vietare solo quelle associazioni la cui attività sia « diretta ad interferire » sulle funzioni pubbliche pone enormi problemi di concreta applicazione, rendendo estremamente difficoltosa l'acquisizione di elementi atti a provare l'esistenza di un'associazione di tal fatta.

Inoltre, essa lascia fuori tutte quelle forme associative, ordinariamente segrete e basate su stretti vincoli di obbedienza e fratellanza fra gli adepti (come le associazioni massoniche), che siano tali, negli effetti, da condurre, pur indirettamente, ad analogo risultato. Del pari rimangono fuori dalla sfera dell'illecito quelle associazioni che, segrete o meno, non siano dirette agli scopi indicati dall'art. 1 della legge n. 17 del 1982 e tuttavia, in forza dei vincoli appena menzionati, siano in grado di produrre effetti altrettanto dannosi per il sistema democratico, potendo determinare ingiustificate alterazioni degli ordinari meccanismi di concorrenza tra le imprese, incidendo sul sistema economico nazionale, o che altresì interferiscano sull'esercizio delle funzioni di servizi pubblici privi però dei requisiti previsti dalla legge di essere altresì « essenziali » o « di interesse nazionale ».

Si tratta per lo più di congregazioni, le cui attività sono dirette ad altri fini e che tuttavia conducono a profonde interferenze nell'esercizio di funzioni pubbliche, per l'inevitabile incidenza dei legami e delle relazioni che riescono a creare, salde perché avvinte dagli obblighi di fratellanza o di mutuo soccorso, da vincoli di obbedienza, da ragioni di riconoscenza o anche solo dalla condivisione di ideali, obiettivi o, a volte, da conoscenze segrete.

Quanto all'ulteriore requisito, quello della segretezza, va detto in primo luogo che l'art. 1 della legge Spadolini-Anselmi richiede che essa sia intenzionale e riguardi l'esistenza, lo scopo o gli interessi fondamentali dell'associazione. Mancando un regime generale che renda obbligatoria la diffusione delle notizie concernenti qualsivoglia compagine associativa, la segretezza non può essere intesa semplicemente come assenza di pubblicità, ma può ravvisarsi solo nella adozione di un modello organizzativo che in modo programmatico e sistematico precluda la conoscibilità esterna e/o interna dell'associazione.

Manca, nella norma, una specificazione adeguata del concetto di segretezza, genericamente definito con l'indicazione pur vaga di ciò che ne potrebbe costituire l'oggetto: l'esistenza stessa dell'associazione ovvero, congiuntamente, le finalità e le attività sociali o, infine, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci.

Può dunque ravvisarsi, in primo luogo, un profilo di rilevanza esterna della segretezza: esso ricorre quando il sodalizio impone, verso l'esterno, uno schermo che occulta la sua esistenza ovvero una parte significativa degli atti compiuti e dei fini perseguiti, o l'affiliazione dei suoi soci, con il conseguente potenziale pericolo che alla comunità e alla vita istituzionale deriva dal suo mirare a interferire, in forma occulta, con rilevanti strutture dello Stato.

È poi ravvisabile un profilo di segretezza interna, ossia ad oscurare tra loro i soci, anche solo in parte, ovvero ad oscurare a questi le attività e gli scopi sociali interamente noti soltanto ad alcune articolazioni del gruppo, in genere alla sua struttura dirigente.

Va, infine, sottolineato che la legge ha espressamente previsto l'eventualità che il gruppo occulto operi in seno ad associazioni palesi, eventualità tra l'altro molto comune (vedi il caso di cui al precedente paragrafo 3.3.) perché la presenza di una struttura di facciata consente, solitamente, una maggiore capacità operativa dell'organizzazione occulta, in cui il gruppo non segreto generalmente svolgerà funzione strumentale e servente rispetto a quello occulto, al cui servizio porrà (eventualmente anche nell'inconsapevolezza di parte dei suoi componenti) la capacità di penetrazione sociale e istituzionale e la tutela riconosciuta dall'ordinamento a simili strutture lecite.

Prima di affrontare le questioni connesse al requisito della segretezza richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie di reato, devono compiersi alcune notazioni in merito alle sanzioni introdotte dall'art. 2 della legge n. 17 del 1982.

Ribadendo quanto già segnalato da questa Commissione antimafia nel corso della precedente legislatura nell'inchiesta sulle infiltrazioni di *cosa nostra* e della *'ndrangheta* nella massoneria in Sicilia e Calabria<sup>(129)</sup>, deve infatti rilevarsi che la sanzione edittale prevista (reclusione da uno a cinque anni per chi promuove, dirige o svolge attività di proselitismo in favore dell'associazione e fino a due anni per i partecipi) sia particolarmente tenue e, soprattutto, tale da non consentire, se non in determinati casi ed attraverso articolate operazioni ermeneutiche, l'impiego di strumenti più incisivi di ricerca della prova (ad esempio le intercettazioni telefoniche), rendendo di fatto estremamente onerose le indagini ed improbabile l'accertamento nonostante l'estrema gravità delle condotte descritte e degli effetti alle quali esse devono ritenersi dirette.

#### 4.3. *Le associazioni segrete e la massoneria*

Parlando di associazioni segrete si impone il richiamo alle associazioni massoniche benché, come si vedrà, dalle prime queste debbano essere tenute ben distinte.

È indubbiamente vero che le associazioni massoniche normalmente mantengono le loro attività riservate e che all'esterno quasi nulla trapela di

<sup>(129)</sup> XVII Legislatura, « *Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria* », relatrice on. Rosy Bindi, approvata dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2017 (Doc. XXIII, n. 33), pagg. 66-67.

quanto avviene nel corso delle riunioni. A ciò deve aggiungersi la particolare riservatezza che le stesse associazioni mantengono sui nomi dei propri iscritti, rifiutando di pubblicarli per ragioni di *privacy*.

Questa sfera di riservatezza determina sovente l'accostamento delle associazioni massoniche a quelle segrete, facendo dubitare della conformità alla Costituzione e alla disciplina normativa nazionale delle prime. Al contrario, a ben vedere e stando al dettato della legislazione vigente le associazioni massoniche, pur avendo indubbi aspetti di segretezza, devono oggi essere ritenute secondo la legislazione vigente pienamente legittime, salvo che esse, al pari di qualunque altra forma associativa, trasmodino deviando dalle caratteristiche loro proprie.

Le associazioni massoniche pur essendo segrete in talune loro manifestazioni (per tutti, il fatto che rendano sconosciuti i propri soci) non possono essere ricondotte al modello vietato dalla legge Spadolini-Anselmi, non essendo, come detto, la sola segretezza requisito sufficiente per dichiarare l'illiceità di un'associazione, occorrendo piuttosto che a questa sia accompagnato il descritto requisito della finalità di « interferenza ».

Va premesso che nel nostro ordinamento non esiste alcun requisito specifico che consenta di qualificare come massonica una determinata congregazione di persone, di guisa che qualunque di esse potrebbe essere definita, o autodefinirsi, tale. Tuttavia, può in via generale dirsi che con tale termine ci si riferisce ordinariamente ad associazioni, riconosciute o meno, aventi carattere iniziatico e di fratellanza, con finalità morali e di conoscenza.

Come detto, la Carta Costituzionale, come precisato con la legge Spadolini-Anselmi, non vieta le associazioni segrete di per sé, ma soltanto quelle che sono segrete e che, al contempo, perseguono determinati scopi di condizionamento dei pubblici poteri.

La massoneria in primo luogo rifiuta di essere etichettata come associazione segreta e, pur ammettendo che i suoi lavori e rituali sono riservati, sottolinea il fatto che è palese l'esistenza dell'associazione e delle sue articolazioni, che sono note le sue sedi e i nomi di coloro che rivestono ruoli di vertice, e che lo svolgimento di una significativa parte delle sue attività avviene in modo pubblico, attraverso convegni, manifestazioni e attività benefiche e culturali di vario genere.

Inoltre, la massoneria nega il perseguimento di fini illeciti o di svolgere attività dirette a condizionare organi costituzionali, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o servizi essenziali di interesse nazionale.

Effettivamente le associazioni massoniche italiane sono prive di segretezza esterna: è ampiamente nota la loro esistenza, le sedi in cui si riuniscono le logge sono dichiarate pubblicamente, alla pari di statuto e regolamenti, spesso reperibili sui siti istituzionali unitamente ad alcune delle attività svolte. Esse hanno una limitatissima segretezza interna, perché ai soci non viene impedito di conoscersi e di comunicare fra loro, neppure al di fuori delle riunioni di loggia e gli scopi perseguiti non possono essere ritenuti occulti, essendo indicati nei regolamenti o nelle norme interne.



Inoltre, gli obiettivi perseguiti e pubblicamente declamati, ossia il « perfezionamento » e « l'elevazione dell'uomo e dell'umana famiglia »<sup>(130)</sup> non sono in alcun modo riconducibili ad attività diretta ad interferire sulle strutture pubbliche.

Esse, dunque, non rientrano certamente nel novero delle associazioni segrete individuate dalla legge n. 17 del 1982 e devono, per tale motivo, essere ritenute legittime.

#### 4.4. *Appartenenza massonica e pubblico impiego civile*

Ampio dibattito politico si è aperto ed esteso anche sul piano legislativo, in ragione degli obblighi di obbedienza e di fedeltà, oltre che di fratellanza e mutuo soccorso che vincolano gli aderenti alla massoneria, imponendo il rispetto di regole e doveri che potrebbero entrare in conflitto con il dettato normativo statale sebbene, secondo quanto stabilito dalle principali massonerie, quest'ultimo debba sempre prevalere, scongiurando ogni rischio di insorgenza di situazioni di contrapposizione.

D'altra parte, nello statuto e nei regolamenti interni delle massonerie italiane è richiesto all'iscritto di promettere solennemente di rispettare il dettato costituzionale e le leggi italiane ed è solitamente vietata piuttosto « qualsiasi azione che possa turbare la pace e l'ordine liberamente e democraticamente costituito della società »<sup>(131)</sup>.

Tuttavia, l'esperienza dei casi concreti esaminati dalla Commissione dimostra che le relazioni indotte dalla appartenenza massonica e i forti legami che essa determina possono indurre colui che, essendone parte, esercita una funzione pubblica, ad accantonare, a volte, gli obblighi che gli derivano dalla Costituzione o dalle leggi dello Stato in favore di quelli che scaturiscono dal vincolo di fratellanza massonica.

A ciò deve aggiungersi che la sfera di riservatezza che avvolge quelle associazioni, pur non segrete, preclude la possibilità di un effettivo controllo della presenza di situazioni di conflitto d'interessi e, dunque del corretto esercizio di funzioni pubbliche, spesso estremamente delicate, venendo meno quella trasparenza nei confronti della collettività che deve caratterizzare l'azione dei pubblici poteri che vengono perciò privati della necessaria credibilità.

È dunque chiaro che la questione non pone particolari problemi con riferimento ai privati cittadini, ai quali è riconosciuta piena libertà di associarsi e di essere affiliati ad associazioni di tipo massonico. Diversamente, da più parti si sostiene la necessità di introdurre limitazioni più ampie al diritto di associazione per coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche, ritenendosi che le disposizioni della Legge n. 17 del 1982 non siano idonee ad assicurare adeguata tutela ai principi costituzionali.

Si è già detto delle carenze delle norme enunciate agli artt. 1 e 2 della legge citata, attesa la eccessiva genericità dei requisiti sostanziali, la estrema

<sup>(130)</sup> Art. 1, Costituzione del Grande Oriente d'Italia.

<sup>(131)</sup> IX canone, « Identità del Grande Oriente d'Italia ».

limitatezza della sfera dell'illecito e la pressoché assoluta impossibilità di prova della sua esistenza, anche in considerazione dei limiti posti all'accertamento di quei fatti attraverso le indagini penali.

A ciò deve aggiungersi come, al pari delle disposizioni che definiscono l'illecito e ne prevedono il regime repressivo, del tutto inadeguata sia la disposizione contenuta all'art. 4 della legge « Spadolini-Anselmi » che, anticipando l'intervento ad una fase di mero, « fondato, sospetto » di appartenenza alle medesime associazioni segrete, così come definite dall'articolo 1, dovrebbe prevenire gravi distorsioni del sistema democratico.

In realtà la norma di cui all'art. 4 della legge n. 17 del 1982 è di impossibile applicazione. Infatti v'è da chiedersi in quali casi una pubblica amministrazione potrà legittimamente nutrire, sulla base di concreti elementi, il sospetto che il proprio dipendente appartenga « ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 » atteso che:

– in primo luogo, non è previsto un obbligo generalizzato di legge che imponga al dipendente di declinare le associazioni di cui fa parte e di specificarne i caratteri;

– qualora fosse comunque previsto tale obbligo di autodichiarazione o comunque fosse noto che il dipendente abbia aderito ad una determinata associazione, l'amministrazione di appartenenza dovrebbe disporre di « concreti elementi » di sospetto non solo sul carattere di segretezza intrinseca dell'associazione (cioè elementi concreti sull'occultamento dell'esistenza, dello scopo o dell'attività, dell'elenco dei soci) ma anche sulla finalità di « interferenza » di quell'associazione sulle funzioni dei pubblici poteri.

Si tratta invero, di una situazione di impossibile realizzazione, risultando la norma nella sostanza priva di qualsivoglia efficacia.

È vero che anteriormente alla entrata in vigore della legge Spadolini-Anselmi non era possibile sanzionare penalmente la condotta di coloro che avessero preso parte ad associazioni segrete e che la violazione del divieto posto dall'art. 18 della Costituzione era privo di conseguenze sotto tale profilo.

Tuttavia, come prima anticipato, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e il Testo unico del pubblico impiego prevedevano forti limitazioni al diritto di associazione per coloro che esercitavano funzioni pubbliche o per i pubblici dipendenti.

In particolare, l'art. 212 TULPS<sup>(132)</sup>, abrogato solo con l'entrata in vigore della Legge Spadolini-Anselmi – oltre ad un generico dovere di

---

<sup>(132)</sup> Art. 212 TULPS : « I funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dallo impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non

comunicare l'appartenenza ad associazioni (qualunque esse fossero), in presenza di specifica richiesta – prevedeva per talune categorie di soggetti, civili o militari, esercenti pubbliche funzioni, il divieto di partecipare ad associazioni operanti in modo clandestino od occulto o i cui soci erano comunque vincolati dal segreto. La violazione di tale divieto comportava conseguenze particolarmente rigorose, determinando la cessazione del rapporto che implicava lo svolgimento di quelle funzioni.

Analoghe disposizioni erano previste nella disciplina sul Pubblico impiego.

La più volte citata legge n. 17 del 1982, come accennato, nell'abrogare la richiamata disposizione del TULPS ha introdotto una norma, diversa e meno incisiva di quelle prima indicate, stabilendo, con finalità preventiva, la possibilità dell'avvio di procedimenti disciplinari e della sospensione dal servizio nei confronti di una categoria ampia di dipendenti pubblici (e non solo) qualora fosse emerso « sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete », definite secondo la dizione di cui all'art. 1 della medesima legge.

L'indeterminatezza della fattispecie a cui la norma fa riferimento, quella delle associazioni segrete indicate nel comma 1 della stessa legge, unitamente alla pressoché assoluta impossibilità di effettiva realizzazione dei presupposti per l'avvio delle azioni previste, è all'origine della mancata applicazione anche di tale norma, che prevede peraltro, una procedura estremamente complessa di accertamento e di intervento che la rende, nella sostanza, del tutto innocua.

La competenza a decidere sui procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici viene affidata ad una commissione che dovrebbe essere nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei ministri. Dal 1982 tale commissione è stata nominata solo una prima volta e poi non è stata più rinnovata.

La disciplina attualmente vigente dunque, al di là di quanto a breve si dirà, non contiene alcuna regolamentazione della libertà di associazione di tutti coloro che esercitano funzioni pubbliche, anche se particolarmente delicate, determinando un vuoto normativo sostanziale che ha permesso alle associazioni occulte, formalmente prive di finalità politiche – e dunque non rientranti nelle disposizioni richiamate e nelle altre poche, introdotte da leggi regionali che ad essa fanno riferimento – di continuare ad esercitare pressioni e condizionare l'azione amministrativa, giudiziaria e degli organi costituzionali.

Di qui l'ampio dibattito che ha portato a formulare diverse proposte di modifica delle leggi esistenti ed, in particolare, della legge n. 17 del 1982 di cui si è ampiamente detto.

---

*inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a sei mesi.*

*Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti. ».*

Si è posto, nella sostanza il problema di evitare che soggetti che svolgono delicate funzioni pubbliche possano venire meno ai doveri che la Costituzione impone loro per fare fronte al rispetto di obblighi assunti in forza dell'adesione ad associazioni di diversa natura, pur quando si tratti di associazioni non vietate perché non riconducibili al paradigma introdotto con la legge Spadolini-Anselmi.

Ci si domanda, cioè, se non si sia legittimo circoscrivere i diritti di libertà individuale riconosciuti dalla Costituzione a ciascuna persona per fare fronte alla necessità di salvaguardare valori costituzionali di elevato valore, quali quelli concernenti la funzione dei pubblici dipendenti che nell'amministrare la « cosa » pubblica sono « soggetti solo alla legge » (art. 101), sono « al servizio esclusivo della Nazione » (art. 98 Cost.), e devono adempiere le funzioni pubbliche che sono loro affidate « con disciplina ed onore » (art. 54, comma 2, Cost.).

Va detto che è la stessa Costituzione che, nel fornire ampia tutela alla libertà di associazione, ammette che per talune categorie di soggetti essa possa subire delle limitazioni. Il riferimento è in particolare ai « magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero » per i quali, il terzo comma dell'art. 98 della Costituzione, espressamente prevede la possibilità di introdurre con legge limitazioni al diritto di iscrizione a partiti politici, attività quest'ultima che certamente costituisce una modalità di esercizio della più ampia libertà di associazione.

La ratio di tale disposizione è da ricercare nelle delicate ed importanti funzioni che queste categorie di soggetti svolgono, per le quali si richiedono requisiti di imparzialità ed indipendenza « rafforzati », che l'appartenenza ad un partito e la conseguente sottoposizione alle regole di questo, potrebbe influenzare. L'estraneità di costoro alla politica dei partiti mira altresì a rassicurare il cittadino sul fatto che la loro attività non sia guidata da intenti, anche non consapevoli, di favorire una parte piuttosto che l'altra.

Il legislatore ha fatto un uso parsimonioso di tale disposizione e solo con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006 ha introdotto, per i magistrati, quale autonoma fattispecie di illecito disciplinare, l'iscrizione a partiti politici.

Il divieto di iscrizione a partiti politici non è la sola norma introdotta dalla riforma dell'ordinamento giudiziario<sup>(133)</sup> per limitare la libertà associativa dei magistrati. Accanto ad essa è stato previsto quale ulteriore fattispecie di illecito anche « la partecipazione ad associazioni segrete i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie ».<sup>(134)</sup>

<sup>(133)</sup> Legge 25 luglio 2005 n. 150, « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico »; decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, « Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ».

<sup>(134)</sup> Art. 3 comma 1 lett. g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109.

La norma è stata oggetto dell'interpretazione estensiva del Consiglio Superiore della Magistratura, e ciò ne ha consentito l'applicazione nei confronti di magistrati che avevano aderito ad associazioni di tipo massonico. La sua introduzione, invero, rispondeva proprio all'esigenza di fornire una soluzione definitiva all'annoso problema dell'appartenenza dei magistrati alle associazioni massoniche, l'adesione alle quali era da molti ritenuta incompatibile con la posizione costituzionale del magistrato, che deve essere libero da ogni vincolo che possa condizionare la sua indipendenza ed imparzialità.

Tuttavia, se si considera quanto si è detto, non è solo la previsione di espliciti obblighi di fedeltà, fratellanza, mutuo soccorso ed obbedienza a porre il problema della compatibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie con l'appartenenza ad associazioni segrete, atteso che questa è di rado « oggettivamente incompatibile » con la delicata funzione svolta, atteso l'obbligo, del pari solitamente previsto nella maggior parte delle « massonerie » ufficiali, di rispettare le leggi dello Stato e la Costituzione.

Le vicende sottoposte al vaglio della Commissione hanno imposto una riflessione in merito alla possibilità che l'appartenenza ad associazioni segrete ed il conseguente instaurarsi di stretti legami, pur prescindendo dai vincoli assunti con l'ingresso nelle obbedienze ufficiali, possa essere tale da pregiudicare l'imparziale svolgimento delle funzioni giudiziarie.

In ogni caso, la segretezza e la riservatezza che caratterizzano la massoneria ed in genere le associazioni segrete, impediscono che le attività del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni siano trasparenti come dovrebbero. Ed è proprio il profilo della trasparenza e della pubblicità che avrebbe invece il vantaggio di consentire un'adeguata valutazione dell'operato del magistrato, assicurando la possibilità di un controllo della sua effettiva indipendenza ed imparzialità e prevenendo il rischio di distorsioni della delicata funzione svolta.

Anche al personale militare è fatto divieto di aderire, oltre che ad associazioni considerate segrete a norma di legge<sup>(135)</sup> anche a quelle che perseguono degli scopi incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato di « fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato ». Anche in questo caso è auspicabile la previsione di nuove disposizioni, atteso che il fine sociale dichiarato nei regolamenti interni delle associazioni massoniche è conforme al dettato costituzionale e alle leggi statali, dunque, non potrà dirsi incompatibile l'appartenenza ad esse da parte del militare.<sup>(136)</sup>

Da un punto di vista finalistico, come visto più sopra, la massoneria, occupandosi dell'aspetto filosofico-spirituale, non può avere cointeressenze o vicinanze rispetto all'agire di alcuna amministrazione pubblica, pertanto l'appartenenza ad essa non dovrebbe ricadere nel divieto sopraindicato.

<sup>(135)</sup> Cfr. art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

<sup>(136)</sup> Cfr. art. 1475 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66, « Codice dell'ordinamento militare »: « 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. ».

Permangono, comunque, le criticità di cui si è già detto connesse all'instaurarsi, nell'ambito di associazioni avvinte dalla comunanza di profondi ed intimi ideali, di legami di particolare pregnanza, in grado di condizionare lo svolgimento delle delicate funzioni, nonché il difetto di trasparenza e la conseguente impossibilità di assicurare un controllo del corretto esercizio dei pubblici poteri.

Non vi sono, invece, specifiche disposizioni che pongano analoghi limiti per gli altri funzionari pubblici il cui operato incontra l'unico limite stabilito dalle previsioni introdotte dalla legge Spadolini-Anselmi. Invero l'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici privatizzati prevede l'obbligo di comunicare l'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato, stabilendo tuttavia che deve trattarsi di gruppi i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.<sup>(137)</sup>

La norma ha il merito di stabilire un generale dovere di comunicazione che, effettivamente, potrebbe consentire all'amministrazione di valutare se l'appartenenza del dipendente all'associazione sia tale da interferire con le attività istituzionali.

#### *4.5. Le leggi regionali – Le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo*

I profili sinora esaminati, come accennato, sono oggetto di una estesa *querelle* che vede contrapposta la posizione di coloro che ritengono sia da privilegiare la massima estensione della libertà di associazione e da tutelare il diritto di garantire la riservatezza delle forme in cui essa viene esercitata, e quella di chi ritiene invece necessario porre degli argini a tali diritti per garantire il corretto esercizio delle funzioni pubbliche e la massima trasparenza nell'azione dei pubblici poteri.

In ragione di tale fermento, invero più vivo negli ultimi anni, sono state avanzate più proposte di riforma della legge Spadolini-Anselmi, benché le stesse non abbiano ancora trovato i giusti spazi di discussione.

Molteplici sono anche le iniziative adottate dalle singole Regioni che, in diversi termini, con leggi da esse emanate, hanno tentato di arginare il fenomeno, imponendo obblighi dichiarativi in capo ai « componenti » dell'amministrazione, per assicurare la possibilità di controllo da parte dell'ente sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Se nessun problema hanno posto quelle norme introdotte all'indomani della scoperta della loggia P2, e della introduzione della legge Spadolini-Anselmi, che ad essa facevano richiamo, prevedendo quale illecito disciplinare l'appartenenza alle associazioni segrete di nuova definizione<sup>(138)</sup>,

<sup>(137)</sup> Art. 5 del D.P.R. n. 62 del 2013: « Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati ».

<sup>(138)</sup> Legge regionale (Lazio) n. 23 del 28 febbraio 1985, « Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione ».

ben diversa è stata la sorte di quelle leggi regionali che avevano previsto, per i candidati alle cariche pubbliche, uno specifico obbligo di dichiarare alla presidenza dell'esecutivo regionale e alla commissione per le nomine del consiglio regionale la loro eventuale appartenenza ad associazioni massoniche<sup>(139)</sup> o in ogni caso di carattere segreto, facendo derivare, dall'omessa dichiarazioni e non anche dalla aderenza all'associazione, una causa impeditiva della nomina.

La particolare formulazione delle norme introdotte ha determinato l'immediata reazione del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, che ha ritenuto la disposizione discriminatoria e incompatibile con la libertà di associazione e dunque in violazione degli artt. 11 e 14 della Convenzione.

La Corte EDU<sup>(140)</sup> di cui stato richiesto l'intervento, sottolineando come la norma in questione introducesse un diverso trattamento tra le varie associazioni, prevedendo solo per quelle segrete o massoniche l'obbligo della dichiarazione di appartenenza, evidenziava come la discriminazione non potesse ritenersi giustificata con esigenze di sicurezza nazionale e ordine pubblico, atteso che le stesse avrebbero potuto porsi anche con riguardo all'appartenenza ad associazioni diverse da quelle indicate, i cui membri erano invece esentati da ogni obbligo di dichiarazione. Riteneva perciò violati gli artt. 11 e 14 della CEDU.

Di recente un nuovo tentativo è stato promosso dalla Regione Sicilia che ha introdotto l'obbligo per i componenti dell'apparato politico degli enti locali di depositare una dichiarazione, anche negativa, sull'appartenenza « *ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza* » e di precisarne eventualmente la denominazione. La sanzione prevista per il mancato deposito della prescritta dichiarazione è la pubblicizzazione della omissione.<sup>(141)</sup>

Anche in questo caso le reazioni non sono mancate, essendo stata da più parti denunciata la violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta europea.

## 5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni, del dibattito parlamentare e del copioso materiale istruttorio acquisito dal XII Comitato di cui si è data sintesi nei paragrafi che precedono, è possibile affermare che permangono gravi elementi di criticità e, conseguentemente, di incompatibilità, in seno all'ordinamento giuridico, tra talune forme associative e

<sup>(139)</sup> Legge regionale (Friuli – Venezia Giulia) n. 1 del 15 febbraio 2000, « *Disposizioni in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenze regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale* ».

<sup>(140)</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n.2), n. 26740/02 emessa il 31 maggio 2007, definitiva il 31 agosto 2007.

<sup>(141)</sup> Legge regionale (Sicilia) n. 18 del 12 ottobre 2018, « *Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazioni a logge massoniche o similari* ».

lo Stato democratico, così come segnalato da questa Commissione parlamentare di inchiesta anche nel corso della precedente legislatura.<sup>(142)</sup>

Quel che emerge anche dalle indagini più recenti è il vivo interesse da parte della *'ndrangheta*, di *cosa nostra*, ma anche di autonomi comitati di affari vicini a tali ambienti criminali, di infiltrarsi nel tutt'altro che impermeabile sistema massonico, al fine di curvare i cardini di solidarietà, obbedienza e riservatezza tipici delle associazioni a carattere iniziatico ai fini illeciti e alla realizzazione di disegni criminosi di ampio respiro, tesi all'acquisizione, gestione o comunque al controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici – secondo il tipico paradigma delineato dal comma 3 dell'articolo 416-*bis* c.p. – alla manipolazione del voto nelle consultazioni elettorali e all'inserimento di propri referenti nei gangli della pubblica amministrazione e nelle assemblee elettive locali.

Così pure è emerso da alcune indagini come il canale massonico continui ad essere utilizzato da imprenditori e professionisti per « avvicinare » magistrati – che ritengano o sappiano essere vicini o aderenti alle logge – al fine di tentare di « aggiustare » l'esito dei processi, e ciò nonostante le sanzioni disciplinari connesse alla iscrizione ad associazioni massoniche.

Altro aspetto che merita un'attenta riflessione è la riproduzione del modello « circolo Scontrino – loggia Iside 2 » accertato negli anni Novanta, ed evidentemente mai passato di moda, che vede l'annidamento di logge segrete nell'ambito di logge regolari anche appartenenti ad obbedienze diverse, e in « centri studi », circoli e associazioni del tutto palesi nello svolgimento della loro attività culturale e di promozione sociale. Significativa è poi la circostanza che questa riproduzione del modello sia stata accertata di recente dalla magistratura proprio a Castelvetro, nel paese del principale latitante di mafia Matteo Messina Denaro, nell'ambito dell'indagine nella quale è stato contestato il reato di cui alla legge Spadolini-Anselmi.

Infine, merita la massima attenzione quanto emerso dal processo « *'ndrangheta* stragista » sulle più recenti acquisizioni circa l'organizzazione di vertice della *'ndrangheta* dove viene lumeggiata la presenza di una componente estranea a quelle tradizionale (detta « visibile ») avente ruoli o cariche « riservate » formata dagli « invisibili » o « massoni » e che, unitamente agli esponenti apicali della componente « visibile », forma la « direzione strategica » di questa organizzazione mafiosa.

Il preoccupante quadro sin qui delineato rende evidente l'inadeguatezza della disciplina vigente, e la necessità di introdurre nuove previsioni che siano capaci di fronteggiare i pericoli esistenti e garantire il corretto funzionamento dei pubblici poteri, in un quadro normativo piuttosto complesso perché vincolato dall'esigenza di salvaguardare libertà, diritti e principi costituzionali, tutti, di elevato valore.

<sup>(142)</sup> Cfr. XVII Legislatura, « *Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria* » (relatrice: on. Rosy Bindi), approvata dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2017 (Doc. XXIII n. 33).



Certa è la necessità di tenere vivo il dibattito sull'art. 18 della Costituzione e sulla improcrastinabile riforma della legge Spadolini-Anselmi, al fine di individuare una nuova e più ampia nozione di associazione segreta.

La consapevolezza delle gravi distorsioni che tali aggregazioni determinano nell'ordinamento democratico, specie quando sia consentito di farne parte anche a coloro che esercitano poteri pubblici o funzioni di particolare rilievo, dovrebbe condurre ad abbandonare la formulazione adottata dall'art. 1 della legge n. 17 del 1982, che ingiustamente restringe il dettato costituzionale, in favore di una norma che in ossequio al dettato dell'art. 18 Cost., consideri le associazioni segrete, di per sé, un pericolo per la democrazia del Paese.

*a)* Atteso che, dalla conclusione della precedente Legislatura ad oggi, non è mutato il quadro giuridico sulla materia, né tantomeno si è dato seguito alle proposte e alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nella sua « Relazione sulle infiltrazioni di *cosa nostra* e della *'ndrangheta* nella massoneria in Sicilia e Calabria », approvata il 21 dicembre 2017, che qui si richiamano integralmente, assume priorità che la Commissione antimafia futura attribuisca il necessario rilievo al tema, ponendolo al centro della propria attività d'inchiesta, anche tramite il coinvolgimento di tutti i protagonisti del settore, quali le associazioni massoniche, il mondo accademico, quello delle professioni, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia ed in genere tutte le amministrazioni pubbliche.

In tale contesto la Commissione Antimafia della XIX Legislatura potrà utilmente porre all'esame del dibattito politico i disegni e le proposte di legge che sono state presentate nel corso della corrente Legislatura. Tra queste assume rilievo il disegno di legge n. 364 del 24 aprile 2018<sup>(143)</sup>, che si allega (vedi Allegato 1 alla Sezione XX), che recepisce il nucleo essenziale della necessaria riforma della legge Spadolini – Anselmi, così come auspicato nella precedente Legislatura.

*b)* L'individuazione di una nozione di associazione segreta che sia legata unicamente al dato fattuale dell'occultamento della sua esistenza o (congiuntamente) delle sue « finalità e attività sociali » o, « in tutto o in parte e anche reciprocamente », dei suoi soci, risulta conforme ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. L'articolo 11 della Convenzione<sup>(144)</sup>, infatti, non sancisce un diritto a mantenere segreta l'affiliazione ad un'associazione ma, al contrario, prevede come la libertà di associazione di ciascun individuo può essere sacrificata (in forza di una

<sup>(143)</sup> Disegno di legge n. 364 di iniziativa dei senatori Lannutti, Lezzi, Sileri, Castellone, Fattori, Morra e Di Nicola, comunicato alla Presidenza il 24 aprile 2018.

<sup>(144)</sup> Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, art. 11 – « 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. »

disposizione di legge), quando necessario per far fronte a ragioni di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza, di difesa dell'ordine e di prevenzione dei reati.

Il carattere segreto dell'associazione, costituisce poi ragionevole ed obiettiva ragione di differenziare il trattamento, nel rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione.

c) L'innalzamento dei limiti edittali delle sanzioni previste per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 2 della legge « Spadolini-Anselmi » relativo alle condotte di chi promuove, dirige o partecipa ad una associazione segreta, risponde all'esigenza di garantire l'effettività della tutela, sia sul piano dell'accertamento del fatto che in termini di previsione di concreto intervento repressivo.

d) Appare necessaria l'introduzione di una disciplina, a livello nazionale, che preveda limitazioni ulteriori per coloro che svolgono delicate funzioni pubbliche (magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine ed in genere coloro che svolgono pubbliche funzioni di particolare rilievo) prevedendo il divieto di prendere parte, a qualunque titolo, ad associazioni che comportano un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni, nonché in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza, attesa l'incompatibilità dei vincoli così assunti con gli obblighi di soggezione solo alla Nazione, che la Costituzione gli attribuisce.

A mente dell'articolo 54 della Costituzione, si ricorda, tutti i cittadini italiani hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi; tuttavia, prosegue la Carta, a quei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche è richiesta una « fedeltà rafforzata », dove la Costituzione e le leggi dell'ordinamento non solo devono essere osservati ma anche adempiuti « con disciplina e onore ».

In queste due parole – « disciplina », « onore » –, ad avviso della Commissione, non c'è spazio per ammettere per il dipendente pubblico altre fedeltà o altri giuramenti che non siano quelli alla Repubblica.

La limitazione, appare, altresì compatibile con la stessa disciplina della citata Convenzione europea che prevede espressamente, con riferimento alla libertà di associazione, la possibilità che « *restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato* » (art. 11 comma. 2).

e) Per tali categorie di soggetti andrebbe, inoltre, presa in considerazione l'introduzione di un obbligo normativo, nel rispetto dei principi della citata Convenzione europea e della libertà di cui all'articolo 18 della Costituzione, che preveda la dichiarazione della propria affiliazione a qualunque sodalizio, sia esso riconosciuto o meno, e qualunque sia il fine perseguito, trattando i dati così immagazzinati secondo le garanzie sancite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). È necessario, infatti, che siano con urgenza adottate soluzioni, quali quella prospettate o altre misure comparabili sul piano dell'efficacia, che consentano un effettivo controllo del corretto svolgimento delle pubbliche funzioni atteso che colui che aspira o che ricopre un incarico pubblico ha un dovere indefettibile di trasparenza nei confronti della collettività.

**ALLEGATO 1 ALLA SEZIONE XX**

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, LEZZI, SILERI, CASTEL-  
LONE, FATTORI, MORRA e DI NICOLA**

*COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2018*

Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni che comportano vincolo di obbedienza come richiesto da logge massoniche o ad associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17)*

1. Alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. *I.* Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall’articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza o tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali o rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci »;

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. *I.* Chiunque promuove o dirige un’associazione segreta, ai sensi dell’articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da tre a sette anni. La condanna a una pena inferiore a cinque anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

2. Chiunque partecipa a un’associazione segreta è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici fino a cinque anni.

3. La competenza a giudicare è del tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale ».

Art. 2.

*(Norme in materia di incompatibilità per i magistrati ordinari e speciali, per i magistrati onorari, per i componenti delle commissioni tributarie e per i giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico)*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« I magistrati non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportino un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

2. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: « situazioni di incompatibilità di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 16, commi primo e secondo, »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o a quelle di cui all'articolo 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

c) all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), con riferimento all'omessa comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 16, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera g) ».

3. Salvo quanto diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 relative ai magistrati ordinari in materia di incompatibilità, sanzioni disciplinari e del relativo procedimento si applicano ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Il magistrato onorario non può ricoprire cariche o essere partecipe in associazioni che comportino un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

5. All'articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) coloro che ricoprono cariche o prendono parte ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, o prendono parte ad associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

6. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

« *1-ter*. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che ricoprono cariche o prendono parte ad associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, o ad associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

### Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico)*

1. Dopo l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« Art. 35-*ter*. – *(Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico)*. – 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, gli ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tutto il personale in qualunque forma dipendente del Ministero dell'interno nonché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 23 agosto 1988, n. 400, provvede a modificare il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, al fine di prevedere il riferimento esplicito alle associazioni di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico di amministratori e sindaci di società pubbliche)*

1. I componenti di consigli di amministrazione e di consigli di sorveglianza nonché i sindaci o revisori di società di capitali nelle quali il capitale pubblico è superiore al 5 per cento non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza.